SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 ottobre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 ottobre 1999, n. 362.

Disposizioni urgenti in materia sanitaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Quaderno di campagna)

1. L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1991, n. 217, e, conseguentemente, delle sanzioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decorre, rispettivamente, dal 30 giugno 2000 e dal 30 aprile 2000, eccetto che per le zone territoriali di cui all'articolo 6 del predetto decreto ministeriale, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 436.

Art. 2.

(Acque di balneazione)

1. La lettera *b)* del primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, è sostituita dalla seguente:

«*b)* l'individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente. Tale individuazione è portata a conoscenza del Ministero della sanità e del Ministero dell'ambiente entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferisco-

no i risultati delle analisi, nonchè delle amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare;».

Art. 3.

(Interventi per la prevenzione e cura della fibrosi cistica, per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati e per la proroga del programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori)

1. A decorrere dall'anno 1999, per le finalità di prevenzione e cura della fibrosi cistica di cui alla legge 23 dicembre 1993, n. 548, è autorizzato a carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente il finanziamento di lire 8.500.000.000 annue, quale quota a destinazione vincolata da ripartire tra le regioni in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 4, della citata legge n. 548 del 1993. A tal fine il Fondo sanitario nazionale di parte corrente è integrato in misura pari a lire 8.500.000.000 annue a decorrere dall'anno 1999.

2. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1997, n. 238, è soppresso.

3. L'indennizzo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche a coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n.695. I soggetti danneggiati devono presentare la domanda alla azienda unità sanitaria locale competente, entro il termine perentorio di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I soggetti interessati ad ottenere il beneficio di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1997, n. 238, presentano le relative domande alla azienda unità sanitaria locale competente.

5. Per la prosecuzione del programma di cooperazione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, è autorizzata la spesa di lire 4.000.000.000 annue per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2, pari a lire 43.600.000.000 per l'anno 1999, a lire 43.700.000.000 per l'anno 2000 ed a lire 43.800.000.000 a decorrere dall'anno 2001, agli oneri derivanti dal comma 3, pari a lire 6.500.000.000 per l'anno 1999 ed a lire 600.000.000 annue a decorrere dall'anno 2000, nonchè agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, pari a lire 4.000.000.000 per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando quanto a lire 54.100.000.000 per l'anno 1999, a lire 48.300.000.000 per l'anno 2000 e a lire 48.400.000.000 per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Revisione periodica dell'efficacia dei medicinali)

1. Fatte salve le facoltà di intervento in materia di particolari revisioni di medicinali derivanti da specifici dubbi circa qualità, efficacia o sicurezza, la Commissione unica del farmaco elabora un periodico programma di revisione per verificare l'adeguatezza dei dati di efficacia terapeutica disponibili relativamente a specifici medicinali registrati da più di dieci anni.

2. I programmi di revisione di cui al comma 1 sono approvati ogni due anni con

decreto del Ministro della sanità nel quale sono individuati, in modo motivato, i principi attivi, le specialità medicinali e le indicazioni oggetto della revisione.

3. Sono inclusi nel programma di revisione di cui al comma 1:

a) tutte le eventuali modifiche delle autorizzazioni dei medicinali in revisioni intervenute fino all'inizio della procedura;

b) tutti i medicinali a base dello stesso principio attivo e autorizzati per le stesse indicazioni fino alla data di inizio della revisione.

4. Le aziende titolari delle registrazioni in revisione sono tenute a fornire al Ministero della sanità, entro e non oltre 180 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2, ogni ulteriore elemento ritenuto utile per la revisione.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, i programmi di revisione di cui al comma 1 sono conclusi entro il biennio di adozione con la conferma delle registrazioni o con l'avvio della procedura di revoca ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni.

6. Nei casi individuati dalla Commissione unica del farmaco, il Ministero della sanità provvede a chiedere all'azienda titolare della registrazione di fornire, entro tempi determinati, ulteriori dati necessari per dimostrare l'efficacia del medicinale, lasciando in commercio la specialità medicinale fino al completamento della revisione. Qualora l'azienda non manifesti, entro trenta giorni dalla richiesta ministeriale, l'intento di sostenere la conferma della specialità soggetta a revisione, la revisione si interrompe e l'autorizzazione decade automaticamente e irreversibilmente dopo tre anni dalla data della citata richiesta. Qualora, invece, l'azienda si impegni entro il termine temporale indicato ad effettuare gli ulteriori studi richiesti, la revisione viene sospesa fino alla scadenza del termine indicato per il completamento degli studi in questione.

7. A partire dall'inizio del programma di revisione, il Ministero della sanità si astiene, fatte salve le diverse decisioni della Commissione unica del farmaco per motivi urgenti di carattere sanitario, dal rilasciare modifiche delle autorizzazioni in revisione e nuove autorizzazioni per medicinali a base dei principi attivi e con le indicazioni in revisione.

8. I programmi ministeriali di revisione sistematica in corso sono sospesi e rimodulati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle prescrizioni di cui al presente articolo, con la previsione, in ogni caso, di un periodo di diciotto mesi per lo svolgimento o il completamento degli studi clinici diretti alla dimostrazione dell'efficacia dei medicinali.

9. Sulle sperimentazioni cliniche effettuate in applicazione della disciplina del presente articolo i comitati etici esprimono il parere di competenza entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Le aziende farmaceutiche possono accordarsi per la presentazione di un unico studio clinico per più medicinali a base degli stessi principi attivi.

Art. 5.

(Medicinali omeopatici prodotti in paesi non appartenenti all'Unione europea)

1. All'articolo 2, comma 3, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai medicinali omeopatici prodotti in paesi non appartenenti all'Unione europea presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 e comunque notificati».

2. All'articolo 2, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 347, le parole: «al 6 giugno 2000» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2001».

Art. 6.

(Erogazione di medicinali)

1. Fatti salvi i casi di urgenza assoluta o manifesta sotto il profilo sanitario, qualora il medicinale prescritto sia irreperibile nel normale ciclo di distribuzione o la farmacia ne risulti eccezionalmente sprovvista, il farmacista può consegnare un altro medicinale di uguale composizione e forma farmaceutica, avente pari indicazione terapeutica, dandone comunicazione al medico prescrittore.

Art. 7.

(Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità)

1. In relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero della sanità in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi, e allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale, sono destinate alle sperimentazioni e relative contrattazioni collettive previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, riguardanti il predetto personale, oltre alle economie di gestione, anche quote delle entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, con conseguente riduzione degli interventi ivi previsti.

Art. 8.

(Concorso riservato per l'assunzione di personale veterinario presso il Ministero della sanità)

1. Il Ministero della sanità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per potenziare i controlli veterinari necessari a prevenire i problemi sanitari derivanti dall'introduzione nel territorio nazionale di animali vivi e di prodotti di origine animale e per far fronte agli inderogabili impegni comunitari, è autorizzato, per la copertura delle vacanze esistenti in organico relativamente alla qualifica iniziale di medico veterinario, a bandire, per una sola volta, un concorso pubblico riservato nella percentuale del trenta per cento a veterinari che alla data del 31 dicembre 1998 hanno ricoperto per almeno due anni complessivi un incarico conferito in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254.

Art. 9.

(Trasferimento di proprietà delle apparecchiature per la rilevazione della radioattività ambientale)

1. È trasferita, a titolo gratuito, al patrimonio delle regioni e delle province autonome, con vincolo di destinazione ai centri di riferimento delle regioni e delle province autonome per il controllo della radioattività ambientale, la strumentazione per la rilevazione della radioattività ambientale già acquistata dal Ministero della sanità con i fondi di cui al capitolo 7010 dello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero, istituito dalla legge 24 ottobre 1987, n. 439.

Art. 10.

(Disposizioni in materia di profilassi)

1. All'articolo 14, primo comma, secondo periodo, della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: «e di altri trattamenti vaccinali».

2. All'articolo 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: «e di altri trattamenti vaccinali».

Art. 11.

(Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, di attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità di medicinali per uso umano)

1. Al comma 9 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente ai congressi internazionali, è consentita la divulgazione, nelle lingue originali, di materiale informativo conforme alle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale rilasciate in altri paesi, purchè medici provenienti da questi ultimi risultino presenti alla manifestazione».

Art. 12.

(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 175)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, le parole: «attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione».

2. All'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, le parole: «attraverso giornali e periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione».

Art. 13.

(Proroghe di termini in materia di contributi alle associazioni e agli enti di promozione sociale)

1. Il termine per la presentazione delle domande relative ai contributi di cui alla legge 19 novembre 1987, n. 476, come modificata dalla legge 15 dicembre 1998, n. 438, è prorogato, per il solo anno 1999, al 31 agosto.

2. All'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1998, n. 438, le parole: «1999, 2000 e 2001» sono sostituite dalle seguenti: «2000, 2001 e 2002».

Art. 14.

(Confezioni di specialità medicinali in carattere Braille)

1. Fermo restando l'obbligo per le aziende farmaceutiche di mettere in produzione, a partire dal 1° gennaio 1998, confezioni di specialità medicinali conformi al disposto dell'articolo 1, comma 31, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è consentito fino al 31 dicembre 1999 l'impiego non esclusivo di materiale di confezionamento privo delle indicazioni in caratteri *Braille*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3187):

Presentato dal Ministro della sanità (BINDI) il 1° aprile 1998.

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede deliberante, il 21 aprile 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 7ª, 9ª, 13ª, della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 12ª commissione il 6 ed il 12 maggio 1998.

Assegnato nuovamente alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, il 12 maggio 1998.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede referente, il 12 maggio 1998 ed il 30 settembre 1998.

Assegnato nuovamente alla 12ª commissione (Sanità), in sede deliberante, l'8 ottobre 1998.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede deliberante, ed approvato l'11 novembre 1998.

Camera dei deputati (atto n. 5402):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 25 novembre 1998, con pareri delle commissioni I, II, V, VII, VIII, X, XI, XIII e XIV.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 10 ed il 15 dicembre 1998; il 12, 20 e 21 gennaio 1999; il 16 e 17 marzo 1999; il 28 aprile 1999; il 7 e 20 luglio 1999;

Relazione scritta annunciata il 13 luglio 1999 (atto n. 5402/*A* - relatore on. GIACCO).

Assegnato nuovamente alla XII commissione (Affari sociali), in sede legislativa, il 22 luglio 1999.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, il 22 luglio 1999 ed approvato, con modificazioni, il 27 luglio 1999.

Senato della Repubblica (atto n. 3167/*B*):

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede deliberante, il 30 luglio 1999, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 12ª commissione, in sede deliberante, il 15 settembre 1999 ed approvato il 23 settembre 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

- Il testo degli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro della sanità 25 gennaio 1991, n. 217 (Regolamento per l'attuazione dell'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, concernente le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati riguardanti la vendita, l'acquisto e l'utilizzazione dei presidi sanitari, nonché le relative modalità di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati), è il seguente:

«Art. 4. - 1. Le schede relative alla dichiarazione dei dati di acquisto e di utilizzazione, di cui all'allegato 3, da parte degli utilizzatori di presidi sanitari, devono essere trasmesse entro il 28 febbraio di ciascun anno successivo a quello cui i dati si riferiscono.

2. La prima dichiarazione di cui al comma 1 va effettuata entro il 28 febbraio del secondo anno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

3. Le schede di cui al comma 1 devono essere presentate in triplice esemplare alle unità sanitarie locali territorialmente competenti, in relazione al luogo di utilizzazione dei prodotti.

4. Le unità sanitarie locali trattengono un esemplare e trasmettono gli altri due rispettivamente, alla Regione e al "Ministero dell'agricoltura e delle foreste – s.i.a.n." entro il 31 maggio di ciascun anno.

5. Tale dichiarazione potrà essere sostituita da un supporto magnetico, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3.

6. Ai fini della compilazione delle schede di cui al comma 1, gli utilizzatori conservano, per i presidi di prima e seconda tossicologica, la copia dei moduli d'acquisto di cui all'art. 22, quarto comma, del decreto del presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255 e, per gli acquisti di presidi delle altre classi, copia delle relative bolle di accompagnamento.»

«Art. 5. - 1. Sempre ai fini di cui all'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, gli utilizzatori effettuano le annotazioni sul registro di cui all'allegato 4, entro i quindici giorni successivi a ciascuna operazione di trattamento.

2. Il registro, sottoscritto dall'utilizzatore e preventivamente vidimato dall'unità sanitaria locale competente, deve essere conservato a cura dell'utilizzatore stesso oppure presso i centri di assistenza tecnica delle organizzazioni professionali di categoria, previa comunicazione all'unità sanitaria locale, che può in ogni momento verificare la regolarità della tenuta.

3. L'obbligo delle annotazioni sul registro di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.».

- L'articolo 21, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, (Attuazione della direttiva CEE numero 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), è il seguente:

«Art. 21. *(Sanzioni). (Omissis).*

4. I contravventori alle disposizioni di cui all'articolo 15 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni.».

- L'articolo 6 del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, nel testo modificato dall'articolo 2 del decreto del Ministro della sanità 2 luglio 1992, n. 436, è il seguente:

«Art. 6. – Sulla base delle risultanze dell'elaborazione dei dati di immissione al consumo ricavati dalle schede di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, e di altre informazioni eventualmente disponibili, il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, senza i soggetti interessati dagli obblighi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto interministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, in relazione a settori, zone e sostanze attive che hanno mostrato situazioni di rilevanza marginale. Il primo provvedimento viene emanato entro il 31 luglio 1993; esso viene aggiornato periodicamente a seconda delle necessità».

Nota all'art. 2:

- L'articolo 4, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 (Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione), è il seguente:

«Art. 4. *(Omissis)*

b) la individuazione delle zone idonee alla balneazione sulla base dei risultati delle analisi e delle eventuali ispezioni effettuate durante il periodo di campionamento relativo all'anno precedente. Tale individuazione dovrà essere portata a conoscenza delle amministrazioni comunali interessate almeno un mese prima dell'inizio della stagione balneare;».

Note all'art. 3:

- L'articolo 10, comma 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 548 (Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica), è il seguente:

«Art. 10. *(Entrata in vigore e copertura finanziaria). (Omissis).*

4. I finanziamenti sono ripartiti in base alla consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole regioni, alla popolazione residente, nonché alle documentate funzioni dei centri ivi istituiti, tenuto conto delle attività specifiche di prevenzione e, dove attuata e attuabile, di ricerca.».

- Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1997, n. 238 (Modifiche ed integrazioni alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati) era il seguente:

«Art. 1. *(Omissis).*

8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applicano limitatamente all'anno 1997.».

- L'articolo 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), è il seguente:

«Art. 1. - 1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.».

- La legge 30 luglio 1959, n. 695 recante provvedimenti per rendere integrale la vaccinazione antipoliomielitica è stata abrogata dall'articolo 5 della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica).

- L'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 238/97, è il seguente:

«Art. 1. – *(Omissis).*

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto, nell'ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia. Ai soggetti ai quali è stato già corrisposto l'assegno

una tantum nella misura di lire 50 milioni spetta, a domanda, da presentare entro il termine del 30 settembre 1997, l'integrazione di lire 100 milioni, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.».

- L'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, è il seguente:

«Art. 5. - 1. A modifica dell'articolo 17, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, limitatamente all'esercizio 1987, la quota riservata alle attività a destinazione vincolata e ai piani straordinari, di cui alla lettera *a)*, è rideterminata in complessive lire 500 miliardi.

2. È autorizzata la spesa di lire 19.200 milioni per il quinquennio 1987-1991, da ripartire in ragione di lire 3.200 milioni per l'anno 1987 e lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1991, per l'attuazione, nell'ambito delle ricerche sperimentali e cliniche sulle neoplasie, di un programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori.

3. Il coordinamento del programma è affidato al Ministro della sanità che si avvale, per la gestione dei fondi di cui al comma 2, delle modalità previste dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519; il Ministro della sanità tiene conto delle iniziative esistenti in materia e si avvale dell'Istituto superiore di sanità e della collaborazione dell'istituto «Regina Elena» per lo studio e la cura dei tumori, degli Istituti nazionali per lo studio e la cura dei tumori di Milano e di Napoli, di altri istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli istituti universitari e di ricerca italiani, del National Cancer Institute dei National Institutes of Health di Bethesda negli Stati Uniti d'America, nonché del Consiglio nazionale delle ricerche.

4. A carico dei fondi di cui al comma 2 grava ogni spesa occorrente per l'attuazione del programma ivi comprese le spese relative all'acquisto di apparecchiature e materiali di consumo, alla collaborazione di personale estraneo agli istituti addetti alle ricerche, all'effettuazione di missioni in Italia e all'estero anche del personale di ruolo di detti istituti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del programma, pari a lire 3.200 milioni per l'anno 1987 ed a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Programma cooperativo italo-americano sulla terapia dei tumori». Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. I fondi destinati all'Istituto superiore di sanità per la lotta alla sindrome da immunodeficienza acquisita e per altre iniziative di studio e di ricerca disposte dal Ministro della sanità, con riferimento a problemi socio-sanitari di interesse generale e di particolare rilevanza, sono gestiti dall'Istituto medesimo con le modalità previste dall'art. 2, L. 7 agosto 1973, n. 519. I relativi programmi di attività sono predisposti da apposite commissioni di tecnici e di esperti, nominati con decreto del Ministro della sanità. Parimenti con decreto del Ministro della sanità sono approvati gli anzidetti programmi.

7. Le unità sanitarie locali assicurano l'esecuzione dei test sierologici per la diagnosi dell'infezione HTLV/III-LAV sulle unità di sangue raccolte, destinando alla trasfusione diretta o alla produzione di emoderivati e di plasmaderivati le unità risultate sierologicamente negative. Le stesse disposizioni si applicano per l'impiego di unità di sangue e suoi derivati, anche di origine placentare, importate dall'estero. Con decreto del Ministro della sanità vengono indicate le norme di carattere tecnico e le modalità per l'esecuzione del predetto test.

8. [*Comma soppresso dalla legge di conversione,* n.d.r.].

9. La riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, non si applica alla retribuzione corrisposta, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1967, n. 584, a chiunque ceda il proprio sangue per trasfusioni dirette e indirette o per l'elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico.

10. A modifica dell'articolo 25, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, limitatamente all'esercizio 1987, tutte le somme, effettivamente introitate dalle unità sanitarie locali o alle stesse trasferite ai sensi della lettera *b)* del primo comma dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono essere utilizzate per il 50 per cento per spese di investimento e per il 50 per cento per spese di parte corrente con utilizzo prioritario per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale.

11. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, dispone, caso per caso, che l'Istituto superiore di sanità trasferisca ad enti ed istituti di ricerca, che collaborino alle attività attinenti ai compiti dell'Istituto, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, e dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fondi destinati alla copertura delle spese di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, con esclusione di compensi o retribuzioni a ricercatori e dipendenti degli enti ed istituti interessati alle ricerche. È fatto obbligo agli istituti ed enti che abbiano ricevuto finanziamenti di presentare all'Istituto superiore di sanità il rendiconto annuale della gestione e quello finale dei programmi svolti, che saranno assoggettati ai controlli previsti.».

Nota all'art. 4:

- L'articolo 14 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 (Recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali), nel testo modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, è il seguente:

«Art. 14. *(Sospensione e revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio; divieto di vendita e sequestro di specialità medicinali).*

1. L'autorizzazione alla immissione in commercio di una specialità medicinale può essere revocata.

2. La revoca, che comporta il definitivo ritiro dal commercio della specialità medicinale, è disposta quando:

a) le informazioni fornite a norma del precedente art. 8 sono erronee;

b) la specialità medicinale risulta nociva nelle normali condizioni di impiego;

c) la specialità non consente di ottenere l'effetto terapeutico;

d) la specialità non ha la composizione qualitativa e quantitativa dichiarata;

e) non sono stati eseguiti controlli sul prodotto finito, o sui componenti, o su prodotti intermedi di fabbricazione, o il titolare dell'autorizzazione non prova l'avvenuta esecuzione dei controlli stessi ai sensi dell'art. 3, o omette di apportare al metodo di analisi le modifiche necessarie per un controllo più sicuro della specialità medicinale, alla luce dell'aggiornamento tecnico e del progresso scientifico tenendo conto della necessità di adottare metodi scientifici generalmente accettati.

3. La revoca è disposta previa contestazione dei fatti al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il quale ha facoltà di presentare le proprie osservazioni, per iscritto o in sede di apposita audizione, entro quindici giorni dalla contestazione stessa. Il provvedimento è adottato dal Ministero, sentito il Consiglio superiore di sanità.

4. Qualora, nei casi previsti dal comma 2, sia opportuno acquisire ulteriori elementi sulle caratteristiche del medicinale, il Ministro della sanità può sospendere l'autorizzazione. La sospensione può essere altresì disposta in caso di lievi irregolarità di cui al comma 2, sanabili in un congruo periodo di tempo. La sospensione comporta, comunque, il divieto di vendita per tutto il tempo della sua durata.

5. Il Ministero della sanità può inoltre, con provvedimento motivato, vietare la vendita e, se del caso, l'utilizzazione, nonché disporre il ritiro dal commercio di specialità medicinali, anche limitatamente a singoli lotti, quando sia accertata l'esistenza di una delle condizioni di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2, ovvero risulti che non sono stati effettuati i controlli sul prodotto finito, o sui componenti e sui prodotti intermedi della fabbricazione, o che non sono stati osservati gli obblighi e le condizioni imposti all'atto del rilascio dell'autorizzazione alla produzione o successivamente. Il Ministero della sanità ha altresì facoltà di disporre il sequestro della specialità medicinale quando sussistano elementi per ritenere che solo la sottrazione della materiale disponibilità del prodotto possa assicurare una efficace tutela della salute pubblica.

6. Le modificazioni delle specialità medicinali non preventivamente autorizzate comportano la revoca dell'autorizzazione; se le modificazioni attengono alle indicazioni apposte sui recipienti e sulle confezioni, nonché sui fogli illustrativi, la revoca è disposta quando è trascorso inutilmente il termine indicato nell'apposita diffida inviata all'interessato.

7. Con il decreto che dispone, su rinuncia del titolare, la revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialità medicinale o che dispone una modifica di detta autorizzazione, il Ministero della sanità, quando a ciò non ostino motivi di sanità pubblica, concede un termine per il ritiro dal commercio della specialità medicinale oggetto di revoca o modifica. In caso di modifiche approvate ai sensi dell'articolo 12-bis, comma 4, è concesso lo smaltimento delle scorte della specialità medicinale oggetto di modifica, fatta salva diversa determinazione del Ministero della sanità per esigenza di tutela della sanità pubblica.

8. I decreti di sospensione, di revoca o di modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio e i provvedimenti di cui al comma 5 sono pubblicati per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro tre giorni dall'emanazione. Gli stessi decreti, ad eccezione di quelli che dispongono la revoca su rinuncia, sono notificati ai titolari delle autorizzazioni.».

Nota all'art. 5:

- L'articolo 2, comma 3, della legge 8 ottobre 1997, n. 347 (Disposizioni in materia di commercializzazione di medicinali omeopatici), nel testo modificato dalla presente legge è il seguente:

«Art. 2. *(Disposizioni transitorie - Differimento di termini). (Omissis).*

3. Il termine del 31 dicembre 1992 previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, è differito al 6 giugno 1995. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai medicinali omeopatici prodotti in paesi non appartenenti all'Unione europea presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995 e comunque notificati*».

- L'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 347/97, nel testo modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2. *(Disposizioni transitorie - Differimento di termini). (Omissis).*

2. Il termine del 31 dicembre 1992 ed il termine del 31 dicembre 1997 previsti dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, sono differiti, rispettivamente, al 6 giugno 1995 e al *31 dicembre 2001*. Fatto salvo quanto disposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 gennaio 1997, n. 4, la documentazione relativa alla presenza sul mercato italiano del medicinale omeopatico, prevista dall'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 185 del 1995, deve essere presentata al Ministero della sanità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Note all'art. 7:

- L'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396 (Modificazioni al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego, a norma dell'articolo 11, commi 4 e 6, della L. 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, è il seguente:

«Art. 8. *(Disposizioni transitorie).*

1. Nel primo anno di applicazione del presente decreto legislativo, allo scopo di consentire che il rinnovo dei contratti collettivi vigenti avvenga in coerenza con i tempi e le modalità previste dall'accordo 23 luglio 1993, si osservano le procedure seguenti:

a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 del presente decreto legislativo, la composizione dei comparti e delle aree contrattuali risultante dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, può essere modificata fino al 31 dicembre 1997 con la procedura dell'articolo 45 e seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo vigente prima del presente decreto legislativo. Sulla base dell'assetto dei comparti e delle aree contrattuali risultante dopo tale data vengono costituiti i comitati di settore e avviate le procedure per il rinnovo dei contratti collettivi;

b) nella prima applicazione del presente decreto legislativo e fino alla verifica di cui alla lettera *g)*, l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che, nel comparto o nell'area di contrattazione, abbiano una

rappresentatività non inferiore al 4 per cento, tenendo conto del solo dato associativo, di cui all'articolo 47-*bis*, comma 1, e le confederazioni alle quali esse siano affiliate. Si tiene conto del solo dato associativo anche ai fini della percentuale richiesta per la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali dall'articolo 47-*bis*, comma 3. Le percentuali vengono calcolate sulla base dei dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali rilevati nel comparto o nell'area dal Dipartimento della funzione pubblica. Le percentuali sono arrotondate al decimo di punto superiore;

c) ai fini del calcolo delle percentuali di cui alla lettera *b)* si considerano le deleghe in virtù delle quali ciascuna organizzazione sindacale percepisce, dall'amministrazione o ente che effettua la trattenuta, la quota di retribuzione volontariamente ceduta dal lavoratore per il contributo sindacale. Le organizzazioni sindacali che, nel corso del 1997, abbiano dato vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. Le organizzazioni sindacali interessate hanno l'onere di fornire all'ARAN idonea documentazione;

d) nella prima applicazione del presente decreto e fino alla verifica di cui alla lettera *g)*, in sede decentrata le pubbliche amministrazioni ammettono alle trattative le organizzazioni sindacali che risultino firmatarie dei contratti collettivi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che abbiano la rappresentatività richiesta ai fini dell'ammissione alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi della lettera *b)*, ovvero che, in mancanza di tale requisito, contino, nell'amministrazione o ente interessato, una percentuale di deleghe non inferiore al 10 per cento rispetto al totale dei dipendenti;

e) nella prima applicazione del presente decreto resta fermo il contingente complessivo dei distacchi esistente al 1° dicembre 1997 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e successive modifiche ed integrazioni. Con l'accordo di cui al decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1996, n. 365, si provvede alla nuova ripartizione dei contingenti tra le organizzazioni sindacali che hanno titolo all'ammissione alle trattative nazionali ai sensi della lettera *b)* e delle confederazioni alle quali sono affiliate;

f) nella prima applicazione del presente decreto resta fermo il contingente complessivo dei permessi retribuiti esistente al 1° dicembre 1997 ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770 del 1994 e i relativi coefficienti di ripartizione in ciascuna amministrazione o ente. Per avviare le elezioni e il funzionamento delle rappresentanze unitarie del personale, nel 1998 e comunque fino alla verifica di cui alla lettera *g)*, i permessi di cui all'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, fruibili in ogni amministrazione o ente, non possono essere inferiori, nel loro ammontare complessivo, a novanta minuti all'anno per dipendente e spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del presente articolo e alle rappresentanze unitarie elette dal personale. L'accordo di cui al decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con

modificazioni, dalla legge 10 maggio 1996, n. 365, determina i criteri di gestione del monte ore risultante, la quota spettante alle rappresentanze unitarie del personale e può prevedere, per la quota spettante alle organizzazioni sindacali, l'utilizzo flessibile e cumulativo dei permessi orari;

g) entro il primo trimestre del 1999 l'ARAN provvede a verificare la rappresentatività delle organizzazioni sindacali e delle confederazioni alle quali siano affiliate, in base alle percentuali delle deleghe relative al 1998 e dei voti riportati nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, applicando l'articolo 47-bis. A seguito della verifica vengono definitivamente individuate, per il biennio successivo, le organizzazioni e le confederazioni sindacali che hanno titolo per essere ammesse alle trattative contrattuali e a fruire, in proporzione alla rappresentatività, dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alle lettere *e)* ed *f)*;

h) prima dell'avvio delle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi, sulla base delle direttive emanate ai sensi dell'articolo 50 e con le procedure dell'articolo 45 e seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo vigente prima del presente decreto legislativo, l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali di cui alla lettera *b)* definiscono con appositi accordi le modalità di elezione e di funzionamento degli organismi di rappresentanza unitaria del personale. Qualora entro il 30 giugno 1998 non siano intervenuti tali accordi o contratti collettivi, le rappresentanze unitarie del personale possono essere comunque elette con le procedure previste dai vigenti protocolli tra l'ARAN, le confederazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative per la elezione e il funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie, in quanto compatibili con le disposizioni inderogabili del presente decreto legislativo. Le elezioni sono indette nell'intero comparto o anche per aree territoriali dello stesso, di norma in una sola giornata, individuata congiuntamente dall'ARAN e dalle confederazioni o organizzazioni sindacali firmatarie, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Decorso tale termine, le elezioni sono indette nei quaranta giorni successivi, in una data indicata dall'ARAN sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47-*bis*, comma 1;

i) anche prima del rinnovo dei vigenti contratti collettivi nazionali, possono essere avviate, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, e su proposta delle amministrazioni interessate, forme sperimentali di contrattazione collettiva a livello di amministrazione o ente, sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto legislativo, e in deroga alle disposizioni previgenti sulla contrattazione collettiva decentrata. Tali sperimentazioni possono riguardare la gestione dei processi di riorganizzazione dei servizi, con particolare riferimento alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale, all'articolazione flessibile dell'orario di lavoro e la diffusione del part-time, al miglioramento dell'ambiente di lavoro e alle pari opportunità. Possono proporre tali forme di sperimentazione le pubbliche amministrazioni che:

1) abbiano avviato la riorganizzazione prevista dal titolo I del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

2) abbiano istituito i nuclei di valutazione o i servizi di controllo interno di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

3) abbiano definito le funzioni dirigenziali ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. Le sperimentazioni di cui alla lettera *i)* del comma 1 possono avvalersi di fondi e risorse destinati dai contratti collettivi nazionali vigenti alla contrattazione collettiva decentrata disponibili per l'anno 1998, di economie di gestione relative a spese del personale o di risorse rinvenienti da specifiche disposizioni normative che destinano risparmi all'incentivazione del personale.

3. I criteri del presente decreto legislativo in materia di rappresentatività sindacale sostituiscono qualsiasi diverso criterio sulla rappresentatività delle confederazioni o delle organizzazioni sindacali richiamato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.».

- L'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993), è il seguente:

«Art. 5. *(Norme relative al settore sanitario). (Omissis).*

12. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanità e degli Istituti superiori predetti.».

Nota all'art. 8:

- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, reca: "Attuazione della direttiva (CEE) n. 83/ 643, relativa alla agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri, previsto dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 734".

Nota all'art. 9:

- La legge 24 ottobre 1987, n. 439, reca: "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1987".

Note all'art. 10:

- L'articolo 14, primo comma, secondo periodo, della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), nel testo modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 14. *(Omissis)* Esso è tenuto a sottoporsi a periodiche visite mediche di controllo e ad eventuali speciali misure profilattiche nei modi e termini stabiliti ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica.».

- L'articolo 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), nel testo modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 38. *(Profilassi del personale).*

1. Il personale di cui all'articolo 37 è sottoposto ai trattamenti di profilassi che siano ritenuti necessari dall'autorità sanitaria competente, a salvaguardia della salute pubblica, ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica.».

Note all'art. 11:

- L'articolo 12, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541 (Attuazione della direttiva 92/28/CEE concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano), nel testo modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 12. *(Convegni o congressi riguardanti i medicinali). (Omissis).*

9. In ogni caso, in seno al congresso o al convegno, o collateralmente allo stesso, non può essere effettuata alcuna forma di distribuzione o esposizione di campioni medicinali o di materiale illustrativo di farmaci, ad eccezione del riassunto delle caratteristiche del prodotto, approvato dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, degli atti congressuali e di lavori scientifici, purché integrali e regolarmente depositati presso il Ministero della sanità ai sensi dell'art. 8, comma 1. *Limitatamente ai congressi internazionali, è consentita la divulgazione, nelle lingue originali, di materiale informativo conforme alle autorizzazioni all'immissione in commercio del medicinale rilasciate in altri paesi, purché medici provenienti da questi ultimi risultino presenti alla manifestazione*».

Note all'art. 12:

- L'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie), nel testo modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1. - 1. La pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie ausiliarie previste e regolamentate dalle leggi vigenti è consentita soltanto mediante targhe apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale, nonché mediante inserzioni sugli elenchi telefonici, sugli elenchi generali di categoria e *attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie e attraverso giornali quotidiani e periodici di informazione*».

- L'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 175/92, nel testo modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4. - 1. La pubblicità concernente le case di cura private e i gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici soggetti alle autorizzazioni di legge è consentita mediante targhe o insegne apposte sull'edificio in cui si svolge l'attività professionale nonché con inserzioni sugli elenchi telefonici e sugli elenchi generali di categoria, *attraverso periodici destinati esclusivamente agli esercenti le professioni sanitarie, e attraverso giornali quotidiani e periodici d'informazione* con facoltà di indicare le specifiche attività medico-chirurgiche e le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, purché accompagnate dalla indicazione del nome, cognome e titoli professionali dei responsabili di ciascuna branca specialistica».

Nota all'art. 13:

- La legge 19 novembre 1987, n. 476, reca: "Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche".

Nota all'art. 14:

- L'articolo 1, comma 31, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«Art. 1. *(Misure in materia di sanità, pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza). (Omissis).*

31. Sulle confezioni esterne dei prodotti farmaceutici collocati nella classe a) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, devono essere riportati in caratteri «Braille», in quanto compatibili con la dimensione della confezione, il nome commerciale del prodotto e un eventuale segnale di allarme che richiami l'attenzione del paziente sulla esistenza di particolari condizioni d'uso. La presente disposizione si applica alle confezioni messe in commercio a partire dal 1° gennaio 1998».

99G0434

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° settembre 1999.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio dell'A.S.I. (Agenzia spaziale italiana);

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro di grazia e giustizia
DILIBERTO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

99A8667

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

DECRETO 5 agosto 1999.

Approvazione di ulteriori modificazioni ed integrazioni del piano degli interventi per il Grande Giubileo del 2000, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 651.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DELEGATO PER LE AREE URBANE
ROMA CAPITALE, GIUBILEO 2000

Visto la legge 23 dicembre 1996, n. 651, di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante: Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000», (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 1996);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 settembre 1996, afferente l'adozione del piano degli interventi per il Giubileo 2000 come successivamente modificato ed integrato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 del 10 novembre 1998 e concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei lavori pubblici in materia di aree urbane, Roma Capitale e Giubileo del 2000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1997, con il quale il sindaco di Roma è stato nominato commissario straordinario del Governo per il coordinamento operativo degli interventi e dei servizi di accoglienza del grande Giubileo dell'anno 2000, nell'ambito del territorio comunale di Roma, (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 1998);

Vista la nota in data 29 luglio 1999 con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, delega il Ministro dei lavori pubblici, delegato per le aree urbane, Roma Capitale e Giubileo 2000 a presiedere la seduta in data odierna;

Vista la deliberazione n. 2/99 adottata dalla Commissione per Roma Capitale, *ex lege* n. 651/1996, in data 29 luglio 1999;

Ritenuto, a mente dell'art. 1, comma 2, della legge n. 651/1996, di dover procedere alla adozione delle modifiche ed integrazioni del piano degli interventi per il Giubileo, come risultanti dalla succitata deliberazione n. 2/99 della commissione per Roma Capitale;

Decreta:

1. A seguito dell'approvazione del quadro tecnico-economico del progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara di appalto, sono ridotte, per accertate minori esigenze finanziarie, le assegnazioni relative agli interventi di cui all'allegato *A,* nella misura a fianco di ciascuno indicata e per un importo complessivo pari a L. 36.889.824.757.

2. Sono definanziati, su richiesta dei rispettivi soggetti titolari:

l'intervento rubricato con codice A 07.03 concernente la realizzazione del campeggio nell'area circostante l'ex ospedale psichiatrico S. Maria della Pietà, non essendo ancora intervenuto il necessario accordo di programma ai fini della realizzazione dell'opera, con recupero di L. 676.000.000.

l'intervento rubricato con codice D 05.01/6, concernente la fornitura dell'equipaggiamento di chopper per motrici della linea metro A, con recupero di L. 7.891.000.000, a causa dell'impossibilità di assicurare la fornitura in tempi compatibili con le esigenze giubilari.

3. È definanziato parzialmente — per mancato rispetto del termine di cui alla lettera *c)* dell'art. 1 della legge n. 651/1996 — per un ammontare di lire 1.738.500.000, l'intervento rubricato con codice A 07.07/A; è fatta salva la maggior somma che potrà risultare all'esito del procedimento contabile di recupero delle somme trasferite.

4. L'ufficio per Roma Capitale e grandi eventi è incaricato di avviare la procedura di contestazione ex art. 7 della legge n. 241/1990 nei confronti dei titolari di quegli interventi che, sulla base di elementi istruttorii, dovessero configurarsi altamente critici.

5. Le risorse disponibili sono, pertanto determinate in complessive L. 43.929.420.973, al netto del disavanzo di L. 3.265.903.784 risultante dal riscontro contabile effettuato sulla precedente deliberazione.

6. Sono approvati i nuovi termini di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 1 della legge n. 651/1996, i cambi titolo e di soggetto beneficiario, le disaggregazioni e le aggregazioni di interventi, come indicato nell'allegato *B.*

7. Sono assentite le integrazioni di finanziamento indicate nell'allegato *B,* per un importo complessivo di L. 39.794.271.335.

8. Sono inclusi nel piano, sulla base di ulteriori esigenze strategiche correlate all'armonizzazione del piano medesimo, gli interventi indicati nell'allegato *C,* per un importo complessivo di L. 3.900.000.000. Restano, pertanto, nella disponibilità della commissione L. 235.149.638.

9. Le eventuali ulteriori risorse che potranno rivenire da riduzioni di stanziamento e da definanziamenti saranno destinate alle ulteriori richieste di integrazione di finanziamento e di inserimento di nuovi interventi, con priorità per gli interventi attinenti il restauro di Villa Poniatoski e della Galleria nazionale d'arte moderna; l'adeguamento funzionale degli edifici scolastici individuati dalla provincia di Roma, a fini di accoglienza in relazione alle celebrazioni giubilari che si terranno nell'area di Tor Vergata; nonché l'adeguamento della cartellonistica stradale nelle provincie del Lazio e l'interramento delle linee elettriche lungo la tratta ferroviaria Roma-Viterbo.

Roma, 5 agosto 1999

Il Ministro: MICHELI

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1999
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 98

ALLEGATO *A*

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

CODICE	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE
A 01.10	Comune di Fiumicino	Centro di accoglienza per minori (Fiumicino/Roma) Ristrutturazione di un immobile del Comune in località Passoscuro	122.709.415
A 01.13	Comune di Fiumicino	Centro di accoglienza e assistenza sociale per persone disagiate (Fiumicino/Roma) Costruzione nuovi locali e ristrutturazione locali esistenti	192.408.821
A 01.14	Provincia di Roma	Centro di Pprima accoglienza (ostello) e di assistenza sociale (Valmontone /Roma) Ristrutturazione dell'ex Villa Mazzoni	135.450.270
A 01.15	Comune di Monterotondo	Casa Famiglia per l'infanzia abbandonata (Monterotondo/Roma). Completamento dei lavori di ristrutturazione dell'edificio esistente	84.284.300
A 01.17	Comune di Civitavecchia	Centro di accoglienza e assistenza sociale per persone disagiate (Civitavecchia/Roma) Ristrutturazione ed ampliamento ex scuola elementare in località Pantano	1.185.000.000
A 07.11	Comune di Tivoli	Centro di accoglienza turistica (Tivoli/Roma). Recupero delle scuderie Estensi	294.209.951
A 07.18	Comune di Nettuno	Ostello della Ggioventù (Nettuno/Troma). Completamento della ristrutturazione dell'ex Istituto an Francesco e fornitura arredi	27.177.390
A 07.28	Comune di Magliano Sabina	Centro di accoglienza turistica (Magliano Sabina/Rieti). Acquisto, restauro e risanamento conservativo del Convento S. Maria delle Grazie	271.510.218
A 07.39	Comune di Aprilia	Ostello della gioventù (Aprilia/Latina). Realizzazione (I stralcio funzionale)	364.600.390
B 13.70	Comune di Roma	Restauro edicole sacre del centro storico di Roma	303.153.340
B 14.08	Comune di Nazzano	Completamento "Museo del Fiume"	26.456.710
B 18.08	XI Comunità Montana (Castelli Romani e Prenestini) Sede di RoccaPriora	Parco archeologico del Tuscolo (Grottaferrata/Roma) Progetto di recupero della antica via dei sepolcri in comune di Grottaferrata - 4 settore d'intervento	84.535.425

CODICE	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE
B 18.10	Comune di Segni	Mura poligonali (Segni/Roma) Valorizzazione della cinta e del percorso pedonale	218.769.500
B 19.37	Comune di Terracina	Castello Frangipane ((Terracina/Latina). Ristrutturazione	148.840.700
B 19.40	Provincia di Latina	Casa di Santa Maria Goretti (Latina). Sistemazione area antistante.	118.620.610
B 19.69	Comune di Roccasecca	Chiesa di San Vito	56.540.960
C 01.21/1	Comune di Roma	Villa Doria Pamphilj ((Roma): sistemazioni esterne ed allestimento del museo di Villa Vecchia, restauro degli arredi architettonici e delle serre del Giardino dei Cedrati - illuminazione esterna	734.237.856
C 02.01.1.1	Comune di Roma	(BOR) Progetto di riqualificazione ambientale di Borgo S. Spirito ed aree limitrofe nell'area della Basilica di S. Pietro in Vaticano	850.373.314
C 02.01.1.2	Comune di Roma	(RIS) Progetto di riqualificazione ambientale di Piazza Risorgimento ed aree limitrofe nell'area della Basilica di S. Pietro in Vaticano	1.990.687.212
C 02.01.1.3	Comune di Roma	(CON) Progetto di riqualificazione ambientale di via della Conciliazione ed aree limitrofe nell'area della Basilica di S. Pietro in Vaticano	557.260.280
C 02.02.2.2	Comune di Roma	"GIO": Progetto di riqualificazione ambientale di piazza S. Giovanni ed aree limitrofe nell'area della Basilica di San Giovanni	3.013.147.440
C 02.02.2.4	Comune di Roma	"MAR": Progetto di riqualificazione ambientale di piazza S. Maria Maggiore ed aree limitrofe nell'area della Basilica di San Giovanni	1.221.600.562
C 02.02.2.5	Comune di Roma	"CRO": Progetto di riqualificazione ambientale di piazza S. Croce in Gerusalemme ed aree limitrofe nell'area della Basilica di S. Giovanni	416.350.114

CODICE	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE
C 02.03.1.1	Comune di Roma	"PAO": Progetto di riqualificazione ambientale di piazzale S. Paolo ed aree limitrofe nell'area della Basilica di S. Paolo	1.945.859.664
C 02.04.1	Comune di Roma	Itinerari giubilari e storici. Contributi per la manutenzione e la riqualificazione delle sedi stradali e relative pertinenze	3.382.464.708
C 02.09	Comune di Roma	"ATT": Fornitura e posa in opera attrezzature temporeanee nelle aree dele Basilichie di S. Pietro, S. Giovanni e S. Paolo	1.844.768.100
C 06.01	Comune di Roma	Giardini di S. Giovanni e via Carlo Felice (Roma). Creazione di un giardino recintato ed aperto al pubblico	1.071.670.580
C 11.01.1	Comune di Roma	Area archeologica del Celio. Via S. Gregorio al Celio e mura perimetrali- Interventi di restauro e manutenzione	45.000.000
C 15.01	Comune di Roma	Parco di Colle Oppio (Roma). Restauro vegetazionale ed infrastrutturale.	304.016.760
C 18.03	Comune di Nettuno	Tutela ambientale di Torre Astura	1.232.589.240
C 19.01/b1	Regione Lazio	Risanamento Fosso Patatona. Ripascimento litorale/Trattamento acqua magra Focene e Ostia Litorale	2.201.010.772
C 19.01/b2	Regione Lazio	Risanamento affluenti del Fosso Patatona	1.010.426.885
C 19.01/b3	Regione Lazio	Trattamento acque canali di bonifica Tevere Agro Romano	77.338.469
D 13.01	Provincia di Roma	Parcheggio a raso e viabilità di accesso alla Stazione FS (Ciampino/Roma) Realizzazione del parcheggio e connessione viaria tra l'aeroporto e la stazione ferroviaria	380.380.000
D 13.07	Provincia di Roma	Parcheggio a raso - nodo di scambio (Ladispoli/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio della linea ferroviaria FM5 Roma - Ladispoli	191.022.558

CODICE	SOGGETTO BENEFICIARIO	DENOMINAZIONE INTERVENTO	MINORI OCCORRENZE FINANZIARIE
D 14.09	Provincia di Frosinone	Interventi di manutenzione e adeguamento della rete viaria provinciale interessata da itinerari turistico-religiosi (primo e secondo stralcio)	3.245.781.648
D 19.02	Ferrovie dello Stato	Interventi relativi a nodi di scambio, stazioni ferroviarie e "Passante dei Laghi"	2.032.525.000
D 21.01	Comune di Roma	Realizzazione tranvia tratto l.go Argentina-via del Plebiscito	76.544.020
E 01.14	AMA	Sede di zona ed aree intermedie attrzzate (Roma) Realizzazione di una sede di zona via Populonia	875.920.256
E 01.18	AMA	Sede di zona ed aree intermedie attrzzate (Roma) Potenziamento della sede di zona viale Tor di Quinto	488.788.744
E 01.24	AMA	Sede di zona ed aree intermedie attrzzate (Roma) Realizzazione dell'area intermedia attrezzata via di Torrevecchia	1.066.025.265
E 03.02/1	Comune di Roma	Lavori di straordinaria manutenzione ed adeguamento alle normative vigenti dell'edificio sito in viale Trastevere n. 18 Roma (ex Ufficio Contravvenzioni)	904.089.337
E 03.02/4	Comune di Roma	Lavori di straordinaria manutenzione, restauro ed adeguamento impianti di porzione del fabbricato "ex Istituto Luce" sito in piazza Cinecittà n. 11 (Roma) , da destinare a sede di Scuola del personale di Polizia Municipale	1.329.635.685
E 03.04.1	Comune di Roma	Completamento rete informatica ed acquisto apparecchiature elettroniche relative a software per le attività della Polizia municipale.	439.162.288
E 05.08	Comune di Fiumicino	Adeguamento del Porto Canale ai fini della sicurezza dell'accesso e per le funzioni di soccorso all'aeroporto	326.880.000
		TOTALE	**36.889.824.757**

ALLEGATO *B*

L.651/96 GRANDE GIUBILEO DEL 2000

Roma Capitale & Grandi Eventi

Riunione della Commissione del 29 luglio 1999 - modifiche ed integrazioni al Piano

Le modifiche al piano sono evidenziate da bordi.

Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
A 01 04	Centro di accoglienza per pellegrini anziani e disabili	IPAB "S.Margherita" - Roma	6.189.860.477	6.189.860.477		01/08/98	30/11/99	
			6.883.860.477	*6.883.860.477*	*0*			*INTEGRAZIONE DI L.694.000.000.*
A 01 14	Centro di prima accoglienza (ostello) e di assistenza sociale (Valmontone/Roma). Ristrutturazione dell'ex Villa Mazzoni	Provincia di Roma	1.688.672.000	1.688.672.000		01/09/98	01/09/99	
			15.532.217.300	*15.532.217.300*	*0*		*NOV 99*	*PROROGA LETT.D)*
A 01 16	Casa di accoglienza per anziani (Rocca Canterano/Roma) Recupero ex scuola elementare in disuso	Comune di Rocca Canterano	650.693.173	650.693.173		31/12/97	30/06/99	
			682.393.173	*682.393.173*	*0*			*INTEGRAZIONE DI L.31.500.000*
A 01 26/1	Progetto di ristrutturazione e completamento del complesso sito in via delle Isole	Ordine del SS.mo Salvatore di S. Brigida	2.349.442.000	2.349.442.000		01/09/98	01/10/99	
			0	*0*	*0*		*DIC 99*	*PROROGA LETT. D)*
A 01 30	Complesso Abbaziale di Farfa (Fara Sabina/Rieti) - Ristrutturazione e completamento funzionale	Ordine del SS. mo Salvatore di S. Brigida	700.000.000	700.000.000		01/06/99	01/12/99	
			919.200.000	*919.200.000*	*0*			*INTEGRAZIONE DI L.219.200.000*
A 04 01/1	Complesso Buon Pastore: Allestimento sede Casa Internazionale della Donna	Comune di Roma	2.200.000.000	2.200.000.000		01/08/99	01/12/99	
			0	*0*	*0*	*SETT 99*		*PROROGA LETT. C)*
A 07 07/b	Centro di accoglienza turistica ed ostello (Frascati/Roma). Ristrutturazione di un edificio da adibire a ostello	Comune di Frascati	560.000.000	420.000.000	140.000.000	01/03/99	01/12/99	
			0	*0*	*0*		*DIC: 99*	*PROROGA LETT. D)*

Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
A 07 11	Centro di accoglienza turistica (Tivoli/Roma) Recupero delle scuderie Estensi	Comune di Tivoli	1.750.000.000	1.050.000.000	700.000.000	01/02/99	01/11/99	
			1.455.790.049	*755.790.049*	*700.000.000*			*INTEGRAZIONE L.87.000.000*
A 07 12	Ostello della Gioventù (Manziana/Roma) Completamento della struttura con sopraelevazione dell'edificio	Comune di Manziana	500.000.000	375.000.000	125.000.000	01/01/98	01/12/98	
			558.000.000	*433.000.000*	*125.000.000*			*INTEGRAZIONE DI L.58.000.000.*
A 07 18	Ostello della Gioventù (Nettuno/Roma) Completamento della ristrutturazione dell'ex Istituto San Francesco e fornitura arredi	Comune di Nettuno	400.000.000	300.000.000	100.000.000	01/12/98	01/11/99	
			372.822.610	*272.822.610*	*0*		*DIC 99*	*PROROGA LETT. D)*
A 07 22	Ristrutturazione di una ala del Monastero Clarisse di Santa Rosa da Viterbo per accoglienza dei pellegrini	Monastero delle Clarisse di S. Rosa di Viterbo	1.167.077.495	834.077.495	333.000.000	01/06/97	01/10/99	
			0	*0*			*DIC-99*	*PROROGA LETT.D)*
A 07 23	Centro di accoglienza (Contigliano/Rieti) Ristrutturazione di Villa Franceschini	Comune di Contigliano	2.200.000.000	1.650.000.000	550.000.000	01/06/98	01/06/99	
			2.272.637.919	*1.722.637.919*	*550.000.000*			*INTEGRAZIONEL.72.637.919.*
A 07 32	Ostello della Gioventù (Campodimele/Latina) Recupero e riconversione ex edificio scolastico	Comune di Campodimele	298.250.000	206.250.000	92.000.000	01/06/97	01/06/99	
			367.000.000	*275.000.000*	*92.000.000*			*INTEGRAZIONE DI L.68.750.000*
A 07 37	Ostello della Gioventù (Sermoneta/Latina) Realizzazione	Comune di Sermoneta	1.342.010.873	942.010.873	400.000.000	01/09/97	01/07/99	
			1.502.010.873	*1.102.010.873*	*400.000.000*			*INTEGRAZIONE DI L.160.000.000*
A 07 41	Centro di accoglienza (Cisterna/Latina)	Comune di Cisterna	1.067.000.000	800.000.000	267.000.000	01/10/98	01/12/99	
			0	*0*	*0*	*OTT 99*		*PROROGA LETT.C)*
A 07 45	Ostello della gioventù (San Donato Val Comino/Frosinone)	Comune di San Donato Val Comino	1.084.160.500	799.380.500	284.780.000	31/07/97	01/06/99	
			1.115.308.500	*830.528.500*	*284.780.000*			*INTEGRAZIONE DI L.. 31.148.000*

Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
B 02 01/3	Area archeologica dei Fori Imperiali - Restauro e ripristino agibilità Torre delle Milizie.	Comune di Roma	2.322.277.175	2.322.277.175		01/09/98	01/12/99	
			2.644.297.175	*2.644.297.175*	*0*			*INTEGRAZIONE DI L.322.020.000*
B 03 02/1	Mura di Roma. Restauro P.ta S. Sebastiano, Arco di Druso, P.ta Latina, tratti di mura da Porta S. Sebastiano al Bastione Ardeatino	Comune di Roma	1.814.554.434	1.814.554.434		01/09/98	01/11/99	
			0	*0*	*0*		*DIC 99*	*PROROGA LETT.D)*
B 03 02/2	Mura di Roma. Interventi di manutenzione straordinaria e restauro tratti murari tra Porta S. Sebastiano e Porta Metronia	Comune di Roma	1.762.546.966	1.762.546.966		01/09/98	01/11/99	
			0	*0*	*0*		*DIC 99*	*PROROGA LETT.D)*
B 03 04/2	Mura di Roma. Interventi di manutenzione straordinaria e restauro di Porta Tiburtina e dei tratti di mura fino all'attraversamento ferroviario	Comune di Roma	1.393.736.250	1.393.736.250		01/09/98	01/11/99	
			0	*0*	*0*		*DIC 99*	*PROROGA LETT D)*
B 03 06	Mura di Roma. Restauro ed adeguamento della Porta del Popolo	Comune di Roma	1.730.751.732	1.730.751.732		01/07/98	01/10/99	
			0	*0*	*0*		*DIC 99*	*PROROGA LETT.D)*
B 03 07	Mura di Roma. Restauro, consolidamento, musealizzazione, ed adeguamento alle normative di sicurezza dell'edificio di Porta S. Pancrazio	Comune di Roma	1.035.658.460	1.035.658.460		01/06/98	30/11/99	
			0	*0*	*0*		*DIC 99*	*PROROGA LETT D)*
B 04 01	Palazzo delle Esposizioni (Roma) Restauro dell'edificio	Comune di Roma	1.420.974.575	1.420.974.575		01/10/98	30/09/99	
			0	*0*	*0*		*DIC 99*	*PROROGA LETT D)*
B 08 02	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimenti del "Corpo di fabbrica Farnesina, Medagliere"	Ministero per i Beni e le attività culturali	1.500.000.000	1.500.000.000		01/03/98	31/10/99	
			0	*0*	*0*		*DIC 99*	*PROROGA LETT. D)*
B 08 03	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Apertura della "Sezione Epigrafica": restauri e allestimenti	Ministero per i Beni e le attività culturali	2.146.765.526	2.146.765.526		01/03/98	31/10/99	
			0	*0*	*0*		*DIC 99*	*PROROGA LETT.D)*

Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
B 08 07	Museo Nazionale Romano, Terme di Diocleziano (Roma) Restauro ed allestimenti "Sezione epigrafica - Sale dei Capolavori"	Ministero per i Beni e le attività culturali	2.970.686.700	2.970.686.700		01/12/97	31/10/99	
			0	*0*	*0*		*DIC 99*	*PROROGA LETT.D)*
B 12 09	Domus sotto sede INPS (Roma) Restauro e sistemazione	Ministero per i Beni e le attività culturali	300.000.000	300.000.000		01/01/98	01/08/99	
			0	*0*	*0*		*DIC 99*	*PROROGA LETT.D)*
B 13 19	Chiesa S. Agnese in Agone	Ministero per i Beni e le attività culturali	1.072.494.418	1.072.494.418		01/03/98	31/08/99	
			0	*0*	*0*		*SETT 99*	*PROROGA LETT. D)*
B 13 27	Restauro, bonifica e rifacimento tetti 'Chiesa S. Eustachio (Roma)	Ministero per i Beni e le attività culturali	749.391.200	749.391.200		01/05/98	01/07/99	
			0	*0*	*0*		*SETT 99*	*PROROGA LETT.D)*
B 13 36	Chiesa di S. Andrea della Valle (Roma) Restauro degli affreschi della cupola	Ministero per i Beni e le attività culturali	1.300.000.000	1.300.000.000		01/03/98	01/12/99	
			1.463.173.000	*1.463.173.000*	*0*			*INTEGRAZIONE DI L.163.173.000*
B 13 56	Chiesa di S. Zotico - Catacombe (Roma) Scavo, restauro e valorizzazione	Ministero per i Beni e le attività culturali	1.000.000.000	1.000.000.000		01/03/98	01/11/99	
			0	*0*	*0*		*DIC 99*	*PROROGA LETT.D)*
B 13 79	Restauro dell'organo di Giovanni Corrado Verlè	Ordine Cistercense SS. Vincenzo e Anastasio	249.000.000	249.000.000		01/12/98	01/12/99	
			299.000.000	*299.000.000*	*0*			*INTEGRAZIONE DI L.50.000.000.*
B 13 80	Cappella S. Maria del Popolo	Ministero per i Beni e le attività culturali	800.000.000	800.000.000		gen.99	dic.99	
			855.000.000	*855.000.000*	*0*			*INTEGRAZIONE DI L.55.000.000*
B 16 16	Palatino - Foro Romano (Roma) Tempio di Romolo Completamento restauro	Ministero per i Beni e le attività culturali	2.243.463.530	2.243.463.530		01/03/98	01/10/99	
			0	*0*	*0*		*dic 99*	*PROROGA LETT.D)*

Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
B 18 06	Palazzo e Parco Chigi (Ariccia/Roma)	Comune di Ariccia	4.515.221.571	4.515.221.571		20/09/97	20/12/98	
			5.215.221.571	*5.215.221.571*	*0*			*INTEGRAZIONE DI L.700.000.000*
B 18 09	Villa Mondragone (Monte Porzio catone/Roma) 1° stralcio funzionale - Centro studi e documentazione con annessa foresteria	Università degli studi di Roma "Tor Vergata"	7.700.000.000	7.700.000.000		01/03/98	19/11/99	
			8.400.000.000	*8.400.000.000*	*0*			*INTEGRAZIONE DI L.700.000.000*
B 18 16	Rocca Abbaziale - itinerario benedettino (Subiaco/Roma) Restauro e recupero spazi per convegni e mostre	Provincia di Roma	741.881.223	741.881.223		01/07/98	01/10/99	
					0	*OTT/99*	*DIC/99*	*PROROGA LETT. C) E D)*
B 19 09	Chiesa della Collegiata (Valmontone/Roma) Restauro	Comune di Valmontone	548.829.313	548.829.313		01/09/98	01/04/99	
			601.829.313	*601.829.313*	*0*			*INTEGRAZIONE DI 53.000.000.*
B 19 10	Chiesa di Santa Maria Maggiore (Valmontone/Roma) Restauro	Comune di Valmontone	100.000.000	100.000.000		01/09/98	01/04/99	
			134.231.098	*134.231.098*	*0*			*INTEGRAZIONE DI L.34.231.098*
B 19 14	Risanamento e consolidamento della Parrocchia di S. Michele Arcangelo	Comune di Capena	764.429.110	764.429.110		01/03/98	30/06/99	
			914.429.110	*914.429.110*	*0*			*INTEGRAZIONE DI L.150.000.000*
B 19 26	Santuario di "Fonte Colombo" (Rieti) Sistemazione delle aree esterne	Comune di Rieti	1.404.721.814	1.404.721.814		01/09/98	01/10/99	
			1.450.721.814	*1.450.721.814*	*0*			*INTEGRAZIONE DI L.46.000.000*
B 19 31	Riqualificazione urbana del Borgo di Farfa e restauro del Monastero con riallestimento del Museo	Comune di Fara in Sabina	4.729.000.000	4.729.000.000		01/07/98	01/11/99	
			4.964.000.000	*4.964.000.000*	*0*			*INTEGRAZIONE DI L.235.000.000.*
B 19 53	Santa Maria Assunta (Atina/Frosinone) Restauro	Parrocchia Santa Maria Assunta	615.300.000	615.300.000		01/01/98	01/10/99	
			700.278.979	*700.278.979*	*0*			*INTEGRAZIONE DI L.84.978.979*

Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
B 19 72	Ampliamento della Chiesa in loc. Grunuolo facente parte della Parrocchia di S. Antonio	Comune di Santi Cosma e Damiano	60.000.000	60.000.000		01/01/98	01/01/99	
			71.877.000	*71.877.000*	*0*			*INTEGRAZIONE DI L.11.877.000*
B 19 74	Sistemazione copertura Chiesa di S. Lorenzo. Parrocchia S. Antonio	Comune di Santi Cosma e Damiano	40.000.000	40.000.000		01/01/98	01/01/99	
			50.557.000	*50.557.000*	*0*			*INTEGRAZIONE DI L.10.557.000*
B 20 01.7	Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale di Roma	Comune di Roma	1.000.000.000	1.000.000.000		01/10/98	01/01/01	
			0	*0*	*0*	*LUG 99*		*PROROGA LETT.C)*
B 20 01.8	Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale nella Provincia di Roma	Provincia di Roma	1.000.000.000	1.000.000.000		luglio 99	01/01/01	
B 20 01.8/A	*Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale nella Provincia di Roma espressioni artistiche ed attività di studio e ricerca storico-religiosa*		*750.000.000*	*750.000.000*	*0*			*DISAGGREGAZIONE DELL'INTERVENTO E CAMBIO TITOLO*
B 20 01.8/B	*Incentivi al miglioramento dell'offerta culturale nella Provincia di Roma-spettacoli folkloristici e popolari*		*250.000.000*	*250.000.000*	*0*			*DISAGRAGAZIONE DELL'INTERVENTO E CAMBIO TITOLO*
C 01 05	Indagini preliminari e restauro conservativo di Ponte Sisto	Comune di Roma	3.334.069.912	3.334.069.912		01/11/98	01/12/99	
			3.913.187.912	*3.913.187.912*	*0*			*INTEGRAZIONE DI L.579.118.000*
C 01 14	Via S.Gregorio, via G.Lanza, via Washington . Interventi di manutenzione ed arredo dei principali itinerari degli autobus turistici	Comune di Roma	8.205.315.736	8.205.315.736		01/07/98	01/09/99	
			0	*0*	*0*		*DIC 99*	*PROROGA LETT. D)*
C 01 19	Villa Borghese: Giardini Segreti, completamento degli interventi nei Padiglioni della Meridiana, dell'Uccelliera e restauro degli arredi architettonici esterni.	Comune di Roma	915.133.850	915.133.850		01/06/98	NOV 99	
			0	*0*	*0*		*DIC 99*	*PROROGA LETT.D)*
C 01 22/2	Villa Doria Pamphilj (Roma) Restauro e allestimento museale della Cascina Falsetti e deell'area annessa.	Comune di Roma	1.497.997.384	1.497.997.384		01/06/98	01/09/99	
			0	*0*	*0*		*DIC 99*	*PROROGA LETT. D)*

Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
C 01 30	Interventi di abbattimento delle barriere architettoniche relativi a percorsi ATAC e sedi stradali adiacenti	Comune di Roma	2.947.589.621	2.947.589.621		01/08/99	01/12/99	
			0	*0*	*0*	*NOV 99*	*DIC 2000*	*PROROGA LETT C) E D)*
C 02 01.1.1	"BOR": Progetto di riqualificazione ambientale di Borgo S. Spirito ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Pietro in Vaticano	Comune di Roma	4.005.117.306	4.005.117.306		01/05/99	01/12/99	
			3.154.743.992	*3.154.743.992*	*0*	*GIU 99*		*PROROGA LETT.C)*
C 02 01.1.3	"CON": Progetto di riqualificazione ambientale di via della Conciliazione ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Pietro in Vaticano	Comune di Roma	2.687.121.194	2.687.121.194		01/05/99	01/12/99	
			2.129.860.914	*2.129.860.914*	*0*	*GIU 99*		*PROROGA LETT.C)*
C 02 01/6	Infrastrutturazione urbana area stazione S. Pietro - Primo Lotto	Roma 2000	1.446.500.000	1.446.500.000		01/04/99	01/11/99	
			0	*0*	*0*			*CANCELLAZIONE PER ACCORPAMENTO DEGLI INTERVENTI C.02.01/6 E C.02.01/7 IN C.02.01/8*
C 02 01/7	Infrastrutturazione urbana area Stazione di S. Pietro (II Lotto)	Roma 2000 S.p.a.	10.540.000.000	10.540.000.000		01/01/98	01/03/99	
			0	*0*	*0*			*CANCELLAZIONE PER ACCORPAMENTO DEGLI INTERVENTI C.02.01/6 E C.02.01/7 IN C.02.01./8*
C 02 01/8	Infrastrutturazione urbana area Stazione di S.Pietro	Roma 2000 S.p.a.	11.986.500.000	11.986.500.000		31/07/99	31/12/99	
			0	*0*	*0*			*INSERIMENTO PER ACCORPAMENTO DEGLI INTERVENTI C.02.01/6 E C.02.01/7*
C 02 02.2.2	"GIO": Progetto di riqualificazione ambientale di piazza S. Giovanni ed aree limitrofe nell'area della basilica di S. Giovanni	Comune di Roma	9.932.494.000	9.932.494.000		01/05/99	01/12/99	
			0	*0*	*0*	*GIU 99*		*PROROGA LETTERA C)*
C 02 04.2	Contributo per interventi di manutenzione delle sedi stradali e relative pertinenze degli itinerari giubilari e storici, processioni e celebrazioni religiose	Comune di Roma	9.992.620.000	9.992.620.000		01/03/99	01/12/00	
			10.592.620.000	*10.592.620.000*	*0*			*INTEGRAZIONE DI L 600.000.000*

Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
C 03 02	Isole pedonali di piazza della Minerva (Roma) Programma di interventi di manutenzione, ristrutturazione di sedi stradali	Comune di Roma	405.668.350	405.668.350		01/09/98	01/07/99	
			0	*0*	*0*		*AGO 99*	*PROROGA LETT. D)*
C 03 04	Area pedonale del Colosseo e parte della via Sacra (Roma) Ristrutturazione della sede stradale	Comune di Roma	3.257.956.147	3.257.956.147		01/09/98	01/10/99	
			0	*0*	*0*		*NOV 99*	*PROROGA LETT. D)*
C 03 06	Incentivi per la manutenzione edilizia ed il decoro cittadino e parcheggi pertinenziali (primo stralcio)	Comune di Roma	92.000.000.000	92.000.000.000		01/10/98	01/12/99	
			97.000.000.000	*97.000.000.000*	*0*			*INTEGRAZIONE DI L.5.000.000.000.*
C 05 01/1	Lavori di recupero infrastrutturale e vegetazionale: giardini dei bastioni	Comune di Roma	3.299.321.550	3.299.321.550		01/04/99	01/11/99	
			0	*0*	*0*		*DIC 99*	*PROROGA LETT. D)*
C 05 01/2	Lavori di recupero infrastrutturale del fossato	Comune di Roma	1.653.791.396	1.653.791.396		MAR 99	01/11/99	
			0	*0*	*0*		*DIC 99*	*PROROGA LETT D)*
C 06 01	Giardini di San Giovanni e via Carlo Felice (Roma) Creazione di un giardino recintato ed aperto al pubblico	Comune di Roma	3.500.000.000	3.500.000.000		FEB.99	NOV.99	
			2.428.329.420	*2.428.329.420*	*0*		*DIC 99*	*INTEGRAZIONE DI L.505.256.000 E PROROGA LETT.D)*
C 08 01/1	Restauro del parco di Villa Borghese: Restauro dei Giardini Segreti	Comune di Roma	1.720.816.797	1.720.816.797		21/11/97	OTT.99	
			0	*0*	*0*		*NOV 99*	*PROROGA LETT D)*
C 08 01/5	Restauro del parco di Villa Borghese: Parco dei Daini	Comune di Roma	1.000.000.000	1.000.000.000		01/05/99	01/11/99	
			0	*0*	*0*	*LUG 99*		*PROROGA LETT C)*
C 09 01	Parco regionale suburbano dell'Appia Antica (Roma) Riqualificazione del comprensorio degli Acquedotti	Comune di Roma	3.340.856.382	3.340.856.382		01/07/98	01/08/99	
			3.392.736.382	*3.392.736.382*	*0*			*INTEGRAZIONE DI L.51.880.000*

Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
C 09 02/1	Riqualificazione dei parchi della Caffarella e degli Acquedotti (Appia Antica) Sistemazione del Parco della Caffarella (valle compresa tra la cartiera Latina ed il circo di Massenzio)	Comune di Roma	3.665.461.795	3.665.461.795		01/09/98	01/11/99	
			3.933.379.795	*3.933.379.795*	*0*			*INTEGRAZIONE DI L.267.918.000.*
C 11 02	Area archeologica del Celio. Casina dei Salvi consolidamento e restauro	Comune di Roma	2.645.869.551	2.645.869.551		01/05/98	01/09/99	
			3.123.581.551	*3.123.581.551*	*0*		*DIC 99*	*INTEGRAZIONE DI L.477.712.000 E PROROGA LETT.D)*
C 11 05	Recupero dell'area di S. Gregorio al Celio colle del Celio - recupero delle aree a verde di S. Gregorio al Celio, ex Antiquarium, villa Celimontana e S. Sisto Vecchio.	Comune di Roma	3.995.428.060	3.995.428.060		01/03/99	01/10/99	
			0	*0*	*0*		*DIC 99*	*PROROGA LETT. D)*
C 11 13	Chiesa dei SS. Giovanni e Paolo	Ministero per i Beni e le attività culturali	1.353.310.311	1.353.310.311		01/03/98	01/03/99	
			0	*0*	*0*		*SETT 99*	*PROROGA LETT.D)*
C 12 01	Villa Doria Pamphilj (Roma) Realizzazione della recinzione e sistemazioni a verde e recupero ambientale delle aree prospicienti la via Olimpica	Comune di Roma	3.300.000.000	3.300.000.000		01/05/99	01/12/99	
			0	*0*	*0*	*AGO 99*		*PROROGA LETTERA C)*
C 15 02	Parco di Colle Oppio (Roma) Restauro delle Esedre Centrali e dei nuclei minori delle Terme di Traiano.	Comune di Roma	1.640.667.730	1.640.667.730		01/10/98	01/11/99	
			0	*0*	*0*		*DIC 99*	*PROROGA LETT.D)*
C 18 03	Tutela ambientale di Torre Astura	Comune di Nettuno	6.000.000.000	6.000.000.000		01/12/98	01/11/99	
			4.767.410.760	*4.767.410.760*	*0*		*DIC 99*	*PROROGA LETT. D)*
D 09 01	Infrastrutturazione dell'area della Stazione Tiburtina (Roma) e nodo di interscambio	Ferrovie dello Stato	83.876.804.000	83.876.804.000		01/08/98	01/12/99	
			85.526.804.000	*85.526.804.000*	*0*			*INTEGRAZIONE DI L.1.650.000.000*
D 10 01/a	Autostrada Roma/Fiumicino Realizzazione terza corsia (lotto 2°)	ANAS	73.251.470.712	69.157.959.930	4.093.510.782	01/02/98	01/11/99	
			77.344.981.094	*73.251.470.312*	*4.093.510.782*			*INTEGRAZIONE DI 4.093.510.382.*

Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
D 10 01/b	Autostrada Roma/Fiumicino Realizzazione terza corsia (lotto 3°)	ANAS	16.748.529.382	16.571.810.164	176.719.218	01/02/98	01/11/99	
			16.842.971.397	*16.666.252.179*	*176.719.218*			*INTEGRAZIONE DI 94.442.015*
D 13 02	Parcheggio a raso per nodo di scambio (Colleferro/Roma) Realizzazione di un parcheggio a servizio del traffico locale sulla linea FM6 Roma - Cassino	Provincia di Roma	1.171.016.811	1.171.016.811		01/07/98	31/10/99	
			0	*0*	*0*		*NOV 99*	*PROROGA LETT.D)*
D 13 10	SP Casa Romana (Zagarolo, S.Cesareo/Roma) Ripristino della strada per l'accesso al nodo di scambio della stazione ferroviaria di Zagarolo	Provincia di Roma	2.407.911.646	2.407.911.646		01/09/98	30/11/99	
			2.481.348.366	*2.481.348.366*	*0*		*DIC 99*	*INTEGRAZIONE DI 73.436.720 E PROROGA TERMINI LETT. D)*
D 13 12	Collegamento tra la S.P. Nomentana - S.P. San Martino - via Vallagati (Monterotondo/Roma)	Provincia di Roma	5.331.794.000	5.331.794.000		01/11/98	01/11/99	
			5.951.794.000	*5.951.794.000*	*0*		*DIC-99*	*INTEGRAZIONE DI L.620.000.000 E PROROGA TERMINI LETT.D)*
D 14 01	SP Ardeatina (Roma) Manutenzione straordinaria dal Km 9+600 al Km 23+100 (Roma, Pomezia, Ardea)	Provincia di Roma	3.228.123.995	3.228.123.995		31/01/98	30/09/99	
			0	*0*	*0*		*OTT 99*	*PROROGA LETT. D)*
D 14 06	SP Settecamini (Guidonia/Roma) Raddoppio della sede stradale	Provincia di Roma	5.641.412.000	5.641.412.000		01/11/98	01/11/99	
			0	*0*	*0*		*DIC 99*	*PROROGA LETT.D)*
D 18 01/1	Potenziamento nodo Termini.	Comune di Roma	9.640.000.000	9.640.000.000		08/11/97	30/11/99	
			11.390.204.000	*11.390.204.000*	*0*			*INTEGRAZIONE DI L.1.750.204.000*
D 18 04	Ala Mazzoni - stazione Termini	Grandi Stazioni SPA	21.448.000.000	21.448.000.000		01/12/98	01/11/99	
			23.948.000.000	*23.948.000.000*	*0*			*INTEGRAZIONE 2.500.000.000.*
D 22 05	Area Grandi Eventi - Tor Vergata (Roma) - Collegamento Area Universitaria Via del Vermicino, tratto ASI Stazione FF.SS.	Provincia di Roma	3.394.000.000	3.394.000.000		01/06/99	01/04/00	
			4.094.000.000	*4.094.000.000*	*0*	*OTT-99*		*PROROGA LETT. C) INTEGRAZIONE FINANZIARIA L.700.000.000.*

Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
D 23 04/2	Realizzazione di parcheggi per autobus turistici (Roma) - Stazione Tiburtina	Metropark S.P.A.	1.568.300.000	1.568.300.000		01/07/99	01/12/99	
			0	*0*	*0*			*CAMBIO SOGGETTO BENEFICIARIO A FAVORE DELLE FERROVIE DELLO STATO*
E 01 08	Sedi di zona e aree intermedie attrezzate (Roma). Realizzazione di una sede di zona nell'area ex Mercati Generali.	AMA	2.488.635.291	1.788.635.291	700.000.000	01/12/98	01/11/99	
			2.841.715.257	*2.141.715.257*	*700.000.000*			*INTEGRAZIONE DI L.353.079.966*
E 01 30	Servizi igienici pubblici (Roma) Realizzazione e ristrutturazione delle attrezzature igieniche fisse.	AMA	12.996.098.118	12.996.098.118		01/01/99	30/11/99	
E 01 30/1	*Servizi igienici pubblici (Roma) Realizzazione e ristrutturazione delle attrezzature igieniche fisse.*		*5.466.098.118*	*5.466.098.118*				*DISAGGREGAZIONE DELL'INTEVENTO E.21.30*
E 01 30/2	*Servizi igienici permanenti. Acquisto, installazione e gestione di 120 bagni permanenti a servizio delle aree basilicali.*		*7.500.000.000*	*7.500.000.000*	*0*			*DISAGGREGAZIONE DELL'INTERVENTO E.01.30*
E 02 14	Servizi di prevenzione e tutela igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro (Lazio) Potenziamento e Informatizzazione	Regione Lazio	5.000.000.000	5.000.000.000		01/05/99	01/11/99	
			7.140.000.000	*7.140.000.000*	*0*	*LUGLIO 99*		*INTEGRAZIONE DI L.2.140.000.000 E PROROGA TERMINI LETT. C)*
E 03 02/1	Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti dell'edificio sito in viale Trastevere n. 18 Roma (ex Ufficio Contravvenzioni)	Comune di Roma	2.495.525.000	2.495.525.000		01/06/99	01/12/99	
			1.591.435.663	*1.591.435.663*	*0*			*INTEGRAZIONE DI L.710.039.000*
E 03 02/5	Lavori di rifacimento delle coperture e manutenzione della sala Riva dell'edificio di via della Consolazione n.4, Roma,sede del Comando del Corpo di Polizia Municipale	Comune di Roma	500.000.000	500.000.000		01/06/99	01/12/99	
			0	*0*	*0*	*SETT. 99*		*PROROGA LETTERA C)*
E 05 14	Infrastrutture - Costruzione caserma sede del Gruppo Aeroporti di Fiumicino	Ministero Interno	15.445.078.610	15.445.078.610		01/12/98	01/12/99	
			17.945.078.610	*17.945.078.610*	*0*			*INTEGRAZIONE DI L.2.500.000.000.*
E 05 32	Caserma CC P.zza Dante - Lavori di ristrutturazione (1° stralcio)	Ministero Interno	1.088.156.470	1.088.156.470		01/12/98	01/09/99	
			1.177.758.726	*1.177.758.726*	*0*			*INTEGRAZIONE DI 89.602.256*

Codice	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato	Risorse L. 651	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
E 05 35	Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma (Roma) - Manutenzione straordinaria	Ministero della Difesa - Arma dei Carabinieri	480.000.000	480.000.000		01/06/99	01/12/99	
			0	*0*	*0*			*CAMBIO SOGGETTO BENEFICIARIO A FAVORE DEL MINISTERO LL.PP. PROV. OO.PP. PER IL LAZIO*
F 04 1	Contributo per l'assolvimento dei compiti indicati al comma 4 dell'art. 1 della legge 23 dicembre n.651	Agenzia Romana per la preparazione del Giubileo	73.027.496.000	73.027.496.000				
			84.027.496.000	*84.027.496.000*	*0*			*INTEGRAZIONE DI L 11.000.000.000.*

ALLEGATO *C*

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

UFFICIO PER ROMA CAPITALE E GRANDI EVENTI

PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000 - EX LEGE 23 DICEMBRE 1996 N. 651

Riunione della Commissione per Roma Capitale del 29/07/99 - Elenco dei nuovi interventi

Codice	Titolo dell'intervento	Soggetto beneficiario del finanziamento	Costo Stimato (lire)	Risorse ex L. n. 651/96 (lire)	Altre risorse	Tempi lett. c)	Tempi lett. d)	Stato della progettazione (1)
D.22.07	Realizzazione rete elettrica MT-BT per il Grande incontro della Gioventù a Tor Vergata (I stralcio)	ENEL	2.500.000.000	2.500.000.000	-	nov. '99	apr. '00	5
A.01.33	Riqualificazione del Villaggio della Solidarietà (Roma) (I stralcio)	Confraternita del SS. Sacramento ed Anime Sante	700.000.000	700.000.000	-	sett . '99	dic. '99	5
A.01.34	Riqualificazione dell'Istituto Opera Don Calabria (Roma) da adibire a centro di accoglienza per le pololazioni del Terzo Mondo (I stralcio)	Congregazione dei Poveri Servi della Divina Provvidenza	700.000.000	700.000.000	-	sett. ' 99	dic. ' 99	5
		TOTALE	3.900.000.000	3.900.000.000	0			

(1) Stato della Progettazione : 3 Preliminare; 4 Definitiva; 5 Esecutiva

99A8668

DECRETO 5 agosto 1999.

Approvazione di ulteriori modificazioni ed integrazioni al piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio, ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 270, di cui alla deliberazione n. 11 del 19 maggio 1999 della commissione prevista dall'art. 2 della stessa legge.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
DELEGATO PER LE AREE URBANE
ROMA CAPITALE, GIUBILEO 2000

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1997, concernente «Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in località al di fuori del Lazio» pubblicato nel supplemento ordinario n. 218 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 22 ottobre 1997;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione della commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 del 10 novembre 1998 con il quale al Ministro dei lavori pubblici sono state delegate le funzioni in materia di aree urbane, Roma Capitale e Giubileo del 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998, recante: «Approvazione del piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio» pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1998, e successive modificazioni;

Vista la nota del 12 maggio 1999, con la quale l'INAIL ha comunicato l'elenco degli interventi da cancellare dal piano, motivando tale scelta, per quelli rubricati con numeri 6016, 7659 e 6030, con l'impossibilità di rispettare i termini giubilari e per quello rubricato con n. 6015, con la rinuncia dell'offerente alla vendita;

Vista la stessa nota in data 12 maggio 1999 con la quale l'INAIL medesimo ha chiesto di includere nel piano degli interventi, in sostituzione delle sopra accennate esclusioni, gli interventi rubricati con i numeri 6024, 6032 e 6038, già comunicati a questo ufficio in sede di originaria formulazione della proposta di piano, per i rispettivi nuovi importi indicati dallo stesso INAIL;

Considerato che la commissione, nella seduta del 19 maggio c. a., nell'esercizio del potere ad essa affidato dall'art. 1, comma 7 della legge n. 270/1997, ha ritenuto meritevole di approvazione la proposta di modifica del piano degli interventi INAIL, risultando comprovata, per i nuovi tre interventi, l'intervenuta intesa con i comuni nel cui ambito sono localizzati, nonché la loro coerenza e rilevanza rispetto alle finalità giubilari di cui alla legge n. 270/1997, ed all'uso post-giubilare ed ha, conseguentemente, recepito la proposta di inserimento nel piano dei predetti interventi, negli importi espressamente indicati dall'INAIL, sulla base di autonomi criteri di investimento e di gestione delle proprie risorse;

Vista la deliberazione n. 11/1999, adottata in data 19 maggio 1999 dalla commissione *ex* art. 2 della legge n. 270/1997;

Visto il parere favorevole n. 713, reso in data 25 giugno 1999, dalla conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 270/1997 sulla deliberazione n. 11/1999 della commissione di cui all'art. 2 della medesima legge;

Considerato che, nelle more dell'emanazione del decreto di approvazione della delibera in esame, a seguito della sopravvenuta indagine giudiziaria relativa all'impegno di fondi pubblici, la commissione ha ritenuto di riesaminare la propria delibera n. 11/1999 nella parte in cui sono stati inclusi nel piano gli interventi proposti dal soggetto titolare INAIL;

Considerato che, a seguito di tale riesame, effettuato nella seduta del 28 luglio 1999, la commissione è pervenuta alla determinazione di sospendere, in via provvisoria e cautelativa, la statuizione di cui sopra, informandone la competente procura della Repubblica al fine di acquisire indicazioni utili per le proprie definitive determinazioni;

Decreta:

1. A seguito dell'approvazione del quadro tecnico economico del progetto esecutivo e/o dell'espletamento della gara d'appalto, sono ridotte, per accertate minori occorrenze finanziarie, le assegnazioni relative agli interventi di cui all'allegato *A*, nella misura a fianco di ciascuno indicata e per un importo complessivo pari a L. 9.709.000.000.

2. Sono totalmente definanziati, a seguito dell'esito negativo del relativo procedimento di contestazione e messa in mora per un ammontare complessivo pari a L. 13.824.000.000, e per l'importo a fianco di ciascuno evidenziato gli interventi sotto indicati:

n. 198 - «Costruzione nuovo parcheggio bus turistici» localizzato a Napoli - L. 5.600.000.000;

n. 1676 «Parcheggio collegato alla stazione FF.SS. e parcheggio fra via Medici e via del Vascello e relativi servizi» localizzato a Udine - L. 1.400.000.000;

n. 3958 «Restauro e riorganizzazione funzionale dei 4 chiostri monumentali del tempio convento di S. Francesco d'Assisi da adibire a ricettività» localizzato a Brescia - L. 3.804.000.000;

n. 4741 «Sistemazione percorsi pedonali di congiunzione tra cattedrale Chiesa di S. Sebastiano e punto informazioni multimediale situato nel Palazzo comunale» localizzato a Massa L. 1.120.000.000;

n. 6523 «Trasformazione distributiva dell'immobile struttura ricettiva a basso costo» localizzato a Fabriano - L. 1.900.000.000.

3. Sono concessi ulteriori 10 giorni, a carattere ultimativo, ai destinatari della procedura di contestazione e messa in mora, di cui al comma 11 del decreto n. 202/RC del 1º giugno 1999, che non abbiano ancora inviato le proprie controdeduzioni all'ufficio Roma Capitale e grandi eventi.

4. Sono definanziati totalmente, a seguito della rinuncia al finanziamento espresso dai soggetti titolari e per un ammontare complessivo pari a L. 2.863.000.000, e per l'importo a fianco di ciascuno indicato i sotto indicati interventi:

n. 1313 «Opere di restauro ed adeguamento funzionale del convento S. Maria degli Angeli», localizzato a Montoro Superiore - L. 200.000.000;

n. 3362 «Opere relative al restauro dell'antico complesso architettonico» localizzato a Venezia - L. 2.663.000.000.

5. È assentita la riduzione da L. 8.800.000.000 a L. 7.000.000.000 del costo dell'intervento localizzato a Milano e rubricato col n. 5147 «Itinerari religiosi nella Città riqualificazione del sagrato della Basilica giubilare di S. Lorenzo Maggiore» e della relativa quota di cofinanziamento che passa da L. 4.400.000.000 a L. 3.500.000.000 ed è, conseguentemente, disposta la riduzione del finanziamento a carico della legge n. 270/1997 da L. 4.400.000.000 a L. 3.500.000.000 con un'economia pari a L. 900.000.000.

6. Sono parzialmente definanziati, a seguito di riprogrammazione dei rispettivi soggetti titolari, per un ammontare complessivo pari a L. 1.965.000.000, e per l'importo a fianco di ciascuno indicato i sotto indicati interventi:

n. 3018 «Accoglienza ai pellegrini diretti ai sacri monti al santuario ed ai luoghi di culto tradizionali» a Verbania, la cui assegnazione finanziaria è ridotta da L. 1.600.000.000 a L. 635.000.000, con un'economia pari a L. 965.000.000;

n. 3997 «Casa di accoglienza pellegrini disabili Breda» a Padova, la cui assegnazione finanziaria è ridotta da lire 4 miliardi a lire 3 miliardi, con un'economia pari a lire 1 miliardo.

7. È corretto l'errore materiale attinente all'importo dell'assegnazione finanziaria *ex lege* n. 270/1997 afferente l'intervento «Riqualificazione della struttura Istituto Don Orione appartenente alla provincia religiosa SS. Apostoli Pietro e Paolo dell'Opera di Don Orione» a Messina, rubricato col n. 616, per la cui realizzazione sono assentite L. 7.118.532.000 anziché L. 7.388.532.000, con una economia pari a L. 270.000.000.

8. Le risorse disponibili sono, pertanto rideterminate in complessive L. 30.029.058.167, pari alla somma dei seguenti importi:

L. 498.058.167 Risorse residue nella disponibilità della commissione;

L. 9.709.000.000 Risorse provenienti da ribassi d'asta e/o economie di stanziamento di cui al punto 1 del presente decreto;

L. 16.687.000.000 Risorse provenienti da definanziamenti totali di cui al punto 2 e 4 del presente decreto;

L. 3.135.000.000 Risorse provenienti da definanziamenti parziali di cui ai punti 5, 6 e 7 del presente decreto.

9. Sono cancellati dal piano, su richiesta del soggetto titolare e per l'importo a fianco di ciascuno indicato, i seguenti interventi, meglio indicato nell'allegato *B*:

n. 6015 INAIL Torino;

n. 6016 INAIL Sarzana;

n. 7659 INAIL Firenze;

n. 6030 INAIL San Benedetto Val di Sambro.

10. È sospesa, in via temporanea e cautelativa, la statuizione di cui al punto 10 della deliberazione n. 11/1999, nella parte in cui dispone l'inclusione nel piano dei seguenti interventi proposti dall'INAIL:

n. 6032 «Soc. Rover S.r.l. ora Pizzarotti immobiliare S.r.l. Bologna» - L. 51.360.000.000;

n. 6024 «Soc. Sparaco Spartaco S.p.a. Verona» - L. 40.866.000.000;

n. 6038 «Soc. Grandi lavori Fincosit S.p.a. Pisa» - L. 49.800.000.000.

11. Sono approvati i nuovi termini di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 1, comma 4, della legge n. 270/1997, come indicato nell'allegato *B*.

12. Sono inclusi nel piano, sulla base di ulteriori esigenze strategiche correlate all'armonizzazione del piano medesimo gli interventi indicati nell'allegato *C* per un importo complessivo di L. 24.827.000.000.

13. Restano pertanto nella disponibilità della commissione L. 5.201.358.167.

Roma, 5 agosto 1999

Il Ministro: MICHELI

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 1999
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 99

ALLEGATO *A*

Ufficio per Roma Capitale e Grandi Eventi

Riunione Commissione ex lege 270/97 del 19 maggio 1999

PROT.	COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)
459	Lavagna	GE	RESTAURO CONSERVATIVO TORRE DEI FIESCHI STRUTTURE E SERVIZI INFORMATIVI	COMUNE DI LAVAGNA	80.000.000
484	Aquileia	UD	INTERVENTI RIGUARDANTI LA RICETTIVITA' A BASSO COSTO RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO EX FONDAZIONE SISSUL	COMUNE DI AQUILEIA	136.000.000
489	Pisa	PI	CONVENTO DI SANTA CROCE IN FOSSABANDA INTERVENTO DI RESTAURO E RIUTILIZZO AD USO RICETTIVO ALBERGHIERO E AD USO PUBBLICO PER ATTIVITA' CULTURALI	COMUNE DI PISA	798.000.000
1408	Pescara	PE	RISTRUTTURAZIONE DI UN COMPLESSO RICETTIVO ESISTENTE VILLA IMMACOLATA IN LOCALITA' SAN SILVESTRO DI PESCARA	SEMINARIO ARCIVESCOVILE	420.000.000
1432	Padova	PD	COSTRUZIONE DI UN PERCORSO ATTREZZATO FRA LA STAZIONE FERROVIARIA E LA BASILICA DEL SANTO CON ABBATTIMENTO INTEGRALE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI	COMUNE DI PADOVA	143.000.000
1960	Mazara del Vallo	TP	RISTRUTTURAZIONE DELL'EX CONVENTO DI S.VENERANDA	DIOCESI DI MAZARA DEL VALLO	19.000.000

PROT.	COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)
2315/A	Riese Pio X	TV	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA BARCHESSA ZORZI PER IL RICAVO DI RICETTIVITA' A BASSO COSTO E RECUPERO DI BENE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER LA REALIZZ. DI AREA . LAVORI DI ULTIMAZIONE BARCHESSA ZORZI E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA	COMUNE DI RIESE PIO X	290.000.000
2558	Orio Litta	LO	RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLA EX CASCINA S. PIETRO GIA' GRANGIA DEI MONACI BENEDETTINI DI S.PIETRO	COMUNE DI ORIO LITTA	174.000.000
2839	Cagliari	CA	ANFITEATRO ROMANO - OPERE DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE	COMUNE DI CAGLIARI	850.000.000
2847/A	Cagliari	CA	RESTAURO CATTEDRALE E LOCALI ADIACENTI	ENTE DIOCESI CATTEDRALE DI CAGLIARI	633.000.000
2847/B	Cagliari	CA	RESTAURO LOCALI ADIACENTI LA CATTEDRALE IN VIA FOSSARIO	ENTE PARROCCHIA DI S. CECILIA	361.000.000
2847/C	Cagliari	CA	RESTAURO LOCALI ADIACENTI LA CATTEDRALE IN VICO DUOMO	SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI CAGLIARI	135.000.000
2848	Cagliari	CA	RESTAURO DELL'AUDITORIUM PIAZZA DETTORI	COMUNE DI CAGLIARI	260.000.000
3194	Firenze	FI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINO ORTICOLTURA E PARNASO	COMUNE DI FIRENZE	100.000.000

PROT.	COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)
3315	Firenze	FI	CHIESA DI S. M. NOVELLA E CHIOSTRI COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINTRUSIONE TVCC RIVELAZIONE INCENDIO E REALIZZAZIONE IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE E PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE	COMUNE DI FIRENZE	290.000.000
4104	L'Aquila	AQ	RESTAURO DEL COMPLESSO MONASTICO DI S. MARIA DI COLLEMAGGIO DA DESTINARE A CENTRO CULTURALE POLIFUNZIONALE	PROVINCIA DI L'AQUILA	348.000.000
4194	Firenze	FI	RIFACIMENTO CUCINA CENTRALIZZATA DELLA CENTRALE TERMICA E RELATIVE ATTREZZATURE NUOVI SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI DI VIA DEI BRUNI	COMUNE DI FIRENZE	110.000.000
4739	Massa Marittima	GR	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE AREE DI SOSTA E DELLA ACCESSIBILITA' AL CENTRO STORICO ED AL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA CATTEDRALE DI SAN CERBONE E MASSA MARITTIMA	COMUNE DI MASSA MARITTIMA	473.000.000
5484	Trieste	TS	LOCALI DI ACCOGLIENZA PER RISTORO CON ANNESSI SERVIZI IMPIANTISTICA E PERCORSI ATTREZZATI INTERNI ED ESTERNI CON ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA PER DISABILI	PARROCCHIA MARIA MADRE E REGINA	68.000.000

PROT.	COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)
5486	Trieste	TS	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA PROGETTO DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL COLLE DI MUGGIA VECCHIA E DEL SUO SANTUARIO	PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA	68.000.000
5492	Trieste	TS	CENTRO ACCOGLIENZA PELLEGRINI	COMUNE DI TRIESTE	70.000.000
5493	Trieste	TS	FORESTERIA PER I PELLEGRINI	COMUNE DI TRIESTE	180.000.000
5868	Bagno Di Romagna	FO	RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO CASA PER FERIE	IST. CLARISSE SS SACRAMENTO	58.000.000
5987	Bologna	BO	RESTAURO CONSOLIDAMENTO STATICO E RECUPERO FUNZIONALE DEL CENOBIO DI S. VITTORE AD USO DI ACCOGLIENZA RISTORO E LUOGO DI CULTO	CONGR. ORATORIO DI S. FILIPPO NERI	516.000.000
6122	Firenze	FI	SISTEMAZIONE SPAZIO URBANO ESTERNO DELL'AREA EX GASOMETRO	COMUNE DI FIRENZE	500.000.000
6220	Firenze	FI	VIDEO SICUREZZA PER I MONUMENTI FIORENTINI	COMUNE DI FIRENZE	230.000.000
6239	Bologna	BO	REALIZZAZIONE DI CASA ALBERGO PER ANZIANI	OPERA PIA DEI POVERI VERGOGNOSI	252.000.000
6413	Ascoli Piceno	AP	RECUPERO DEL COMPLESSO DI VILLA SGARIGLIA COME ALBERGO PENSIONE 1/2 STELLE	COMUNE DI ASCOLI PICENO	500.000.000

PROT.	COMUNE	PROV.	TITOLO	BENEFICIARIO	DISPONIBILITA' (minori occorrenze finanziarie)
6526	Fabriano	AN	CASA ALBERGO PER ACCOGLIENZA A BASSO COSTO	PROV. ITAL. CONGR. FRATELLI DI N. SIGNORA	370.000.000
6969	Spoleto	PG	PIANO GENERALE E PROGETTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E SENSORIALI LUNGO I PERCORSI E LE METE GIUBILARI NEL CENTRO STORICO DI SPOLETO	COMUNE DI SPOLETO	105.000.000
7258	Gubbio	PG	RITORNO ALL'ACROPOLI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE A SCALA URBANA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN ASCENSORE DA VIA XX SETTEMBRE AGLI ORTI DELLA CATTEDRALE	COMUNE DI GUBBIO	85.000.000
11622	Vercelli	VC	PALAZZO ARCIVESCOVILE DI VERCELLI RESTAURO CONSERVATIVO PER IL RECUPERO DEGLI AMBITI DESTINATI ALL'ARCHIVIO CAPITOLARE E BIBLIOTECA E AL MUSEO DEL TESORO DEL DUOMO	ARCIDIOCESI DI VERCELLI	567.000.000
13058	Alessandria	AL	REALIZZAZIONE DEL CENTRO PROVINCIALE DI ACCOGLIENZA DI S.MARIA DI CASTELLO	PROVINCIA DI ALESSANDRIA	520.000.000

Tot. Interventi	Tot. Disponibilità
33	**9.709.000.000**

ALLEGATO *B*

Riunione commissione ex lege n. 270/97 del 19 Maggio 1999

modifiche (*) degli interventi inclusi nel Piano degli Interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
198	AA - 52 - EL - M	Napoli	COSTRUZIONE NUOVO PARCHEGGIO BUS TURISTICI	MIN. TRASP. - NAVIGAZIONE D.G.A.C.	7.000.000.000	5.600.000.000	1.400.000.000			
					0	*0*	*0*			*CANCELLAZIONE DAL PIANO PER DEFINANZIAMENTO TOTALE*
206	AD - 11 - LA - M	Brindisi	RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE DELLA CHIESA DI S. MICHELE DETTA DELLE SCUOLE PIE PER ATTIVITA' CULTURALI	PARROCCHIA VISIT. GIOVANNI BATTISTA	1.061.000.000	195.000.000	866.000.000			
								30.07.99		*MODIFICA TERMINI LETTERA C)*
343	AC - 26 - FA - L	Ploaghe	SISTEMAZIONE STRUTTURA PER OSPITARE A BASSO COSTO PORTATORI DI HANDICAP	FONDAZIONE OPERA S. GIOVANNI BATTISTA	2.900.000.000	2.400.000.000	500.000.000			
								30/06/99		*MODIFICA TERMINI LETTERA C)*
474	AC - 26 - EC - L	Aquileia	INTERVENTI RIGUARDANTI IL SISTEMA DI GRANDI PARCHEGGI ATTI A FAVORIRE L'ACCESSO DEI PELLEGRINI AD ACQUILEIA ED ALLA BASILICA PARCHEGGIO DI DISSUASIONE LUNGO LA STATALE N 352	COMUNE DI AQUILEA	300.000.000	290.000.000	10.000.000			
								15.07.99	*30.10.99*	*MODIFICA TERMINI LETTERE C) e D)*
476	AA - 26 - EC - L	Aquileia	INTERVENTI RIGUARDANTI IL SISTEMA DEI GRANDI PARCHEGGI ATTI A FAVORIRE L'ACCESSO DEI PELLEGRINI AD AQUILEIA ED ALLA BASILICA PARCHEGGIO NEI PRESSI DEL NUOVO CENTRO VISITE DELLA SOPRINTENDENZA	COMUNE DI AQUILEIA	691.000.000	681.000.000	10.000.000			
								30.05.99	*30.10.99*	*MODIFICA TERMINI LETTERE C) e D)*

(*) Le modifiche al Piano sono evidenziate da bordi

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
477	AA - 26 - EC - L	Aquileia	INTERVENTI RIGUARDANTI IL SISTEMA DEI GRANDI PARCHEGGI ATTI A FAVORIRE L'ACCESSO DEI PELLEGRINI AD AQUILEIA ED ALLA BASILICA PARCHEGGIO NEI PRESSI DEL MUSEO NAZIONALE IN VIA CURIEL ANGOLO VIA JULIA AUGUSTA	COMUNE DI AQUILEIA	300.000.000	290.000.000	10.000.000			
								24.07.99	*30.10.99*	*MODIFICA TERMINI LETTERE C) e D)*
478	AA - 26 - EC - L	Aquileia	INTERVENTI RIGUARDANTI IL SISTEMA DEI GRANDI PARCHEGGI ATTI A FAVORIRE L'ACCESSO DEI PELLEGRINI AD AQUILEIA ED ALLA BASILICA PARCHEGGIO LUNGO LA VIA A. GRANDI	COMUNE DI AQUILEIA	280.000.000	270.000.000	10.000.000			
								10.6.1999	*30.10.1999*	*MODIFICA TERMINI LETTERE C) e D)*
616	AC - 51 - GA - M	Messina	RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA ISTITUTO DON ORIONE APPARTENENTE ALLA PROVINCIA RELIGIOSA SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO DELL'OPERA DI DON ORIONE	PROV. REL. SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO	8.233.532.000	7.388.532.000	845.000.000			
					7.963.532.000	*7.118.532.000*	*845.000.000*			*RIDUZIONE DEL FINANZIAMENTO DI £.270.000.000 PER ERRORE MATERIALE*
951	AA - 12 - EA - L	Codigoro	IL RECUPERO AMBIENTALE DEL COMPLESSO ABBAZIA DI POMPOSA	COMUNE DI CODIGORO	560.000.000	444.000.000	116.000.000			
								03.05.1999	*20.10.1999*	*MODIFICA TERMINI LETTERE C) e D)*
1221	AB - 26 - HA - L	Aquileia	SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO L'AGENZIA DI AQUILEIA	POSTE ITALIANE E. P.E. SEDE FRIULI V. G.	30.000.000	30.000.000	0			
								06.05.1999		*MODIFICA TERMINI LETTERA C)*
1313	AA - 26 - LA - B	Montoro Superiore	RESTAURO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CONVENTO DI S. MARIA DEGLI ANGELI	COMUNITA' MONTANA SERINESE SOLOFRANA	550.000.000	200.000.000	350.000.000			
					0	*0*	*0*			*CANCELLAZIONE DAL PIANO PER RINUNCIA ALL'INTERVENTO*
1457	AA - 14 - IA - B	Montemagno	RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO CONSERVATIVO DEI RESTI DELLA CHIESA ROMANICA DEI SS. VITTORE E CORONA	COMUNE DI MONTEMAGNO	317.000.000	260.000.000	57.000.000			
									31/10/99	*MODIFICA TERMINI LETTERA D)*

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
1589	AA - 12 - EA - L	Torino	RECUPERO E SISTEMAZIONE DEL SAGRATO DELLA BASILICA DI SUPERGA	COMUNE DI TORINO	4.320.000.000	4.320.000.000	0			
								10.05.1999		*MODIFICA TERMINI LETTERA C)*
1676	AA - 26 - EA - L	Udine	PARCHEGGIO COLLEGATO ALLA STAZIONE FF. SS. E PARCHEGGIO FRA VIA MEDICI E VIA DEL VASCELLO E RELATIVI SERVIZI	COMUNE DI UDINE	2.000.000.000	1.400.000.000	600.000.000			
					0	*0*	*0*			*CANCELLAZIONE DAL PIANO PER DEFINANZIAMENTO TOTALE*
1677	AC - 26 - EF - L	Udine	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON AMPLIAMENTO	PARROCCHIA S. PIO X	927.000.000	680.000.000	247.000.000			
								19/05/99	*31/10/99*	*MODIFICA TERMINI LETTERE C) E D)*
1716	AA - 26 - FH - L	Cervignano Del Friuli	REALIZZAZIONE DI UNA CASA PER FERIE FORESTERIA	COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI	550.000.000	412.000.000	138.000.000			
								19.03.1999	*14.09.1999*	*MODIFICA TERMINI LETTERE C) e D)*
2128	AA - 26 - FD - M	Serra San Bruno	COMPLETAMENTO IMMOBILE DA ADIBIRE ALL'ACCOGLIENZA DEI PELLEGRINI	COMUNE DI SERRA SAN BRUNO	2.625.000.000	500.000.000	2.125.000.000			
								20.05.1999		*MODIFICA DEI TERMINI LETTERA C)*
2280	AA - 26 - EA - L	Prato	INSTALLAZIONE DI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI NEL CENTRO STORICO	COMUNE DI PRATO	175.000.000	75.000.000	100.000.000			
								31.07.1999	*30.11.1999*	*MODIFICA DEI TERMINI LETTERE C) e D)*
2559/ B	AA - 12 - IA - M	Castell'Arquato	SISTEMAZIONE DELLA PARTE ESTERNA DELL'EDIFICIO	COMUNE DI CASTELL'ARQUATO	312.000.000	172.000.000	140.000.000			
									30.10.1999	*MODIFICA DEI TERMINI LETTERA D)*
2662	AA - 12 - FD - L	Rocchetta Tanaro	RECUPERO E RIUSO DELLA EX FATTORIA MARCHESI INCISA DELLA ROCCHETTA	AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ROCCHETTA TANARO	1.500.000.000	1.500.000.000	0			
									31/10/99	*MODIFICA TERMINI LETTERA D)*
2918	AA - 41 - IA - B	Milano	RESTAURO DELLA CRIPTA DI S. GIOVANNI IN CONCA	SOPRINTENDENZA A. DELLA LOMBARDIA	700.000.000	700.000.000	0			
								16/03/99		*MODIFICA TERMINI LETTERA C)*

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
3018	AC - 31 - FD - L	Verbania	ACCOGLIENZA AI PELLEGRINI DIRETTI AI SACRI MONTI AI SANTUARI ED AI LUOGHI DI CULTO TRADIZIONALI	OPERA DIOCESANA DELLA PRESERVAZIONE DELLA FEDE	3.827.000.000	1.600.000.000	2.227.000.000			
					2.862.000.000	*635.000.000*	*2.227.000.000*			*RIDUZIONE DEL FINANZIAMENTO DI £. 965.000.000*
3172	AD - 22 - EA - L	Loreto	PARCHEGGIO SCALA SANTA	SOPRINTENDENZA B.A.A. PER LE MARCHE	640.000.000	640.000.000	0			
								20.05.1999	*30.10.1999*	*MODIFICA TERMINI LETTERE C) e D)*
3362	AC - 41 - LA - B	Venezia	OPERE RELATIVE AL RESTAURO DELL'ANTICO COMPLESSO ARCHITETTONICO	CONGREGAZIONE ARMENA MECHITARISTA	5.313.000.000	2.663.000.000	2.650.000.000			
										CANCELLAZIONE DAL PIANO PER RINUNCIA ALL'INTERVENTO
3731	AA - 11 - LA - B	Taranto	CENTRO COMUNALE DI ACCOGLIENZA ED OSPITALITA' NELL'EX CONVENTO DEI CAPPUCCINI	COMUNE DI TARANTO	3.767.000.000	2.198.000.000	1.569.000.000			
								30.05.1999	*30.10.1999*	*MODIFICA TERMINI LETTERE C) e D)*
3768	AC - 26 - GB - M	Domodossola	RISTRUTTURAZIONE CENTRO DI SPIRITUALITA' ROSMINIANA	PROV. ITALIANA DI S. MAURIZIO DELL'ISTITUTO DELLA CARITA'	723.000.000	623.000.000	100.000.000			
								14/04/1999	*11/10/1999*	*MODIFICA TERMINI LETTERE C) e D)*
3902	AA - 11 - EE - L	Ginosa	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO COMUNALE DI PRIMA ACCOGLIENZA CON SERVIZI RISTORAZIONE PRESIDIO SANITARIO	COMUNE DI GINOSA	303.965.000	203.965.000	100.000.000			
									31/10/99	*MODIFICA TERMINI LETTERA D)*
3958	AC - 41 - GA - B	Brescia	RESTAURO E RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEI 4 CHIOSTRI MONUMENTALI DEL TEMPIO CONVENTO DI S. FRANCESCO D'ASSISI DA ADIBIRE A RICETTIVITA'	COMUNITA' FRATI MINORI CONVENTUALI	4.304.000.000	3.804.000.000	500.000.000			
					0	*0*	*0*			*CANCELLAZIONE DAL PIANO PER DEFINANZIAMENTO TOTALE*
3997	AA - 23 - HC - M	Padova	CASA DI ACCOGLIENZA PELLEGRINI DISABILI BREDA	PIA FONDAZIONE V. S. BREDA	10.000.000.000	4.000.000.000	6.000.000.000			
					9.000.000.000	*3.000.000.000*	*6.000.000.000*			*RIDUZIONE DEL FINANZIAMENTO DI £.1.000.000.000*
4196	AA - 41 - EG - L	Firenze	SERVIZI IGIENICI PUBBLICI	COMUNE DI FIRENZE	1.567.000.000	1.395.000.000	172.000.000			
								22/05/1999		*MODIFICA TERMINE LETTERA C)*

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan- ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
4739	AA - 26 - EA - M	Massa Marittima	RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE AREE DI SOSTA E DELLA ACCESSIBILITA' AL CENTRO STORICO ED AL COMPLESSO MONUMENTALE DELLA CATTEDRALE DI SAN CERBONE E MASSA MARITTIMA	COMUNE DI MASSA MARITTIMA	4.219.000.000	1.700.000.000	2.519.000.000			
								14/04/1999		*MODIFICA TERMINI LETTERA C)*
4741	AA - 12 - EE - M	Massa	SISTEMAZIONE PERCORSI PEDONALI DI CONGIUNZIONE TRA CATTEDRALE CHIESA DI SAN SEBASTIANO E PUNTO INFORMAZIONI MULTIMEDIALE SITUATO NEL PALAZZO COMUNALE	COMUNE DI MASSA	2.800.000.000	1.120.000.000	1.680.000.000			
					0	*0*	*0*			*CANCELLAZIONE DAL PIANO PER DEFINANZIAMENTO TOTALE*
4817	AA - 14 - IA - M	Gorizia	MUSEO DELL'ARCIDIOCESI E DEL TESORO DI AQUILEIA	COMUNE DI GORIZIA	4.470.000.000	4.470.000.000	0			
								31/05/99		*MODIFICA TERMINI LETTERA C)*
4847	AA - 11 - EA - M	Mercogliano	REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA USCITA CASELLO AUTOSTRADALE AVELLINO OVEST DA DESTINARE A PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL FLUSSO DEI PELLEGRINI	COMUNE DI MERCOGLIANO	225.000.000	225.000.000	0			
								08/03/1999		*MODIFICA TERMINI LETTERA C)*
4886	AA - 13 - IA - M	Monte Colombo	RECUPERO DELLE MURA DEL CASTELLO DI SAN SAVINO	COMUNE DI MONTECOLOMBO	800.000.000	588.000.000	212.000.000			
									31/10/99	*MODIFICA TERMINI LETTERA D)*
4949	AC - 41 - GA - B	Venezia	ADEGUAMENTO A NORMA DEI LOCALI	PARROCCHIA S. CRISTOFORO	236.000.000	206.000.000	30.000.000			
								30/05/1999	*31/10/1999*	*MODIFCA TERMINI LETTERE C) e D)*
4976	AA - 14 - EH - L	Viggiano	REALIZZAZIONE DI UN PRONTO SOCCORSO E DI UN'AREA ATTREZZATA PER LA SOSTA DENOMINATA ORTO DELLA MADONNA.	COMUNE DI VIGGIANO	2.540.000.000	1.340.000.000	1.200.000.000			
								06/05/1999	*31/10/1999*	*MODIFICA TERMINI LETTERE C) e D)*
5147	AA - 41 - IA - B	Milano	ITINERARI RELIGIOSI NELLA CITTA' - RIQUALIFICAZIONE DEL SAGRATO DELLA BASILICA GIUBILARE DI S. LORENZO MAGGIORE	COMUNE DI MILANO	8.800.000.000	4.400.000.000	4.400.000.000			
					7.000.000.000	*3.500.000.000*	*3.500.000.000*			*RIDUZIONE DEL FINANZIAMENTO E RIDUZIONE DEL COFINANZIAMENTO*

N° Prot.	Codice Urcge	Comune di Localizzazione	Titolo dell'Intervento	Soggetto beneficiario	Costo Stimato	Finan-ziamento attrib.	Altre Fonti Finanz.	Termini Let. c)	Termini Let. d)	Note
5167	AA - 41 - EA - L	Milano	RISTRUTTURAZIONE P.LE CADORNA	COMUNE DI MILANO	6.400.000.000	3.099.000.000	3.301.000.000			
								29/04/99		*MODIFICA TERMINI LETTERA C)*
5768	AC - 23 - FB - L	Monselice	OSTELLO S. GIACOMO	PROV. FRATI MINORI S. FRANCESCO	280.000.000	250.000.000	30.000.000			
									31/10/99	*MODIFICA TERMINI LETTERA D)*
5868	AD - 12 - GB - B	Bagno Di Romagna	RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO CASA PER FERIE	IST. CLARISSE SS SACRAMENTO	1.546.000.000	1.346.000.000	200.000.000			
								20/01/99		*MODIFICA TERMINI LETTERA C)*
5869/C	AC - 26 - FD - B	Ceranesi	AUDITORIUM - PIAZZALE SOSTA AUTOMEZZI	SANTUARIO N. S. DELLA GUARDIA	2.456.000.000	1.681.000.000	775.000.000			
								15/05/1999		*MODIFICA TERMINI LETTERA C)*
6015	CA - 12 - NC - M	Torino	INAIL 2000 PROT. 7590	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI	23.000.000.000	0	23.000.000.000			
					0	*0*	*0*			*CANCELLAZIONE DAL PIANO SU PROPOSTA DELL'ENTE TITOLARE*
6016	CA - 12 - NC - M	Sarzana	INAIL 2000 PROT. 7483	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI	12.000.000.000	0	12.000.000.000			
					0	*0*	*0*			*CANCELLAZIONE DAL PIANO SU PROPOSTA DELL'ENTE TITOLARE*
6030	CA - 14 - ND - M	San Benedetto Val Di Sambro	INAIL 2000 PROT 7718	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI	25.000.000.000	0	25.000.000.000			
					0	*0*	*0*			*CANCELLAZIONE DAL PIANO SU PROPOSTA DELL' ENTE TITOLARE*
6523	AC - 14 - FD - M	Fabriano	TRASFORMAZIONE DISTRIBUTIVA DELL'IMMOBILE - STRUTTURA RICETTIVA A BASSO COSTO	SEMINARIO VESCOVILE	2.400.000.000	1.900.000.000	500.000.000			
					0	*0*	*0*			*CANCELLAZIONE DAL PIANO PER DEFINANZIAMENTO TOTALE*
7659	CA - 41 - NC - M	Firenze	INAIL 2000 PROT. 7780	I.N.A.I.L. IST. NAZ. ASSIC. INFORTUNI	47.000.000.000	0	47.000.000.000			
					0	*0*	*0*			*CANCELLAZIONE DAL PIANO SU PROPOSTA DELL'ENTE TITOLARE*

ALLEGATO C

NUOVI INTERVENTI INCLUSI NEL PIANO DALLA COMMISSIONE EX ART, 2 LEGGE 270/97 NELLA RIUNIONE DEL 19 MAGGIO 1999

PROT	COD. URCGE				COMUNE	PROV	TITOLO DELL'INTERVENTO	SOGGETTO BENEFICIARIO	UTILIZZO POST GIUBILARE	COSTO STIMATO	FINANZIAMENTO ATTRIBUITO	ALTRE FONTI FINANZIARIE	PERF. TEMPI AMMINISTRATIVI	PIENA FUNZIONALITA OPERA
203	AA	26	IA	B	Ospedaletto Lodigiano	LO	RECUPERO DEL NOVIZIATO COME OSTELLO FABBRICATO DEL 1152 CITATO GIA' ECCLESIA IPSIUS HOSPITALIS	COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO	Scuole, centri studi, ricerche e documentazione, strutture universitarie e relativi servizi	2750	2000	750	24-apr-99	27-ott-99
876	AA	12	LA	L	Bonassola	SP	LAVORI DI RISANAMENTO E RESTAURO DELL'ORATORIO DI SAN ROCCO IN MONTARETTO COMUNE DI BONASSOLA	COMUNE DI BONASSOLA	Aree di visita culturale e/o parchi archeologici	320	320	0	15-giu-99	30-ott-99
928	AC	11	GA	L	Venosa	PZ	RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO CHIESA CONVENTO DI S. MARIA IN MONTALTO	CURIA VESCOVILE		3000	3000	0	01-lug-99	30-ott-99
2388	AC	14	GA	M	Bisignano	CS	CONSOLIDAMENTO RECUPERO E RESTAURO DELL'IMPIANTO CONVENTUALE DEL BEATO UMILE E SISTEMAZIONE DELLO SPAZIO ANTISTANTE	ORDINI FRATI MINORI BEATO UMILE DI BISIGNANO	Centri sociali e di accoglienza	2400	2000	400	01-lug-99	30-ott-99
2396	AA	14	FD	M	Romagnese	PV	ATTREZZATURE TURISTICO RICETTIVE IN LOCALITA' CASA CASARINI DI ROMAGNESE	COMUNE DI ROMAGNESE	Ricettività a basso costo, 1-2 stelle	1950	1100	850	01-lug-99	30-ott-99
2771	AC	12	GA	L	Sansepolcro	AR	RECUPERO E ADEGUAMENTO DI VECCHIO FABBRICATO GIA' DESTINATO AD ALBERGO IN CASA FRANCESCANA PER L'ACCOGLIENZA	PROVINCIA TOSCANA DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI		400	400	0	30-giu-99	31-ott-99
2832	AC	12	GA	B	Poppi	AR	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE NEL SACRO EREMO DI CAMALDOLI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA	CASA GENERALIZIA CONGR. DEGLI EREMITI CAMALDOLESI	Ricettività in comunità religiose	937	787	150	30-giu-99	20-ott-99
2842	AA	26	HA	L	Cagliari	CA	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	COMUNE DI CAGLIARI	Ricettività per disabili e categorie disagiate	1180	1180	0	01-lug-99	30-ott-99
3131	AA	26	FD	M	Venafro	IS	RECUPERO DELL'EX CONVENTO SAN FRANCESCO PER PRESIDIO TURISTICO RELIGIOSO E CENTRO DI ACCOGLIENZA PER IL GIUBILEO DEL 2000	COMUNE DI VENAFRO	Centri culturali, sale convegni, biblioteche e relativi servizi	2000	2000	0	01-lug-99	31-ott-99
3258	AC	26	GD	B	Caltanissetta	CL	DA HOTEL A CASA ALBERGO PER ANZIANI E SACERDOTI LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE COMPLETAMENTO FINALE FONDAZIONE MAZZONE	FONDAZIONE CARLO MAZZONE	Ricettività in comunità religiose	2350	2000	350	01-lug-99	31-ott-99
3387	AC	26	GA	B	Prato	PO	RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO IGIENICO SANITARIO DI PORZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE FRANCESCANO DEL XIII SECOLO	PARROCCHIA DI S. DONATO IN S. FRANCESCO	Ricettività in comunità religiose	742	350	392	30-mar-99	30-ott-99
3684	AC	12	FB	L	Carrodano	SP	RIADATTAMENTO DEL FABBRICATO DEL DISMESSO C. D. U. E TRASFORMAZIONE IN RICETTIVITA' ESCLUSIVAMENTE PER PERSONE CON RIDOTTA O IMPEDITA CAPACITA' MOTORIA O SENSORIALE	ENTE PARROCCHIA S. FELICITA	Ricettività a basso costo, 1-2 stelle	1000	1000	0	30-giu-99	31-ott-99
3998	AC	14	GC	M	Santa Giustina	BL	SISTEMAZIONE A VERDE ATTREZZATO DELL'AREA ESTERNA DI PERTINENZA DEL CENTRO PAPA LUCIANI CON L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	CENTRO DI SPIRITUALITA' E CULTURA PAPA LUCIANI	Aree verdi attrezzate e/o parchi pubblici, visite naturalistiche	330	180	150	20-giu-99	31-ott-99
4334	AE	12	EL	M	Santa Giustina	BL	ADEGUATAMENTO DELLE DUE SALE CONFERENZE ALLE NORMATIVE PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E DI PUBBLICI SPETTACOLI	CENTRO DI SPIRITUALITA E CULTURA' PAPA LUCIANI	Centri culturali, sale convegni, biblioteche e relativi servizi	230	180	50	20-giu-99	31-ott-99

PROT	COD. URCGE	COMUNE	PROV	TITOLO DELL'INTERVENTO	SOGGETTO BENEFICIARIO	UTILIZZO POST GIUBILARE	COSTO STIMATO	FINANZIAMENTO ATTRIBUITO	ALTRE FONTI FINANZIARIE	PERF.TEMPI AMMINISTRATIVI	PIENA FUNZIONALITA OPERA
4808	AA 11 EA M	Mercogliano	AV	RIQUALIFICAZIONE URBANA AREA A VALLE DEL VIALE DI SAN MODESTINO PER REALIZZARE UN'AREA DI INTERSCAMBIO TRA TRASPORTO PRIVATO E NAVETTE PUBBLICHE DI COLLEGAMENTO AL SANTUARIO DI MONTEVERGINE ED ANNESSO PARCHEGGIO PUBBLICO	COMUNE DI MERCOGLIANO	Servizi di trasporto pubblico, navette	2080	2080	0	01-lug-99	31-ott-99
4862	AC 14 LA L	Crotone	KR	COMPLETAMENTO RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA BASILICA MINORE SANTUARIO BEATA VERGINE DI CAPO COLONNA	ENTE DIOCESI CROTONE SANTA SEVERINA	Beni monumentali, di carattere culturale, ambientale o religioso e relativi servizi - recupero	1350	1350	0	30-giu-99	31-ott-99
5552	AD 12 IA B	Cremolino	AL	RESTAURO DEL PAVIMENTO DEL SANTUARIO DELLA BRUCETA	PARROCCHIA DI N.S. DEL CARMINE CREMOLINO	Luoghi o edifici di culto e/o di uso religioso e relativi servizi	2820	2500	320	26-apr-99	31-ott-99
6024	CA 41 NC M	Verona	VR	INAIL 2000 PROT. 7538 OFFERENTE SPARACO SPARTACO SPA VERONA	I.N.A.I.L. ISTIT. NAZ. PER L'ASSIC. CONTRO GLI INF	Ricettività per giovani e/o casa dello studente	40866	0	40866	30-set-97	31-ott-99
6032	CA 53 NB M	Bologna	BO	I.N.A.I.L. 2000 PROT. 7681 OFFERENTE ROVER EST SRL BOLOGNA	I.N.A.I.L. ISTIT. NAZ. PER L'ASSIC. CONTRO GLI INF	Ricettività a basso costo, 1-2 stelle	51360	0	51360	01-apr-98	31-ago-99
6038	CA 12 NC M	Pisa	PI	INAIL 2000 PROT. 7554 OFFERENTE GRANDI LAVORI FINCOSIT PISA	I.N.A.I.L. ISTIT. NAZ. PER L'ASSIC. CONTRO GLI INF	Ricettività per giovani e/o casa dello studente	49800	0	49800	30-apr-98	30-set-99
6306	AA 22 LA B	Loreto	AN	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEGLI AMBIENTI NEL SOTTOTETTO DEL CORPO LATERALE DEL PALAZZO ILLIRICO DA DESTINARSI AD ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTON	Beni monumentali, di carattere culturale, ambientale o religioso e relativi servizi - recupero	1000	1000	0	30-giu-99	27-ott-99
6553	AC 21 ED M	Assisi	PG	G.AUDI.U.M. GIUBILEO ALL'AUDITORIO DELLA CITTADELLA PER L'UNIVERSALITA' DELLE ARTI DELLA CULTURA E DELLA MUSICA	PRO CIVITATE CHRISTIANA	Centri culturali, sale convegni, biblioteche e relativi servizi	1400	1400	0	30-apr-99	18-ott-99

99A8669

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 ottobre 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istituitivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile Club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto ministeriale 1998/11772 del 29 gennaio 1998 con cui vengono delegati i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota n. 8971 del 1° ottobre 1999 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Roma ha comunicato che il dirigente dell'ufficio provinciale A.C.I. di Roma ha segnalato che nei giorni 24 e 27 settembre u.s., a causa di interventi sul sistema informatico, l'ufficio ha chiuso gli sportelli al pubblico per l'intera giornata e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Roma in data 24 e 27 settembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 1999

p. *Il direttore regionale:* PITTELLI

99A8670

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 5 agosto 1999.

Fissazione dei termini per la stipula dei protocolli d'intesa per l'attuazione dei contratti di quartiere.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, ed in particolare l'art. 2, primo comma, lettera *f)*, che consente l'attuazione di programmi sperimentali di edilizia residenziale sovvenzionata;

Vista la delibera CIPE 10 gennaio 1995 che al punto 4 detta specifiche disposizioni per gli interventi costruttivi con finalità sperimentali prevedendo che per la realizzazione di detti interventi il segretario generale del C.E.R. proceda alla stipula di protocolli d'intesa con le regioni e i comuni interessati;

Visto il decreto del Ministro del lavori pubblici n. 238 del 22 ottobre 1997 di approvazione del bando di gara relativo al finanziamento di interventi sperimentali nel settore dell'edilizia residenziale sovvenzionata da realizzare nell'ambito di programmi di recupero urbani denominati contratti di quartiere, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1997 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 gennaio 1998, n. 24;

Visto l'art. 2, comma 7, del bando di gara che prevede che a decorrere dalla data di stipula del protocollo d'intesa, il comune prescelto disponga di centottanta giorni per redigere ed approvare il progetto esecutivo, pena la decadenza del finanziamento;

Visto l'art. 6, comma 2, del bando di gara che dispone, tra l'altro, che il segretario generale del C.E.R., entro quarantacinque giorni dalla data del protocollo d'intesa, stipuli, con i comuni selezionati, le convenzioni per l'assegnazione dei fondi destinati all'attuazione degli interventi sperimentali di edilizia sovvenzionata compresi nell'ambito dei contratti di quartiere;

Visto il decreto ministeriale n. 191 in data 25 febbraio 1999, registrato dall'ufficio centrale di bilancio al n. 47 in data 26 marzo 1999, che ha reso esecutivi i risultati della procedura di selezione effettuata dal comitato esecutivo del C.E.R. nella seduta del 29 gennaio 1999, a seguito della quale è stata approvata la graduatoria delle proposte di contratto di quartiere;

Considerato che il decreto ministeriale n. 191 sopra citato è stato affisso in copia conforme all'albo del Ministero dei lavori pubblici dal 1° al 30 aprile 1999, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del bando di gara;

Vista la nota in data 24 marzo 1999. prot. n. 308, con la quale sono state trasmesse. ai comuni selezionati ammessi al finanziamento, copie conformi degli schemi tipo del protocollo d'intesa. dell'accordo di programma e della convenzione da stipularsi per i programmi di sperimentazione;

Visto l'art. 12, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 136, che destina i contributi di cui all'art. 128 del testo unico approva con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non utilizzati alla data di entrata in vigore della legge medesima, al finanziamento dei contratti di quartiere da individuare in relazione alle esigenze finanziarie, occupazionali e socio-economiche da parte del comitato esecutivo del C.E.R.;

Visto il decreto ministeriale n. 775 in data 23 giugno 1999, registrato dall'ufficio centrale del bilancio al n. 140 in data 19 luglio 1999, che ha reso esecutiva la delibera del comitato esecutivo del C.E.R. del 29 gennaio 1999 in base alla quale sono state individuate le proposte di contratto di quartiere dei comuni di Firenze, Milano, Venezia, Catania, Bovezzo (Brescia), Civitavecchia (Roma), Acquiterme (Alessandria), Cerea (Verona) e Sassari, da finanziare con i contributi resi disponibili dall'art. 12, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 136, nonché con le somme derivanti dai ribassi d'asta conseguiti nelle gare d'appalto dei lavori relativi ai contratti di quartiere finanziati ai sensi della legge n. 662/1996, art. 2, comma 63;

Considerato che è conforme al pubblico interesse la sollecita utilizzazione dei finanziamenti, anche per finalità occupazionali. e che pertanto è opportuno pervenire in tempi rapidi alla stipula del protocollo d'intesa in quanto propedeutico alla sottoscrizione della convenzione, da parte dei comuni, con il segretariato del C.E.R. attraverso cui il comune stesso acquisisce il finanziamento per l'intervento di edilizia sovvenzionata sperimentale e, conseguentemente, può dare concreto avvio dei lavori;

Considerato opportuno fissare il termine entro il quale i comuni devono sottoscrivere il protocollo d'intesa con il segretariato generale del C.E.R. pena la revoca del finanziamento, in armonia con le norme sul procedimento amministrativo;

Decreta:

Art. 1.

I comuni collocati ai primi 46 posti della graduatoria dei contratti di quartiere, di cui al decreto ministeriale n. 191 del 25 febbraio 1999, sono tenuti a sottoscrivere il protocollo d'intesa, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del bando di gara, con il segretariato generale del C.E.R. entro il 30 novembre 1999 predisponendo preventivamente gli atti necessari.

Art. 2.

Il comune può motivatamente richiedere — redigendo a tal fine, pena la revoca dei fondi, apposito cronoprogramma giustificativo dei tempi ancora occorrenti, da inviare entro la suddetta data — una proroga alla scadenza di cui all'art. 1. Tale scadenza non può comunque superare il termine del 30 aprile 2000.

Art. 3.

Scaduti inutilmente i termini di cui agli articoli 1 e 2, senza che il comune abbia sottoscritto il protocollo d'intesa, il finanziamento previsto viene destinato alle proposte di contratto di quartiere che seguono in graduatoria. In tale eventualità, il comune assegnatario del finanziamento, in dipendenza della detta revoca, è tenuto entro i sei mesi successivi alla comunicazione da parte del segretariato generale del C.E.R. a stipulare il protocollo d'intesa e a predisporre i relativi atti.

Art. 4.

I comuni, indicati all'art. 2 del decreto ministeriale n. 775 del 23 giugno 1999, dispongono di mesi sei per la stipula del protocollo d'intesa a decorrere dalla data della comunicazione del segretariato generale del C.E.R. di assegnazione del contributo.

Art. 5.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 agosto 1999

Il Ministro: MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1999
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 305

99A8725

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 12 ottobre 1999.

Sospensione dei benefici di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, applicati al naviglio egiziano.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI, DELLE FINANZE E DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi, in particolare gli articoli 1, comma 1 e 6;

Visto l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba d'Egitto sulla navigazione e sui trasporti marittimi, firmata a Roma il 7 aprile 1977, ratificato con legge 7 novembre 1977, n. 1008;

Visto in particolare l'art. 4 del medesimo accordo che assicura alle navi italiane, sulla base del principio di reciprocità il medesimo trattamento riservato dall'Egitto alle proprie navi;

Rilevato che l'Egitto adotta a danno delle navi italiane misure discriminatorie;

Ritenuto pertanto che non possa essere mantenuto il trattamento di equiparazione delle navi battenti bandiera dell'Egitto alle navi italiane;

Vista la nota n. 079/4576 del 30 marzo 1999 con il quale il Ministero degli affari esteri ha segnalato l'opportunità di procedere alla sospensione del beneficio di equiparazione previsto per le navi egiziane, in virtù dell'art. 4 del sopracitato accordo, in attesa che venga ripristinata la parità di trattamento nei confronti delle navi italiane;

Decreta:

È dichiarata la sospensione, per le navi battenti bandiera dell'Egitto, dei benefici di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 82.

Roma, 12 ottobre 1999

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
TREU

Il Ministro degli affari esteri
DINI

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

99A8726

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 8 ottobre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Avellino e Benevento.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Campania degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate 16 giugno 1999 nella provincia di Avellino;

grandinate dal 18 giugno 1999 al 19 giugno 1999 nella provincia di Benevento;

grandinate 8 luglio 1999 nella provincia di Avellino;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sotto indicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Avellino:

grandinate del 16 giugno 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio del comune di Ariano Irpino;

grandinate dell'8 luglio 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Fontanarosa, Mirabella Eclano;

Benevento:

grandinate del 18 giugno 1999, del 19 giugno 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Castelvenere, Faicchio, Guardia Sanframondi, San Lorenzello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A8665

DECRETO 8 ottobre 1999.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle provincie autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273 che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e provincie autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 12 giugno 1999 al 19 luglio 1999 nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni.

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Alessandria:

grandinate del 12 giugno 1999, del 14 giugno 1999, del 6 luglio 1999, provvidenze di cui all' art. 3, comma 2, lettere *c), d), f),* nel territorio dei comuni di

Acqui Terme, Bistagno, Castelnuovo Scrivia, Cerrina, Murisengo, Odalengo Grande, Serralunga di Crea, Villadeati;

Asti:

grandinate del 14 giugno 1999, del 6 luglio 1999, del 19 luglio 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f),* nel territorio dei comuni di Aramengo, Asti, Azzano d'Asti, Berzano di San Pietro, Buttigliera d'Asti, Castello di Annone, Castelnuovo Don Bosco, Cortandone, Cortazzone, Monale, Moncucco Torinese, Mongardino, Montafia, Montiglio, Villanova d'Asti;

Cuneo:

grandinate del 12 giugno 1999, del 14 giugno 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f), g),* nel territorio dei comuni di Barbaresco, Ceresole Alba, Cherasco, Corneliano d'Alba, Fossano, Magliano Alpi, Salmour;

grandinate del 6 luglio 1999, del 13 luglio 1999, del 19 luglio 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f), g),* nel territorio dei comuni di Bagnolo Piemonte, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Faule, Moretta, Polonghera, Revello, Ruffia, Saluzzo, Sommariva del Bosco, Verzuolo;

Torino:

grandinate del 12 giugno 1999, del 14 giugno 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f), g),* nel territorio dei comuni di Carmagnola, Chieri, Lombardore, Mazzè, Montaldo Torinese, San Benigno Canavese, Vigone, Volpiano;

grandinate del 4 luglio 1999, del 13 luglio 1999, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f),* nel territorio dei comuni di Arignano, Bibiana, Bosconero, Campiglione Fenile, Cavour, Front, Marentino, Oglianico, Prarostino, Quassolo, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rocca Canavese, San Francesco al Campo, Villafranca Piemonte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 ottobre 1999

Il Ministro: DE CASTRO

99A8666

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 settembre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DELL'IMPIEGO DI NAPOLI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, parte prima e seconda;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per la cooperazione di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Decreta:

Le seguenti sessantatre società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo, parte prima e seconda, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400:

1) Società cooperativa «Artemia», B.U.S.C. n. 4959, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Giuseppe Rotondano in data 7 ottobre 1970, repertorio n. 1644, omologato al tribunale di Napoli in data 29 ottobre 1970, trascritto in data 7 novembre 1970, iscritta al registro società al n. 642;

2) Società cooperativa «Edil Famiglia», B.U.S.C. n. 5000, con sede in Cercola, costituita per rogito notaio Maria Teresa Bargi in data 22 ottobre 1970, repertorio n. 30705, omologato al tribunale di Napoli in data 29 dicembre 1970, trascritto in data 19 gennaio 1971, iscritta al registro società al n. 28;

3) Società cooperativa «Regione Campania Mugnano 34», B.U.S.C. n. 5615, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Michele De Vivo in data 28 gennaio 1974, repertorio n. 199465, omologato al tribunale di Napoli in data 6 marzo 1974, trascritto in data 29 marzo 1974, iscritta al registro società al n. 603;

4) Società cooperativa «Fortuna», B.U.S.C. numero 6536, con sede in Monte di Procida, costituita per rogito notaio Francesco De Vivo in data 3 marzo 1975, repertorio n. 201597, omologato al tribunale di Napoli in data 23 aprile 1975, trascritto in data 19 gennaio 1975, iscritta al registro società al n. 787;

5) Società cooperativa «Lo Chalet», B.U.S.C. n. 7129, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Adele Gisolfi in data 25 ottobre 1976, repertorio n. 64913, omologato al tribunale di Napoli in data 24 novembre 1976, trascritto in data 15 dicembre 1976, iscritta al registro società al n. 1848;

6) Società cooperativa «Lavoratori facchini macello comunale di Napoli», B.U.S.C. n. 7161, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Pierina Davia in data 7 gennaio 1977, repertorio n. 29864, omologato al tribunale di Napoli in data 26 gennaio 1977, trascritto in data 16 febbraio 1977, iscritta al registro società al n. 329;

7) Società cooperativa «Comed 78», B.U.S.C. n. 7886, con sede in Quarto, costituita per rogito notaio Francesco Boggia in data 13 marzo 1978, repertorio n. 5124, omologato al tribunale di Napoli in data 3 ottobre 1978, trascritto in data 12 ottobre 1978, iscritta al registro società al n. 1801;

8) Società cooperativa «San Luigi II», B.U.S.C. n. 8150, con sede in Portici, costituita per rogito notaio Carlo Tafuri in data 1º marzo 1979, repertorio n. 69595, omologato al tribunale di Napoli in data 21 marzo 1979, trascritto in data 28 marzo 1979, iscritta al registro società al n. 1004;

9) Società cooperativa «Edelwais», B.U.S.C. n. 8303, con sede in Ercolano, costituita per rogito notaio Alfredo Albore in data 4 aprile 1979, repertorio n. 8870, omologato al tribunale di Napoli in data 9 maggio 1979, trascritto in data 5 giugno 1979, iscritta al registro società al n. 1649;

10) Società cooperativa «99 Dina Rossa», B.U.S.C. n. 10007, con sede in Pomigliano d'Arco, costituita per rogito notaio Bianca Fusco in data 18 maggio 1982, repertorio n. 96861, omologato al tribunale di Napoli in data 10 giugno 1982, trascritto in data 9 luglio 1982, iscritta al registro società al n. 2810;

11) Società cooperativa «Giardini d'Europa», B.U.S.C. n. 10154, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Luciano Di Transo in data 26 luglio 1982, repertorio n. 87357, omologato al tribunale di Napoli in data 17 novembre 1982, trascritto in data 24 novembre 1982, iscritta al registro società al n. 4044;

12) Società cooperativa «Ensas», B.U.S.C. numero 10182, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Gennaro Garzone in data 7 luglio 1982, repertorio n. 282884, omologato al tribunale di Napoli in data 30 novembre 1982, trascritto in data 15 dicembre 1982, iscritta al registro società al n. 4327;

13) Società cooperativa «Fernandes 83», B.U.S.C. n. 10543, con sede in Quarto, costituita per rogito notaio Giuseppe Rotondano in data 5 ottobre 1983, repertorio n. 9342, omologato al tribunale di Napoli in data 25 ottobre 1983, trascritto in data 3 novembre 1983, iscritta al registro società al n. 4714;

14) Società cooperativa «Co.Ed.», B.U.S.C. n. 10563, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Alfonso Monda in data 3 ottobre 1983, repertorio n. 10479, omologato al tribunale di Napoli in data 2 novembre 1983, trascritto in data 15 novembre 1983, iscritta al registro società al n. 4858;

15) Società cooperativa «Edilizia Meridionale», B.U.S.C. n. 10740, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Salvatore Laurenza in data 7 febbraio 1984, repertorio n. 50472, omologato al tribunale di Napoli in data 29 febbraio 1984, trascritto in data 8 marzo 1984, iscritta al registro società al n. 1294;

16) Società cooperativa «Centro sportivo Terzigno», B.U.S.C. n. 10743, con sede in Terzigno, costituita per rogito notaio Michele De Vivo in data 17 gennaio 1984, repertorio n. 15942, omologato al tribunale di Napoli in data 1º febbraio 1984, trascritto in data 20 febbraio 1984, iscritta al registro società al n. 957;

17) Società cooperativa «San Pietro», B.U.S.C. n. 10768, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Rosalba Maglietta in data 16 febbraio 1984, repertorio n. 8598, omologato al tribunale di Napoli in data 7 marzo 1984, trascritto in data 27 marzo 1984, iscritta al registro società al n. 1621;

18) Società cooperativa «Terra», B.U.S.C. numero 10850, con sede in Villaricca, costituita per rogito notaio Nicola Salomone in data 10 novembre 1983, repertorio n. 27248, omologato al tribunale di Napoli in data 18 aprile 1984, trascritto in data 3 maggio 1984, iscritta al registro società al n. 2198;

19) Società cooperativa «Il Trifoglio», B.U.S.C. n. 10915, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Carlo Tafuri in data 22 novembre 1982, repertorio n. 87972, omologato al tribunale di Napoli in data 4 gennaio 1983, trascritto in data 24 gennaio 1983, iscritta al registro società al n. 311;

20) Società cooperativa «Vega», B.U.S.C. n. 11098, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Carlo Iaccarino in data 9 novembre 1984, repertorio n. 114033, omologato al tribunale di Napoli in data 22 novembre 1984, trascritto in data 6 dicembre 1984, iscritta al registro società al n. 4898;

21) Società cooperativa «Arpino», B.U.S.C. numero 11179, con sede in Casoria, costituita per rogito notaio Rosa Lezza Oliviero in data 7 febbraio 1985, repertorio n. 1860, omologato al tribunale di Napoli in data 5 marzo 1985, trascritto in data 18 marzo 1985, iscritta al registro società al n. 2198;

22) Società cooperativa «Futura», B.U.S.C. n. 11224, con sede in Torre del Greco, costituita per rogito notaio Michele De Vivo in data 8 marzo 1985, repertorio n. 27200, omologato al tribunale di Napoli in data 21 marzo 1985, trascritto in data 15 aprile 1985, iscritta al registro società al n. 2830;

23) Società cooperativa «Anfiteatro Flavio», B.U.S.C. n. 11242, con sede in Pozzuoli, costituita per rogito notaio Mario Ferrara in data 12 marzo 1985, repertorio n. 13128, omologato al tribunale di Napoli in data 16 aprile 1985, trascritto in data 2 maggio 1985, iscritta al registro società al n. 3186;

24) Società cooperativa «Procida 85», B.U.S.C. n. 11315, con sede in Procida, costituita per rogito notaio Errico Alifano in data 11 maggio 1985, repertorio n. 662, omologato al tribunale di Napoli in data 28 maggio 1985, trascritto in data 17 giugno 1985, iscritta al registro società al n. 4005;

25) Società cooperativa «Città pulita melitese», B.U.S.C. n. 11379, con sede in Melito, costituita per rogito notaio Francesco Sena in data 3 maggio 1985, repertorio n. 4504, omologato al tribunale di Napoli in data 28 maggio 1985, trascritto in data 9 luglio 1985, iscritta al registro società al n. 4432;

26) Società cooperativa «Rossa meridionale», B.U.S.C. n. 11482, con sede in Melito, costituita per rogito notaio Enrico Santangelo in data 4 novembre 1985, repertorio n. 5664, omologato al tribunale di Napoli in data 21 novembre 1985, trascritto in data 2 dicembre 1985, iscritta al registro società al n. 7093;

27) Società cooperativa «Iris», B.U.S.C. n. 11673, con sede in Sorrento, costituita per rogito notaio Luigi Cariello in data 15 aprile 1986, repertorio n. 18150, omologato al tribunale di Napoli in data 6 maggio 1986, trascritto in data 16 maggio 1986, iscritta al registro società al n. 3140;

28) Società cooperativa «Ecomar», B.U.S.C. n. 11522, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Tommaso Oliviero in data 21 gennaio 1986, repertorio n. 43686, omologato al tribunale di Napoli in data 5 febbraio 1986, trascritto in data 11 febbraio 1986, iscritta al registro società al n. 907;

29) Società cooperativa «Aria Flegrea», B.U.S.C. n. 11539, con sede in Quarto, costituita per rogito notaio Benedetto Paladino in data 20 gennaio 1986, repertorio n. 18580, omologato al tribunale di Napoli in data 30 gennaio 1986, trascritto in data 18 febbraio 1986, iscritta al registro società al n. 1139;

30) Società cooperativa «Meridionale», B.U.S.C. n. 11611, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Carlo Iaccarino in data 17 gennaio 1986, repertorio n. 130897, omologato al tribunale di Napoli in data 18 febbraio 1986, trascritto in data 25 febbraio 1986, iscritta al registro società al n. 1356;

31) Società cooperativa «Fa.Da.Tex.», B.U.S.C. n. 11654, con sede in Boscotrecase, costituita per rogito notaio Aniello Calabrese in data 24 aprile 1985, repertorio n. 7526, omologato al tribunale di Napoli in data 22 maggio 1985, trascritto in data 9 luglio 1985, iscritta al registro società al n. 4421;

32) Società cooperativa «Vespucci», B.U.S.C. n. 11668, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Elio Bellecca in data 14 marzo 1986, repertorio n. 13782, omologato al tribunale di Napoli in data 15 aprile 1986, trascritto in data 2 maggio 1986, iscritta al registro società al n. 2837;

33) Società cooperativa «Speranza», B.U.S.C. n. 11674, con sede in Sorrento, costituita per rogito notaio Luigi Cariello in data 15 aprile 1986, repertorio n. 18151, omologato al tribunale di Napoli in data 6 maggio 1986, trascritto in data 16 maggio 1986, iscritta al registro società al n. 3139;

34) Società cooperativa «Artigiani Torresi coralli e orificeria», B.U.S.C. n. 11686, con sede in Torre del Greco, costituita per rogito notaio Giovanni Miniero in data 15 aprile 1986, repertorio n. 163473, omologato al tribunale di Napoli in data 14 maggio 1986, trascritto in data 3 giugno 1986, iscritta al registro società al n. 3402;

35) Società cooperativa «Campania», B.U.S.C. n. 11926, con sede in S. Giorgio a Cremano, costituita per rogito notaio Francesco Sena in data 23 settembre 1986, repertorio n. 11926, omologato al tribunale di Napoli in data 2 dicembre 1986, trascritto in data 19 dicembre 1986, iscritta al registro società al n. 6978;

36) Società cooperativa «Cooper Consud», B.U.S.C. n. 11934, con sede in Pomigliano d'Arco, costituita per rogito notaio Alessandra Scarnecchia in data 18 dicembre 1986, repertorio n. 11959, omologato al tribunale di Napoli in data 14 gennaio 1987, trascritto in data 12 febbraio 1987, iscritta al registro società al n. 1126;

37) Società cooperativa «Maria Immacolata», B.U.S.C. n. 11968, con sede in Torre Annunziata, costituita per rogito notaio Diego Ciro Vanacore in data 7 ottobre 1986, repertorio n. 1699, omologato al tribunale di Napoli in data 4 marzo 1987, trascritto in data 13 marzo 1987, iscritta al registro società al n. 2154;

38) Società cooperativa «Giovani 87», B.U.S.C. n. 12139, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Salvatore Sica in data 16 luglio 1987, repertorio n. 82903, omologato al tribunale di Napoli in data 30 luglio 1987, trascritto in data 1° agosto 1987, iscritta al registro società al n. 5426;

39) Società cooperativa «Floricultura meridionale», B.U.S.C. n. 12145, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Susanna Ingrosso in data 29 giugno 1987, repertorio n. 2775, omologato al tribunale di Napoli in data 14 luglio 1987, trascritto in data 9 settembre 1987, iscritta al registro società al n. 5640;

40) Società cooperativa «Napoletana asfalti», B.U.S.C. n. 12305, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Lea Sbriziolo in data 16 febbraio 1987, repertorio n. 38281, omologato al tribunale di Napoli in data 12 maggio 1987, trascritto in data 25 maggio 1987, iscritta al registro società al n. 3961;

41) Società cooperativa «Il Quadrifoglio», B.U.S.C. n. 12308, con sede in Mugnano, costituita per rogito notaio Salvatore Sica in data 10 novembre 1987, repertorio n. 83296, omologato al tribunale di Napoli in data 10 marzo 1988, trascritto in data 18 marzo 1988, iscritta al registro società al n. 2052;

42) Società cooperativa «Progetes Association Oplontis», B.U.S.C. n. 12335, con sede in Torre Annunziata, costituita per rogito notaio Diego Ciro Vanacore in data 26 febbraio 1988, repertorio n. 4733, omologato

al tribunale di Napoli in data 13 aprile 1988, trascritto in data 29 aprile 1988, iscritta al registro società al n. 2996;

43) Società cooperativa «Italcasoriana», B.U.S.C. n. 12484, con sede in Casoria, costituita per rogito notaio Costantino De Feo in data 4 ottobre 1988, repertorio n. 98894, omologato al tribunale di Napoli in data 29 novembre 1988, trascritto in data 7 dicembre 1988, iscritta al registro società al n. 6447;

44) Società cooperativa «San Ciro», B.U.S.C. n. 12518, con sede in Pomigliano d'Arco, costituita per rogito notaio Scarnecchia in data 5 dicembre 1988, repertorio n. 14018, omologato al tribunale di Napoli in data 12 gennaio 1989, trascritto in data 25 gennaio 1989, iscritta al registro società al n. 519;

45) Società cooperativa «Il Quadrifoglio», B.U.S.C. n. 12628, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Giuseppe di Transo in data 23 gennaio 1989, repertorio n. 34148, omologato al tribunale di Napoli in data 10 maggio 1989, trascritto in data 7 giugno 1989, iscritta al registro società al n. 3380;

46) Società cooperativa «Meridionali ferraioli», B.U.S.C. n. 12666, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Giuseppe Grasso in data 26 maggio 1989, repertorio n. 10810, omologato al tribunale di Napoli in data 5 luglio 1989, trascritto in data 7 luglio 1989, iscritta al registro società al n. 3891;

47) Società cooperativa «Eranova», B.U.S.C. n. 12744, con sede in Mugnano, costituita per rogito notaio Giuseppe Di Transo in data 6 ottobre 1989, repertorio n. 39064, omologato al tribunale di Napoli in data 25 ottobre 1989, trascritto in data 13 novembre 1989, iscritta al registro società al n. 5650;

48) Società cooperativa «Natura viva», B.U.S.C. n. 12906, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Tommaso Oliviero in data 26 marzo 1990, repertorio n. 65696, omologato al tribunale di Napoli in data 3 maggio 1990, trascritto in data 10 maggio 1990, iscritta al registro società al n. 3285;

49) Società cooperativa «Arcoop», B.U.S.C. n. 12937, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Luigi Mauro in data 27 aprile 1990, repertorio n. 25508, omologato al tribunale di Napoli in data 6 giugno 1990, trascritto in data 13 giugno 1990, iscritta al registro società al n. 3815;

50) Società cooperativa «Videopress», B.U.S.C. n. 12939, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Giuseppe Rotondano in data 29 dicembre 1989, repertorio n. 12939, omologato al tribunale di Napoli in data 30 maggio 1990, trascritto in data 7 giugno 1990, iscritta al registro società al n. 3750;

51) Società cooperativa «C.M.S.», B.U.S.C. n. 12965, con sede in Pozzuoli, costituita per rogito notaio Mario Ferrara in data 31 maggio 1990, repertorio n. 36221, omologato al tribunale di Napoli in data 10 luglio 1990, trascritto in data 26 luglio 1990, iscritta al registro società al n. 4600;

52) Società cooperativa «Venere», B.U.S.C. n. 12992, con sede in Caivano, costituita per rogito notaio Luciano Parisi in data 4 luglio 1990, repertorio n. 93342, omologato al tribunale di Napoli in data 11 ottobre 1990, trascritto in data 22 ottobre 1990, iscritta al registro società al n. 5546;

53) Società cooperativa «Santa Lucia», B.U.S.C. n. 12993, con sede in Marigliano, costituita per rogito notaio Luigi Coppola in data 11 luglio 1990, repertorio n. 37666, omologato al tribunale di Napoli in data 11 ottobre 1990, trascritto in data 24 ottobre 1990, iscritta al registro società al n. 5594;

54) Società cooperativa «Arpino», B.U.S.C. n. 12998, con sede in Casoria, costituita per rogito notaio Giuseppe Rotondano in data 25 settembre 1990, repertorio n. 15010, omologato al tribunale di Napoli in data 8 novembre 1990, trascritto in data 15 novembre 1990, iscritta al registro società al n. 6025;

55) Società cooperativa «Domus Ischia», B.U.S.C. n. 13052, con sede in Ischia, costituita per rogito notaio Alfredo Albore in data 15 novembre 1990, repertorio n. 39022, omologato al tribunale di Napoli in data 31 dicembre 1990, trascritto in data 12 febbraio 1991, iscritta al registro società al n. 1052;

56) Società cooperativa «Autoparcheggiatori partenopei», B.U.S.C. n. 13107, con sede in Pozzuoli, costituita per rogito notaio Giancarlo Laurini in data 27 febbraio 1991, repertorio n. 40020, omologato al tribunale di Napoli in data 24 aprile 1991, trascritto in data 9 maggio 1991, iscritta al registro società al n. 3212;

57) Società cooperativa «Cassa popolare del Mediterraneo», B.U.S.C. n. 13181, con sede in Portici, costituita per rogito notaio Vincenzo Del Genio in data 21 maggio 1991, repertorio n. 30601, omologato al tribunale di Napoli in data 11 luglio 1991, trascritto in data 25 luglio 1991, iscritta al registro società al n. 4761;

58) Società cooperativa «Team», B.U.S.C. n. 13222, con sede in S. Giorgio a Cremano, costituita per rogito notaio Raffaele Caravaglios in data 3 luglio 1991, repertorio n. 13222, omologato al tribunale di Napoli in data 18 luglio 1991, trascritto in data 23 luglio 1991, iscritta al registro società al n. 4678;

59) Società cooperativa «Barbara», B.U.S.C. n. 13371, con sede in Bacoli, costituita per rogito notaio Antonio Carannante in data 6 marzo 1992, repertorio n. 24164, omologato al tribunale di Napoli in data 21 maggio 1992, trascritto in data 17 giugno 1992, iscritta al registro società al n. 3780;

60) Società cooperativa «Torre Caracciolo», B.U.S.C. n. 13384, con sede in Napoli, costituita per rogito notaio Salvatore Sica in data 20 marzo 1992, repertorio n. 90372, omologato al tribunale di Napoli in data 3 giugno 1992, trascritto in data 8 giugno 1992, iscritta al registro società al n. 3638;

61) Società cooperativa «Gelsomina», B.U.S.C. n. 13479, con sede in Marano, costituita per rogito notaio Alessandra Del Balzo in data 29 luglio 1992, repertorio n. 67337, omologato al tribunale di Napoli in data 23 dicembre 1992, trascritto in data 19 gennaio 1993, iscritta al registro società al n. 269;

62) Società cooperativa «Rosa 93», B.U.S.C. n. 13537, con sede in Ercolano, costituita per rogito notaio Elio Bellecca in data 12 marzo 1993, repertorio n. 32239, omologato al tribunale di Napoli in data 15 aprile 1993, trascritto in data 11 maggio 1993, iscritta al registro società al n. 2794;

63) Società cooperativa «Esedra», B.U.S.C. n. 13928, con sede in Melito, costituita per rogito notaio Alessandra Del Balzo in data 3 novembre 1994, repertorio n. 88071, omologato al tribunale di Napoli in data 13 luglio 1995, trascritto in data 3 agosto 1995, iscritta al registro società al n. 5085.

Roma, 7 settembre 1999

Il direttore: D'ANIELLO

99A8713

DECRETO 17 settembre 1999.

Adeguamento del contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 1998.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20 della legge 22 dicembre 1973, n. 903, che estende alle pensioni del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica il sistema di perequazione automatica delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti; ed, in particolare, il quarto comma dello stesso articolo, secondo cui il contributo degli iscritti è aumentato, con la stessa decorrenza dell'aumento delle pensioni, in misura pari all'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni degli importi delle pensioni medesime;

Vista la lettera del 7 giugno 1999, prot. 27/X/9462/CL, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Direzone centrale delle entrate contributive - Uff. X, con la quale è stata comunicata la percentuale di aumento delle pensioni;

Accertato che la rivalutazione media delle pensioni erogate dal Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica risulta pari all'1,8% per l'anno 1998;

Decreta:

Il contributo a carico degli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, è aumentato, a decorrere dal 1° gennaio 1998, da L. 1.588.800 a L. 1.617.600 annue.

Roma, 17 settembre 1999

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

99A8594

DECRETO 27 settembre 1999.

Annullamento del decreto ministeriale 21 luglio 1999 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Centro sociale di soggiorno per lavoratori anziani e giovani», in Taviano.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 21 luglio 1999, con il quale la società cooperativa «Centro sociale di soggiorno per lavoratori anziani e giovani», con sede in Taviano (Lecce), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Vincenzo Carluccio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la sentenza dell'8 giugno 1999 del tribunale civile e penale di Lecce, con la quale è stato dichiarato il fallimento della cooperativa in questione;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta pertanto la necessità di annullare il decreto ministeriale sopracitato;

Decreta:

Il decreto ministeriale 21 luglio 1999, con il quale la società cooperativa «Centro sociale di soggiorno per lavoratori anziani e giovani» con sede in Taviano (Lecce), costituita per rogito notaio Italo Aromolo di Casarano (Lecce), in data 11 ottobre 1983, è stata posta

in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Vincenzo Carluccio, è annullato.

Roma, 27 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8714

DECRETO 28 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «I Lavoratori», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato, ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 16 novembre 1998 e successivo accertamento del 26 febbraio 1999 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitatao art. 2544 del codice civile;

Visto il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° giugno 1999;

Decreta:

La società cooperativa «I Lavoratori», numero posizione 4987/194752, con sede in Bari, costituita per rogito notaio Cesare Cerasi in data 21 luglio 1982, repertorio n. 12914, registro imprese n. 14280, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta per atto dell'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 28 settembre 1999

Il dirigente: BALDI

99A8715

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 22 settembre 1999.

Disposizioni in materia di licenze individuali. (Deliberazione n. 217/99).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del Consiglio del 22 settembre 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante: «Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle comunicazioni», ed in particolare l'art. 6, comma 9;

Vista la direttiva n. 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante: «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la lettera di messa in mora inviata dalla Commissione europea al governo italiano in data 15 luglio 1998 per non corretto recepimento all'interno dell'ordinamento nazionale della direttiva n. 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 aprile 1997;

Viste le osservazioni formulate in data 24 settembre 1998 dal Governo italiano in risposta ai rilievi della Commissione europea;

Visto il successivo parere motivato della Commissione europea indirizzato alla Repubblica italiana ai sensi dell'art. 169 del trattato CE in data 8 febbraio 1999;

Vista la lettera del Ministero delle comunicazioni in data 23 aprile 1999, con la quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni veniva invitata ad assumere le opportune iniziative intese a modificare le disposizioni non conformi alla direttiva n. 97/13/CE;

Considerato che il decreto ministeriale 25 novembre 1997 individua, all'art. 4, comma 1, gli obblighi del titolare di una licenza individuale prevedendo, tra gli altri, alla lettera *r)*, quello di: «contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica, anche al fine di favorire la formazione in materia di telecomunicazioni secondo

gli impegni che saranno indicati nel capitolato d'oneri associato alla licenza»; che il medesimo decreto, al punto 4, lettera *e),* degli allegati *A* (domanda di licenza individuale per l'offerta al pubblico di servizi di telefonia vocale e di servizi di comunicazioni mobili e personali), *B* (domanda di licenza individuale per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico) e *D* (domanda di licenza individuale per le applicazioni ad uso pubblico della tecnologia DECT), prevede che la domanda di licenza da parte degli operatori debba contenere l'indicazione del programma di investimenti in ricerca e sviluppo;

Considerato che l'art. 9 del decreto ministeriale 25 novembre 1997 dispone che «la società all'atto del rilascio della licenza individuale è tenuta a consegnare originale di fidejussione bancaria a garanzia dell'adempimento degli obblighi gravanti sulla società medesima in forza della domanda e delle disposizioni del presente decreto»; che all'allegato *G* del decreto ministeriale citato sono stabiliti i criteri di escussione e di calcolo dell'ammontare della garanzia bancaria (*performance bond*);

Considerato che l'allegato («Eventuali condizioni delle autorizzazioni») alla direttiva n. 97/13/CE non prevede condizioni relative ad un contributo alla ricerca scientifica e alla formazione; che, in particolare, gli articoli 3, paragrafo 2, e 8, paragrafo 1, della direttiva citata stabiliscono che le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni e delle licenze individuali possono essere soltanto quelle indicate nell'allegato della direttiva e debbono essere obiettivamente giustificate, tenuto conto del servizio in questione, non discriminatorie, proporzionali e trasparenti;

Considerato che la Commissione europea rileva che, con l'imporre a qualsiasi nuova impresa che si affaccia sul mercato di contribuire alla ricerca scientifica e tecnica, l'Italia non abbia ottemperato alle disposizioni di cui agli articoli 3, paragrafo 2, e 8, paragrafo 1, della direttiva n. 97/13/CE, in combinato disposto con l'allegato alla direttiva medesima;

Considerato che la Commissione europea rileva che il meccanismo relativo al *performance bond*, previsto dal decreto citato non è compatibile con il diritto comunitario, in quanto si configura come condizione aggiuntiva imposta a tutti gli operatori cui è stata rilasciata una licenza per reti pubbliche di telecomunicazioni, e non rientra nell'elenco tassativo degli obblighi di cui agli articoli 3, paragrafo 2, e 8, paragrafo 1, della direttiva n. 97/13/CE, in combinato disposto con l'allegato alla direttiva; e che tale elemento si traduce, per le nuove imprese, in un ingiustificato costo addizionale di entrata sul mercato;

Ritenuta pertanto l'opportunità di adeguare il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997 a quanto disposto dalla direttiva n. 97/13/CE, relativamente agli obblighi di svolgimento di attività di ricerca scientifica e di sviluppo e di prestazione di una fidejussione bancaria specifica (*performance bond*), a garanzia dell'adempimento degli obblighi oggetto delle licenze, quali condizioni applicabili alle medesime, ferma restando la necessità che ogni soggetto licenziatario sia comunque tenuto al rispetto delle condizioni e degli obblighi in forza della domanda di licenza e delle disposizioni vigenti;

Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. L'Autorità dispone l'abrogazione delle seguenti disposizioni del decreto ministeriale 25 novembre 1997 recante: «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni»:

art. 9 *(Garanzie di escussione)*;

lettera *e)*, punto 4, degli allegati *A, B* e *D;*

allegato *G;*

art. 4, comma 1, lettera *r).*

2. I licenziatari sono comunque tenuti al rispetto delle condizioni dichiarate nella domanda di licenza, la cui mancata ottemperanza è sanzionata ai sensi della normativa vigente.

3. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Napoli, 22 settembre 1999

Il presidente: CHELI

99A8696

DELIBERAZIONE 15 ottobre 1999.

Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali n. 12 della circoscrizione Emilia-Romagna, n. 8 della circoscrizione Toscana, n. 6 della circoscrizione Umbria, n. 5 della circoscrizione Basilicata, nonché del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 6 della regione Marche, fissate per il giorno 28 novembre 1999. (Deliberazione n. 3/CSP/99).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e prodotti del 14 ottobre 1999;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, sulla disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;

Rilevato che per il giorno 28 novembre 1999 sono stati convocati i comizi per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali n. 12 della circoscrizione Emilia-Romagna, n. 8 della circoscrizione Toscana, n. 6 della circoscrizione Umbria, n. 5 della circoscrizione Basilicata, nonché del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 6 della regione Marche;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b),* n. 9), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Ritenuta la necessità di provvedere, relativamente alle elezioni suppletive anzidette, alla definizione delle modalità e dei contenuti della comunicazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché alla definizione delle regole per assicurare l'attuazione del principio di parità nelle concrete modalità di utilizzazione degli spazi di propaganda sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva e per assicurare il concreto conseguimento degli obiettivi di parità di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale dei programmi radiotelevisivi;

Ritenuta la necessità di provvedere altresì alla definizione dei criteri di determinazione e dei limiti massimi delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva;

Ritenuta l'estraneità delle trasmissioni di propaganda elettorale e degli inerenti avvisi ai limiti quantitativi previsti per le emittenti radiotelevisive in materia di pubblicità commerciale;

Ritenuti concretamente rilevanti, ai fini della campagna elettorale, gli editori che pubblicano testate quotidiane o periodiche, ovvero edizioni locali di queste, aventi diffusione nei comuni di cui all'elenco allegato nonché le emittenti radiotelevisive che hanno diffusione negli stessi comuni;

Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I
STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

Capo I
PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 1.
Comunicazione preventiva

1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni locali di questi, con diffusione che si estende ai comuni di cui all'elenco allegato, che intendono diffondere a qualsiasi titolo, nei trenta giorni precedenti la data della votazione, propaganda elettorale per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali n. 12 della circoscrizione Emilia-Romagna, n. 8 della circoscrizione Toscana, n. 6 della circoscrizione Umbria, n. 5 della circoscrizione Basilicata, nonché del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 6 della regione Marche, fissate per il giorno 28 novembre 1999, sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi entro il giorno 25 ottobre 1999, attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione della propaganda. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione di propaganda non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalità grafiche, e deve precisare:

a) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la definizione degli spazi disponibili, nonché delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono della redazione della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui il codice di autoregolamentazione è depositato;

b) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata secondo i criteri e nei limiti stabiliti nell'art. 4, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi medesimi.

3. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al precedente comma.

4. Il comunicato può essere pubblicato più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

5. La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato dal comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione di propaganda non può avere inizio che dal quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 2.
Codice di autoregolamentazione

1. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a determinare per ciascuna testata gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle pubblicazioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare che gli spazi disponibili siano equamente distribuiti tra tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta nei termini stabiliti.

2. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle sedi precisate nella comunicazione preventiva di cui all'art. 1, deve essere inviato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a richiesta di questa, in qualunque momento, e deve essere comunque conser-

vato dagli editori. È in facoltà degli editori pubblicare il codice di autoregolamentazione della testata interessata.

Art. 3.

Modalità dei messaggi di propaganda

1. I messaggi di propaganda debbono essere chiaramente riconoscibili, anche per specifica collocazione, secondo modalità uniformi per ciascuna testata e debbono recare l'indicazione del loro committente.

Art. 4.

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

1. Tenute presenti le differenze strutturali delle varie scale tariffarie e delle relative graduazioni normalmente definite dalla stampa in funzione della diversità di natura e tipologia del messaggio pubblicitario, le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna testata, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal valore più alto tra il quaranta per cento della tariffa massima e il settanta per cento della tariffa minima vigenti, per le diverse categorie di pubblicità, sulla testata medesima. Si escludono dal ventaglio delle tariffe cui deve aversi riguardo per tale calcolo le tariffe relative alle pubblicità editoriali.

2. Per le testate a tariffa unica di pubblicità, la tariffa per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale non può eccedere il limite rappresentato dal cinquanta per cento della tariffa medesima.

3. I limiti stabiliti dai commi 1 e 2 si intendono riferiti alle tariffe quali rispettivamente vigenti per le edizioni di pagine locali ovvero per le edizioni o pagine nazionali, nonchè, eventualmente, per i diversi giorni della settimana e per la diversa collocazione del messaggio.

4. Debbono essere riconosciute a tutti coloro che richiedono spazi di propaganda elettorale le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi.

5. Ogni editore è tenuto a far verificare in modo documentale a qualunque interessato, a richiesta, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi di propaganda nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

Capo II

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 5.

Divieto di pubblicità elettorale

1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione è vietata, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la pubblicità elettorale.

2. Si considerano forme di pubblicità vietata le inserzioni di meri slogan positivi o negativi, di foto o disegni e/o di inviti al voto non accompagnati da una, sia pur succinta, presentazione politica di candidati e/o di programmi e/o di linee, ovvero da una critica motivata nei confronti dei competitori.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 6.

Comunicazione preventiva

1. I soggetti che svolgono attività radiotelevisiva con diffusione che si estende ai comuni di cui all'elenco allegato, qualora intendano trasmettere a qualunque titolo, nei trenta giorni precedenti quello della votazione, propaganda elettorale per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali n. 12 della circoscrizione Emilia-Romagna, n. 8 della circoscrizione Toscana, n. 6 della circoscrizione Umbria, n. 5 della circoscrizione Basilicata, nonché del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 6 della regione Marche, fissate per il giorno 28 novembre 1999, attraverso la cessione di spazi autogestiti e/o attraverso la realizzazione di appositi programmi, sono tenuti a dare preventiva notizia entro il giorno 25 ottobre 1999 dell'offerta dei relativi spazi e/o dei programmi al riguardo previsti, attraverso un apposito comunicato mandato in onda sulla stessa emittente cui gli spazi o i programmi si riferiscono. Tale comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto e deve precisare:

a) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la predeterminazione di tutti gli spazi da cedere e/o dei programmi da realizzare (tavole rotonde, conferenze stampa, tribune e quant'altro), nonché per la definizione delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono delle sedi dell'emittente e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui il codice è depositato;

b) le eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione date al codice di autoregolamentazione;

c) le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda, come autonomamente determinate per ogni singola emittente secondo i criteri e nei limiti stabiliti nell'art. 10, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

d) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi autogestiti ovvero di accettazione dell'invito a partecipare ai programmi di propaganda, con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale la prenotazione o l'accettazione debbono intervenire;

e) ogni eventuale ulteriore circostanza ed elemento rilevante per la fruizione degli spazi e/o dei programmi di propaganda, ivi compreso il termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale è possibile presentare l'eventuale materiale autoprodotto relativo agli spazi già prenotati.

2. L'indicazione di cui al comma 1, lettera *c)*, può essere sostituita con la precisazione che le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono indicate in un apposito documento a disposizione di chiun-

que voglia prenderne visione presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente nonché presso gli uffici delle concessionarie di pubblicità.

3. Il comunicato può essere trasmesso più volte ed essere diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

4. La trasmissione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato nel comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1, la diffusione di propaganda non può avere inizio che dal quinto giorno successivo alla data di trasmissione del comunicato preventivo.

Art. 7.

Codice di autoregolamentazione per le trasmissioni di propaganda

1. I soggetti di cui all'art. 6 sono tenuti a determinare, per ciascuna emittente gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle trasmissioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare, nell'offerta di spazi autogestiti e nella realizzazione di programmi, il rispetto del principio della parità di opportunità per tutti i competitori interessati.

2. Il codice di autoregolamentazione, con riguardo ai trenta giorni precedenti la data della votazione, deve, in particolare, indicare i programmi di propaganda complessivamente previsti e/o determinare gli spazi complessivamente disponibili per la propaganda.

3. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione presso le sedi e gli uffici previsti nella comunicazione preventiva di cui all'art. 6 e deve comunque essere conservato dall'emittente.

4. Entro il giorno 26 ottobre 1999 i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva in ambito nazionale inviano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni copia del codice di autoregolamentazione. Nel caso di mancato rispetto del termine per il comunicato preventivo di cui all'art. 6, fermo quanto disposto nel comma 4 dello stesso articolo, il codice di autoregolamentazione deve essere inviato all'Autorità entro il giorno successivo a quello in cui viene diffuso il comunicato preventivo.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4 i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva in ambito locale inviano copia del codice di autoregolamentazione al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. In caso di invio del codice di autoregolamentazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, non rimane escluso l'obbligo di trasmissione nei confronti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed il silenzio dell'Autorità non implica verifica di legittimità del codice, che rimane riservata al momento della segnalazione di eventuali violazioni.

Art. 8.

Circuiti

1. Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate, ai fini del presente atto, come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti, in particolare, al rispetto delle disposizioni dell'art. 7, comma 4.

2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali, ivi compresa quella di cui all'art. 7, comma 5.

3. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 9.

Modalità delle trasmissioni di propaganda

1. I programmi di propaganda elettorale possono realizzarsi nelle formule e nelle modalità definite dall'emittente secondo criteri che, in relazione alla struttura ed ai tempi relativi, consentano, in condizioni di parità, una corretta illustrazione delle rispettive posizioni da parte dei singoli competitori. I programmi di propaganda elettorale, anche se di breve durata, debbono essere introdotti da un'indicazione della relativa natura e debbono avere autonomia nell'ambito del palinsesto.

2. Gli spazi di propaganda debbono essere segnalati come tali.

3. Le trasmissioni di propaganda elettorale relative allo stesso collegio uninominale debbono andare in onda in identica fascia oraria e debbono rispettare nella loro rispettiva articolazione il criterio di parità. Eventuali registrazioni debbono essere tutte effettuate, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative, con analogo anticipo rispetto alla data ed all'ora della trasmissione.

4. I soggetti di cui all'art. 6, anche attraverso un eventuale responsabile delle trasmissioni di propaganda, sono tenuti a far osservare le regole del codice di autoregolamentazione e ad assicurare comunque che vengano rispettati i princìpi di lealtà e correttezza del dialogo democratico.

Art. 10.

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

1. Le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna emittente, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal trentacinque per cento dei prezzi di listino vigenti per la cessione dei corrispondenti spazi di pubblicità tabellare commerciale.

2. Debbono essere riconosciute a tutti i richiedenti di spazi di propaganda le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi.

3. Ogni soggetto di cui all'art. 6 è tenuto a far verificare, in modo documentale, a richiesta, a qualunque interessato, al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed ai competenti organi periferici dell'Amministrazione delle comunicazioni le condizioni praticate per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale nonché i listini in vigore per la cessione degli spazi di pubblicità in relazione ai quali ha determinato le tariffe per l'accesso agli stessi spazi di propaganda.

Capo II

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 11.

Divieto di pubblicità

1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione è vietata, ai sensi dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la pubblicità elettorale.

2. Si considerano forme di pubblicità vietata, oltre agli spot:

a) le trasmissioni contenenti esclusivamente elementi di spettacolarizzazione, scene artificiosamente accattivanti anche per la non genuinità di eventuali prospettazioni informative, slogan, inviti al voto non accompagnati da un'adeguata — ancorché succinta — presentazione politica di candidati e/o di programmi e/o di linee;

b) le trasmissioni che usano, attraverso elementi atti a destare rifiuto, le stesse tecniche di suggestione indicate sotto la lettera *a)* per offrire esclusivamente un'immagine negativa dei competitori.

Capo III

PROGRAMMI E SERVIZI INFORMATIVI

Art. 12.

Programmi e servizi informativi - Altri programmi

1. A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data della votazione, nei programmi radiotelevisivi di informazione, anche non elettorale, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e dei consigli regionali dell'Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Basilicata e delle Marche, delle giunte e dei consigli provinciali e comunali dei comuni di cui all'elenco allegato, è ammessa esclusivamente nei limiti della esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. In particolare:

a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare una corretta informazione su fatti o eventi di interesse giornalistico, non attinenti alla competizione elettorale, legati all'attualità della cronaca;

b) la presenza dei membri delle giunte e dei consigli regionali nonché delle giunte e dei consigli provinciali e comunali è ammessa qualora sia esclusivamente riferita a fatti o eventi di rilevanza locale non attinenti alla competizione elettorale;

c) può essere mandata in onda la ripresa in diretta o registrata di fatti o eventi di cui siano partecipi i soggetti indicati nelle lettere *a)* e *b)*, che attengano alla competizione elettorale o comunque rilevino ai fini di questa, al limitato scopo di assicurare la completezza dell'informazione, sempre che la ripresa abbia una durata commisurata a quella media delle altre notizie recate dalla stessa trasmissione informativa, sia limitata ad immagini commentate senza brani in voce dei soggetti anzidetti e sia garantita la corretta e neutrale rappresentazione delle posizioni espresse; la selezione dei fatti e degli eventi da riprendere, per quanto in particolare riguarda manifestazioni o comizi, deve rispondere ad un criterio di pari opportunità per le diverse parti impegnate nella competizione elettorale nell'arco dell'intero ciclo dei servizi trasmessi a decorrere dal trentesimo giorno precedente la data della votazione.

2. Qualora nel corso di servizi e programmi di informazione vengano trattate questioni di rilievo ai fini della competizione elettorale, le posizioni rispettivamente assunte al riguardo dalle diverse forze politiche impegnate nella competizione devono essere rappresentate in modo corretto e completo. Rimane salva la libertà di commento e di critica che, in una chiara distinzione tra l'informazione e l'opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

3. Nei programmi e servizi di informazione elettorale realizzati con l'intervento esclusivo degli operatori della comunicazione le emittenti radiotelevisive sono tenute a garantire la parità di trattamento tra i diversi competitori nonché la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

4. Nel complesso dei programmi e dei servizi informativi elettorali relativi allo stesso collegio uninominale a ciascun competitore deve essere assicurata la stessa misura globale di tempo senza disuguaglianza nelle fasce orarie della messa in onda. Un'equa distribuzione del tempo deve essere particolarmente osservata negli ultimi giorni prima della votazione. La selezione del pubblico, ove sia ammesso, nelle trasmissioni in cui partecipano i candidati o i rappresentanti delle forze politiche in competizione, deve salvaguardare una presenza equilibrata delle diverse posizioni. Il conduttore ha il dovere di curare che durante la trasmissione il pubblico mantenga un contegno corretto.

5. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi in relazione ai programmi e servizi informativi, è vietata la presenza dei soggetti di cui al comma 1 in tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di propaganda elettorale. Non si considera presenza in trasmissione la ripresa dei soggetti anzidetti nel corso di una telecronaca o di un programma di intrattenimento ove tale ripresa sia occasionale, non ripetuta e tecnicamente non evitabile senza pregiudizio dell'integrità della trasmissione e comunque rimangano esclusi interventi personali o citazioni dei soggetti medesimi.

6. È fatto comunque divieto a registi, a conduttori ed ospiti dei programmi di qualsiasi genere di fornire, nel contesto di questi, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare proprie preferenze di voto.

7. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 si intendono ricompresi nei fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca, limitatamente ai tre giorni immediatamente successivi, anche gli esiti di altre consultazioni elettorali cadenti nell'arco temporale considerato dal presente atto.

Capo IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13.

Conservazione delle registrazioni

1. I soggetti di cui all'art. 6 sono tenuti a conservare la registrazione della comunicazione preventiva di cui allo stesso articolo. Tutti i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva con diffusione nei comuni di cui all'elenco allegato sono tenuti a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data, salvo comunque l'obbligo di conservare sino alla conclusione del procedimento le registrazioni dei programmi in ordine ai quali, nell'anzidetto termine, sia stata notificata contestazione di violazione della normativa recata dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, ovvero delle prescrizioni della commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza per i servizi radiotelevisivi ovvero delle disposizioni del presente atto.

Art. 14.

Compiti dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi

1. I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Basilicata e Marche assicurano la corretta ed uniforme applicazione della normativa e provvedono a:

a) verificare i modi di definizione dei calendari delle trasmissioni di propaganda, anche secondo le eventuali esigenze di alternanza in ragione del numero dei soggetti politici interessati, nonché il rispetto dei calendari medesimi;

b) presenziare agli eventuali sorteggi previsti per la definizione dell'ordine di successione dei soggetti politici interessati nelle varie trasmissioni, nonché ad ogni altro sorteggio previsto nei codici di autoregolamentazione delle singole emittenti per la disciplina di qualsiasi altro aspetto delle trasmissioni di propaganda;

c) verificare la corretta e trasparente applicazione dei criteri enunciati nel codice di autoregolamentazione per le presenze dei giornalisti nelle trasmissioni realizzate nelle forme della conferenza stampa;

d) verificare il rispetto delle disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale, e delle disposizioni dettate per l'emittenza privata con il presente atto.

2. Nei casi di ritenute violazioni da parte di un'emittente avente sede o domicilio eletto nell'area di competenza, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi la richiama al rispetto della normativa, raccoglie i necessari elementi di valutazione e riferisce senza indugio all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini delle conseguenti determinazioni di competenza, fornendo anche ogni utile indicazione in ordine alle condizioni economiche e patrimoniali dell'emittente medesima.

3. Per il tempestivo espletamento dei compiti dei comitati regionali i gruppi della Guardia di finanza inviano direttamente ad essi, senza indugio, le denunce ricevute nei confronti di emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'ambito territoriale di competenza, corredandole della relativa registrazione dei programmi denunciati.

4. I responsabili degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni segnalano senza indugio all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le violazioni delle norme di cui al comma 1, lettera *d)*, e collaborano, a richiesta, anche con i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi ai quali inviano, comunque, copia delle segnalazioni dirette all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA ED ALLA RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.

Art. 15.

Accesso agli spazi di propaganda

1. La concessione di uno spazio per propaganda elettorale ad un candidato determina, in applicazione delle disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, l'obbligo di consentire a tutti gli altri candidati che siano impegnati nella competizione elettorale nel medesimo collegio uninominale, l'accesso ad analogo spazio di propaganda elettorale ad identiche condizioni.

Art. 16.

Divieto di propaganda

1. Nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione è vietata qualsiasi forma di propaganda oltre che di pubblicità.

Art. 17.

Sondaggi

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nei quindici giorni precedenti la data della votazione e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vie-

tato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se effettuati anteriormente alla data di decorrenza del divieto anzidetto. La violazione del divieto, se commessa durante lo svolgimento delle votazioni, è sanzionata anche penalmente a norma dell'art. 15, comma 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, convertito con legge 24 febbraio 1994, n. 127.

2. Fermo il divieto di cui al comma 1, nel periodo precedente a quello ivi considerato la diffusione o pubblicazione anche parziale dei risultati dei sondaggi deve essere accompagnata dalle seguenti indicazioni, della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente e acquirenti;

c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) domande rivolte;

f) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

g) criteri seguiti per la formazione del campione;

h) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche per le pubblicazioni o diffusioni di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

4. Fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietata la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di inviti, rivolti al pubblico o a soggetti selezionati anche nel corso di inchieste giornalistiche, ad esprimere in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le proprie preferenze di voto ovvero i propri orientamenti politici.

Art. 18.

Repressione delle violazioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per la violazione della legge medesima ovvero delle disposizioni dettate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza per la concessionaria del servizio pubblico ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la corresponsabilità.

2. Con salvezza delle sanzioni pecuniarie, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in caso di violazioni da parte di emittenti radiotelevisive, diffida immediatamente al ripristino delle condizioni dovute, indicando il termine e le modalità della relativa attuazione. Ove nel termine assegnato, che non può comunque eccedere i tre giorni, non vi sia stata ottemperanza, l'Autorità adotta un provvedimento impeditivo dell'attività di radiodiffusione e, nei casi più gravi, segnala la situazione al Ministro delle comunicazioni per la revoca della concessione o dell'autorizzazione. In caso di violazione reiterata l'Autorità può adottare i provvedimenti impeditivi dell'attività di radiodiffusione senza necessità di ulteriore diffida.

Art. 19.

Organi ufficiali dei partiti

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le disposizioni sul divieto di pubblicità e sulle condizioni di parità non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici dei partiti e movimenti politici.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le indicazioni al riguardo necessarie.

3. Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico l'emittente titolare di testata giornalistica che risulti registrata come organo del partito presso la cancelleria del tribunale ovvero che risulti indicata come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi territorialmente competente per il luogo ove ha sede l'emittente, le indicazioni al riguardo necessarie.

Art. 20.

R e t t i f i c h e

1. Al fine di tutelare il preminente interesse alla trasparenza ed alla correttezza della competizione elettorale, i giornali quotidiani e periodici e le emittenti radiotelevisive sono tenuti a provvedere immediatamente alle rettifiche rispettivamente previste dall'art. 8 della legge 2 febbraio 1948, n. 47, e dall'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 21.

1. Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 1999

Il presidente: CHELI

ALLEGATO

Elezioni suppletive Camera dei deputati

a) Collegio uninominale n. 12 della circoscrizione Emilia-Romagna: Bologna - G. Galvani, Bologna - O. Murri, Bologna - T. San Vitale, Bologna - N. Mazzini.

b) Collegio uninominale n. 8 della circoscrizione Toscana: Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Figline Valdarno, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa in Valdarno, Reggello, Rignano sull'Arno, San Casciano in Val di Pesa, Tavernelle Val di Pesa.

c) Collegio uninominale n. 6 della circoscrizione Umbria: Arrone, Ferentillo, Montefranco, Polino, Stroncone, Terni.

d) Collegio uninominale n. 5 della circoscrizione Basilicata: Armento, Brienza, Calvello, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Corleto Perticara, Episcopia, Gallicchio, Grumento Nova, Guardia Perticara, Lagonegro, Latronico, Laurenzana, Lauria, Maratea, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Missanello, Moliterno, Montemurro, Nemoli, Paterno, Rivello, Roccanova, Rotonda, San Chirico Raparo, San Martino d'Agri, Sant'Arcangelo, Sarconi, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Spinoso, Tramutola, Trecchina, Viggianello, Viggiano.

Elezioni suppletive Senato della Repubblica

b) Collegio uninominale n. 6 della regione Marche: Acqualagna, Apecchio, Auditore, Belforte all'Isauro, Borgo Pace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Casteldelci, Colbordolo, Fermignano, Fratte Rosa, Frontino Frontone, Gabicce Mare, Gradara, Lunano, Macerata Feltria, Maiolo, Mercatello sul Metauro, Mercatino Conca, Mombaroccio, Monte Cerignone, Montecalvo in Foglia, Monteciccardo, Montecopiolo, Montegrimano, Montelabbate, Novafeltria, Peglio, Pennabilli, Pergola, Pesaro, Petriano, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, San Leo, San Lorenzo in Campo, Sant'Agata Feltria, Sant'Angelo in Lizzola, Sant'Angelo in Vado, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Serra Sant'Abbondio, Talamello, Tavoleto, Tavullia, Urbania, Urbino.

99A8838

DELIBERAZIONE 15 ottobre 1999.

Disposizioni per la stampa e l'emittenza radiotelevisiva relative alla campagna per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali di Sciacca, Caltanissetta, Mazzarino, Aci Catena, Mascalucia, Milo, Motta Sant'Anastasia, Ragalna, Piazza Armerina, Sant'Agata di Militello, Tortorici, Baucina, Monreale, Avola, Carlentini, Pachino, Siracusa, Mazara del Vallo, Salaparuta, fissate per il giorno 28 novembre 1999. (Deliberazione n. 4/CSP/99).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione servizi e prodotti del 14 ottobre 1999;

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale;

Visto l'art. 20, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sulla disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, che dichiara applicabile per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia le disposizioni degli articoli 1 e 6 nonché le relative sanzioni previste dall'art. 15 della stessa legge, oltre che le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b),* n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Ritenuta la necessità di provvedere, relativamente alle elezioni dei sindaci e dei consigli comunali di Sciacca (Agrigento), Caltanissetta, Mazzarino (Caltanissetta), Aci Catena, Mascalucia, Milo, Motta Sant'Anastasia, Ragalna (Catania), Piazza Armerina (Enna), Sant'Agata di Militello, Tortorici (Messina), Baucina, Monreale (Palermo), Avola, Carlentini, Pachino, Siracusa (Siracusa), Mazara del Vallo, Salaparuta (Trapani), fissate per il giorno 28 novembre 1999, alla definizione delle modalità e dei contenuti della comunicazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché alla definizione delle regole per assicurare l'attuazione del principio di parità nelle concrete modalità di utilizzazione degli spazi di propaganda sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva e per assicurare il concreto conseguimento degli obbiettivi di parità di trattamento anche nei programmi e servizi di informazione elettorale radiotelevisivi;

Ritenuta la necessità di provvedere altresì alla definizione dei criteri di determinazione e dei limiti massimi delle tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sulla stampa quotidiana e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva;

Ritenuta l'estraneità delle trasmissioni di propaganda elettorale e degli inerenti avvisi ai limiti quantitativi previsti per le emittenti radiotelevisive in materia di pubblicità commerciale;

Ritenuti concretamente rilevanti, ai fini della campagna elettorale, gli editori che pubblicano testate quotidiane o periodiche, ovvero edizioni locali di queste, aventi diffusione nelle aree geografiche interessate dalla precisata consultazione elettorale nonché le emittenti radiotelevisive che hanno diffusione nelle stesse aree;

Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I
STAMPA PERIODICA E QUOTIDIANA

Capo I
PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 1
Comunicazione preventiva

1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni locali di questi che intendono diffondere a qualsiasi titolo, nei trenta giorni precedenti la data delle votazioni, propaganda elettorale per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali di Sciacca, Caltanissetta, Mazzarino, Aci Catena, Mascalucia, Milo, Motta Sant'Anastasia, Ragalna, Piazza Armerina, Sant'Agata di Militello, Tortorici, Baucina, Monreale, Avola, Carlentini, Pachino, Siracusa, Mazara del Vallo, Salaparuta, fissate per il giorno 28 novembre 1999, sono

tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi entro il giorno 25 ottobre 1999, attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione della propaganda. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il comunicato preventivo, la diffusione di propaganda non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalità grafiche, e deve precisare:

a) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la definizione degli spazi disponibili nonché delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono della redazione della testata e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui il codice di autoregolamentazione è depositato;

b) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata secondo i criteri e nei limiti stabiliti nell'art. 4, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione degli spazi medesimi.

3. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al precedente comma.

4. Il comunicato può essere pubblicato più volte e diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

5. La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato dal comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione di propaganda non può avere inizio che dal quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 2.

Codice di autoregolamentazione

1. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a determinare per ciascuna testata gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle pubblicazioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare — anche attraverso predefinite limitazioni nelle modalità di prenotazione — che gli spazi disponibili siano equamente distribuiti tra tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta nei termini stabiliti.

2. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, nelle sedi precisate nella comunicazione preventiva di cui all'art. 1, deve essere inviato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a sua richiesta, in qualunque momento, e deve essere comunque conservato dagli editori. È in facoltà degli editori pubblicare il codice di autoregolamentazione della testata interessata.

Art. 3.

Modalità dei messaggi di propaganda

1. I messaggi di propaganda debbono essere chiaramente riconoscibili, anche per specifica collocazione, secondo modalità uniformi per ciascuna testata e debbono recare l'indicazione del loro committente.

Art. 4.

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

1. Tenute presenti le differenze strutturali delle varie scale tariffarie e delle relative graduazioni normalmente definite dalla stampa in funzione della diversità di natura e tipologia del messaggio pubblicitario, le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna testata, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal valore più alto tra il quaranta per cento della tariffa massima e il settanta per cento della tariffa minima vigenti, per le diverse categorie di pubblicità, sulla testata medesima. Si escludono dal ventaglio delle tariffe cui deve aversi riguardo per tale calcolo le tariffe relative alle pubblicità editoriali.

2. Per le testate a tariffa unica di pubblicità, la tariffa per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale non può eccedere il limite rappresentato dal cinquanta per cento della tariffa medesima.

3. I limiti stabiliti dai commi 1 e 2 si intendono riferiti alle tariffe quali rispettivamente vigenti per le edizioni di pagine locali ovvero per le edizioni o pagine nazionali, nonché, eventualmente, per i diversi giorni della settimana e per la diversa collocazione del messaggio.

4. Debbono essere riconosciute a tutti coloro che richiedono spazi di propaganda elettorale le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi.

5. Ogni editore è tenuto a far verificare in modo documentale a qualunque interessato, a richiesta, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi di propaganda, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

Capo II

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 5.

Divieto di pubblicità elettorale

1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione è vietata, ai sensi dell'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, la pubblicità elettorale.

2. Si considerano forme di pubblicità vietata le inserzioni di meri slogan positivi o negativi, di foto o disegni e/o di inviti al voto non accompagnati da un'adeguata, sia pur succinta, presentazione politica di candidati e/o di programmi e/o di linee, ovvero da una critica motivata nei confronti dei competitori.

3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

PROPAGANDA ELETTORALE

Art. 6.

Comunicazione preventiva

1. I soggetti che svolgono attività radiotelevisiva qualora intendano trasmettere a qualunque titolo, nei trenta giorni precedenti quello della votazione, propaganda elettorale per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali di Sciacca, Caltanissetta, Mazzarino, Aci Catena, Mascalucia, Milo, Motta Sant'Anastasia, Ragalna, Piazza Armerina, Sant'Agata di Militello, Tortorici, Baucina, Monreale, Avola, Carlentini, Pachino, Siracusa, Mazara del Vallo, Salaparuta, fissate per il giorno 28 novembre 1999, sono tenuti a dare preventiva notizia entro il giorno 25 ottobre 1999 dell'offerta dei relativi spazi e/o dei programmi al riguardo previsti, attraverso un apposito comunicato mandato in onda sulla stessa emittente cui gli spazi e/o i programmi si riferiscono. Tale comunicato deve essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto e deve precisare:

a) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione per la predeterminazione di tutti gli spazi da cedere e/o dei programmi di propaganda da realizzare (tavole rotonde, conferenze stampa, tribune e quant'altro), nonché per la definizione delle condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di telefono delle sedi dell'emittente e degli uffici della concessionaria di pubblicità presso cui il codice è depositato;

b) le eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione date al codice di autoregolamentazione;

c) le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda, come autonomamente determinate per ogni singola emittente secondo i criteri e nei limiti stabiliti nell'art. 10, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

d) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi autogestiti, ovvero di accettazione dell'invito a partecipare ai programmi di propaganda, con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale la prenotazione o l'accettazione debbono intervenire;

e) ogni eventuale ulteriore circostanza ed elemento rilevante per la fruizione degli spazi e/o dei programmi di propaganda, ivi compreso il termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale è possibile presentare l'eventuale materiale autoprodotto relativo agli spazi già prenotati.

2. L'indicazione di cui al comma 1, lettera *c)*, può essere sostituita con la precisazione che le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono indicate in un apposito documento a disposizione di chiunque voglia prenderne visione presso la sede legale e presso le sedi operative dell'emittente nonché presso gli uffici delle concessionarie di pubblicità.

3. Il comunicato può essere trasmesso più volte ed essere diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.

4. La trasmissione del comunicato preventivo costituisce condizione pregiudiziale di legittimità della diffusione di propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato nel comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1, la diffusione di propaganda non può avere inizio che dal quinto giorno successivo alla data di trasmissione del comunicato preventivo.

Art. 7.

Codice di autoregolamentazione per le trasmissioni di propaganda

1. I soggetti di cui all'art. 6 sono tenuti a determinare, per ciascuna emittente gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la disciplina delle trasmissioni di propaganda, un apposito codice di autoregolamentazione per assicurare, nell'offerta di spazi autogestiti e nella realizzazione dei programmi, il rispetto del principio della parità di opportunità per tutti i competitori interessati.

2. Il codice di autoregolamentazione, con riguardo ai trenta giorni precedenti la data delle votazioni, deve, in particolare, indicare i programmi di propaganda complessivamente previsti e/o determinare gli spazi complessivamente disponibili per la propaganda.

3. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione di chiunque intenda prenderne visione presso le sedi e gli uffici previsti nella comunicazione preventiva di cui all'art. 6 e deve comunque essere conservato dall'emittente.

4. Entro il giorno 26 ottobre 1999 i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva in ambito nazionale inviano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni copia del codice di autoregolamentazione. Nel caso di mancato rispetto del termine per il comunicato preventivo di cui all'art. 6, fermo quanto disposto nel comma 4 dello stesso articolo, il codice di autoregolamentazione deve essere inviato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il giorno successivo a quello in cui viene diffuso il comunicato preventivo.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4 i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva in ambito locale

inviano copia del codice di autoregolamentazione al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. In caso di invio del codice di autoregolamentazione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, non rimane escluso l'obbligo di trasmissione nei confronti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed il silenzio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non implica verifica di legittimità del codice, che rimane riservata al momento della segnalazione di eventuali violazioni.

Art. 8.

Circuiti

1. Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate, ai fini del presente atto, come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito, o, in difetto, le singole emittenti che ne fanno parte, sono tenuti, in particolare, al rispetto delle disposizioni dell'art. 7, comma 4.

2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali, ivi compresa quella di cui all'art. 7, comma 5.

3. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 9.

Modalità delle trasmissioni di propaganda

1. I programmi di propaganda elettorale possono realizzarsi nelle formule e nelle modalità definite dall'emittente secondo criteri che, in relazione alla struttura ed ai tempi relativi, consentano, in condizioni di parità, una corretta illustrazione delle rispettive posizioni da parte dei singoli competitori nonché dei programmi amministrativi presentati ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81. I programmi di propaganda elettorale, anche se di breve durata, debbono essere introdotti da un'indicazione della relativa natura e debbono avere autonomia nell'ambito del palinsesto.

2. Gli spazi di propaganda debbono essere segnalati come tali.

3. Ove l'ambito di diffusione dell'emittente risulti più ampio di quello di un singolo collegio elettorale, debbono essere adottati, anche nel seguire criteri d'alternanza, tutti gli accorgimenti necessari a non confondere gli elettori, con riguardo, in particolare, a competizioni elettorali concernenti comuni con meno di 15 mila abitanti. A tal fine dovranno essere di volta in volta fornite idonee indicazioni circa i collegi interessati da ogni singola trasmissione o segmento di trasmissione, con breve richiamo, in via preliminare, al meccanismo elettorale operante per gli stessi collegi.

4. Tutte le trasmissioni di propaganda elettorale relative al medesimo collegio, nel cui ambito va rispettata la parità di condizioni, debbono andare in onda in identica fascia oraria e debbono rispettare nella loro rispettiva articolazione il criterio di parità all'interno delle diverse categorie di competitori. Eventuali registrazioni debbono essere tutte effettuate, compatibilmente con le esigenze tecniche ed organizzative, con analogo anticipo rispetto alla data ed all'ora della trasmissione. L'eventuale riserva degli spazi o dei programmi ad alcune soltanto delle categorie di competitori (candidati sindaci; liste; candidati di lista del consiglio comunale) e/o ad alcuni soltanto dei collegi ricompresi nell'area di diffusione dell'emittente, deve essere chiaramente precisata nel codice di autoregolamentazione.

5. I soggetti di cui all'art. 6, anche attraverso un eventuale responsabile delle trasmissioni di propaganda, sono tenuti a far osservare le regole del codice di autoregolamentazione e ad assicurare comunque che vengano rispettati i principi di lealtà e correttezza del dialogo democratico.

Art. 10.

Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda

1. Le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sono determinate da ciascuna emittente, secondo le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite rappresentato dal trentacinque per cento dei prezzi di listino vigenti per la cessione dei corrispondenti spazi di pubblicità tabellare commerciale.

2. Debbono essere riconosciute a tutti i richiedenti di spazi pubblicitari le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi.

3. Ogni soggetto di cui all'art. 6 è tenuto a far verificare, in modo documentale, a richiesta, a qualunque interessato, al competente comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed ai competenti organi periferici dell'Amministrazione delle comunicazioni le condizioni praticate per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale nonché i listini in vigore per la cessione degli spazi di pubblicità in relazione ai quali ha determinato le tariffe per l'accesso agli spazi anzidetti.

Capo II

PUBBLICITÀ ELETTORALE

Art. 11.

Divieto di pubblicità

1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione è vietata, ai sensi dell'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, la pubblicità elettorale.

2. Si considerano forme di pubblicità vietata, oltre agli spot:

a) le trasmissioni contenenti esclusivamente elementi di spettacolarizzazione, scene artificiosamente accattivanti anche per la non genuinità di eventuali prospettazioni informative, slogan, inviti al voto non accompagnati da un'adeguata — ancorché succinta — presentazione politica di candidati e/o di programmi e/o di linee;

b) le trasmissioni che usano, attraverso elementi atti a destare rifiuto, le stesse tecniche di suggestione indicate sotto la lettera *a)* per offrire esclusivamente un'immagine negativa dei competitori.

3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica agli organi radiofonici dei partiti e dei movimenti politici.

Capo III

PROGRAMMI E SERVIZI INFORMATIVI

Art. 12.

Programmi e servizi informativi - Altri programmi

1. A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data della votazione, nei programmi radiotelevisivi di informazione, anche non elettorale, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, della giunta e dell'assemblea della regione siciliana, delle giunte e dei consigli provinciali e comunali del territorio interessato alla consultazione elettorale è ammessa esclusivamente nei limiti della esigenza di assicurare completezza e imparzialità dell'informazione. In particolare:

a) la presenza di candidati, di esponenti di partiti e movimenti politici, di membri del Governo è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare una corretta informazione su fatti o eventi di interesse giornalistico, non attinenti alla competizione elettorale, legati all'attualità della cronaca;

b) la presenza dei membri della giunta e dell'assemblea regionale nonché delle giunte e dei consigli degli enti locali è ammessa qualora sia esclusivamente riferita a fatti o eventi di rilevanza locale non attinenti alla competizione elettorale;

c) può essere mandata in onda la ripresa in diretta o registrata di fatti o eventi di cui siano partecipi i soggetti indicati nelle lettere *a)* e *b)*, che attengano alla competizione elettorale o comunque rilevino ai fini di questa, al limitato scopo di assicurare la completezza dell'informazione, sempre che la ripresa abbia una durata commisurata a quella media delle altre notizie recate dalla stessa trasmissione informativa, sia limitata ad immagini commentate senza brani in voce dei soggetti anzidetti e sia garantita la corretta e neutrale rappresentazione delle posizioni espresse; la selezione di fatti ed eventi da riprendere, per quanto in particolare riguarda manifestazioni o comizi, deve rispondere ad un criterio di pari opportunità per le diverse parti impegnate nella competizione elettorale nell'arco dell'intero ciclo dei servizi trasmessi a decorrere dal trentesimo giorno precedente la data della votazione.

2. Qualora nel corso di servizi e programmi di informazione vengano trattate questioni di rilievo ai fini della competizione elettorale, le posizioni rispettivamente assunte al riguardo dalle diverse forze politiche impegnate nella competizione devono essere rappresentate in modo corretto e completo. Rimane salva la libertà di commento e di critica che, in una chiara distinzione tra l'informazione e l'opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

3. Nei programmi e servizi di informazione elettorale realizzati con l'intervento esclusivo degli operatori della comunicazione le emittenti radiotelevisive sono tenute a garantire la parità di trattamento tra i diversi competitori nonché la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

4. Nel complesso dei programmi e dei servizi informativi elettorali a ciascun competitore deve essere assicurata la stessa misura globale di tempo senza disuguaglianza nelle fasce orarie della messa in onda. Un'equa distribuzione del tempo deve essere particolarmente osservata negli ultimi giorni prima delle votazioni. La selezione del pubblico, ove sia ammesso, nelle trasmissioni cui partecipano i candidati o i rappresentanti delle forze politiche in competizione, deve salvaguardare una presenza equilibrata delle diverse posizioni. Il conduttore ha il dovere di curare che durante la trasmissione il pubblico mantenga un contegno corretto.

5. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi in relazione ai programmi e servizi informativi, è vietata la presenza dei soggetti di cui al comma 1 in tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di propaganda elettorale. Non si considera presenza in trasmissione la ripresa dei soggetti anzidetti nel corso di una telecronaca o di un programma di intrattenimento ove tale ripresa sia occasionale, non ripetuta e tecnicamente non evitabile senza pregiudizio dell'integrità della trasmissione e comunque rimangano esclusi interventi personali o citazioni dei soggetti medesimi.

6. È fatto comunque divieto a registi, conduttori ed ospiti dei programmi di qualsiasi genere di fornire, nel contesto di questi, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare proprie preferenze di voto.

7. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 ed in relazione al disposto dell'art. 17 si intendono ricompresi nei fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca, limitatamente ai tre giorni immediatamente successivi, anche gli esiti del primo turno di votazione fissato per il 28 novembre 1999 nonché gli esiti di altre consultazioni elettorali cadenti nell'arco temporale considerato dal presente atto.

Capo IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13.

Conservazione delle registrazioni

1. I soggetti di cui all'art. 6 sono tenuti a conservare la registrazione della comunicazione preventiva di cui allo stesso articolo. Tutti i soggetti che svolgono attività radiotelevisiva con diffusione nei comuni interessati dalle competizioni elettorali sono tenuti a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno delle votazioni per i tre mesi successivi a tale data, salvo, comunque, l'obbligo di conservare sino alla conclusione del procedimento le registrazioni dei programmi in ordine ai quali, nell'anzidetto termine, sia stata notificata contestazione di violazione della normativa recata dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, ovvero delle prescrizioni della commissione parlamentare di vigilanza per i servizi radiotelevisivi ovvero delle disposizioni del presente atto.

Art. 14.

Compiti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi

1. Il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi assicura la corretta e uniforme applicazione della normativa e provvede a:

a) verificare i modi di definizione dei calendari delle trasmissioni di propaganda, anche secondo le eventuali esigenze di alternanza in ragione del numero dei soggetti interessati, nonché il rispetto dei calendari medesimi;

b) presenziare agli eventuali sorteggi previsti per la definizione dell'ordine di successione dei soggetti interessati nelle varie trasmissioni, nonché ad ogni altro sorteggio previsto nei codici di autoregolamentazione delle singole emittenti per la disciplina di qualsiasi altro aspetto delle trasmissioni di propaganda;

c) verificare la corretta e trasparente applicazione dei criteri enunciati nel codice di autoregolamentazione per le presenze dei giornalisti nelle trasmissioni realizzate nelle forme della conferenza stampa;

d) verificare il rispetto delle disposizioni dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dell'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale, e delle disposizioni dettate per l'emittenza privata con il presente atto.

2. Nei casi di ritenuta violazione da parte di un'emittente avente sede o domicilio eletto nell'area di competenza, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi la richiama al rispetto della normativa, raccolglie i necessari elementi di valutazione e riferisce senza indugio all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini delle conseguenti determinazioni di competenza, fornendo anche ogni utile indicazione in ordine alle condizioni economiche e patrimoniali dell'emittente medesima.

3. Per il tempestivo espletamento dei compiti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi i gruppi della Guardia di finanza inviano direttamente ad esso, senza indugio, le denunce ricevute nei confronti di emittenti aventi sede o domicilio eletto nell'ambito territoriale di competenza, corredandole della relativa registrazione dei programmi denunciati.

4. I responsabili degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni segnalano senza indugio all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le violazioni delle norme di cui al comma 1, lettera *d)*, e collaborano, a richiesta, anche con i comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi ai quali inviano, comunque, copia delle segnalazioni dirette all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

TITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA ED ALLA RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA.

Art. 15.

Accesso agli spazi di propaganda

1. La concessione di uno spazio per propaganda elettorale ad una lista, ad un candidato alla carica di sindaco ovvero a un candidato al consiglio comunale determina, in applicazione delle disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, l'obbligo di consentire rispettivamente a tutte le altre liste ed a tutti gli altri candidati alla carica di sindaco ovvero a tutti gli altri candidati al consiglio comunale che siano impegnati nella competizione elettorale nel medesimo collegio, l'accesso ad analogo spazio di propaganda elettorale ad identiche condizioni.

Art. 16.

Collegamenti di liste

1. Nel caso di più liste collegate ad un candidato, ogni lista deve essere considerata in modo autonomo ai fini delle disposizioni del presente atto.

Art. 17.

Secondo turno di votazioni

1. Le disposizioni del presente atto si applicano, per la parità di trattamento dei candidati, anche in occasione del secondo turno elettorale del giorno 12 dicembre 1999 al quale si dovesse procedere nei singoli collegi. Qualora nei comunicati preventivi di cui agli articoli 1 e 6 non sia stato preso in considerazione anche il periodo intercorrente tra il primo ed il secondo turno di votazioni, analoghi comunicati, con riguardo a tale periodo, dovranno essere pubblicati e diffusi entro il 1° dicembre 1999.

Art. 18.

Divieto di propaganda

1. Nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione è vietata qualsiasi forma di propaganda oltre che di pubblicità.

Art. 19.

Sondaggi

1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nei quindici giorni precedenti la data della votazione e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori anche se effettuati anteriormente alla data di decorrenza del divieto anzidetto. La violazione del divieto, se commessa durante lo svolgimento delle votazioni, è sanzionata anche penalmente a norma dell'art. 15, comma 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88, convertito con legge 24 febbraio 1994, n. 127.

2. Fermo il divieto di cui al comma 1, nel periodo precedente a quello ivi considerato la diffusione o pubblicazione anche parziale dei risultati dei sondaggi deve essere accompagnata dalle seguenti indicazioni, della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente e acquirenti;

c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) domande rivolte;

f) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

g) criteri seguiti per la formazione del campione;

h) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche per le pubblicazioni o diffusioni di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

4. Fino alla chiusura delle operazioni di voto è vietata la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di inviti, rivolti al pubblico o a soggetti selezionati anche nel corso di inchieste giornalistiche, ad esprimere in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo le proprie preferenze di voto ovvero i propri orientamenti politici.

Art. 20.

Repressione delle violazioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per la violazione della legge medesima ovvero delle disposizioni dettate dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza per la concessionaria del servizio pubblico ovvero delle disposizioni dettate con il presente atto, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la corresponsabilità.

2. Con salvezza delle sanzioni pecuniarie, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in caso di violazioni da parte di emittenti radiotelevisive, diffida immediatamente al ripristino delle condizioni dovute, indicando il termine e le modalità della relativa attuazione. Ove nel termine assegnato, che non può comunque eccedere i tre giorni, non vi sia stata ottemperanza, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta un provvedimento impeditivo dell'attività di radiodiffusione e, nei casi più gravi, segnala la situazione al Ministro delle comunicazioni per la revoca della concessione o dell'autorizzazione. In caso di violazione reiterata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può adottare i provvedimenti impeditivi dell'attività di radiodiffusione senza necessità di ulteriore diffida.

Art. 21.

Organi ufficiali dei partiti

1. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le indicazioni al riguardo necessarie.

2. Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico l'emittente titolare di testata giornalistica che risulti registrata come organo del partito presso la cancelleria del tribunale ovvero che risulti indicata come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, territorialmente competente per il luogo ove ha sede l'emittente, le indicazioni al riguardo necessarie.

Art. 22.

Rettifiche

1. Al fine di tutelare il preminente interesse alla trasparenza ed alla correttezza della competizione elettorale, i giornali quotidiani e periodici e le emittenti radiotelevisive sono tenuti a provvedere immediatamente alle rettifiche rispettivamente previste dall'art. 8 della legge 2 febbraio 1948, n. 47, e dall'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 23.

Pubblicazione

Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 1999

Il presidente: CHELI

99A8839

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 6 ottobre 1999.

Modificazioni allo statuto della Systema compagnia di assicurazioni S.p.a., in Assago Milanofiori. (Provvedimento n. 01292).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 1° giugno 1988 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in tutti i rami danni rilasciata alla Systema compagnia di assicurazioni S.p.a. ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 23 aprile 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Systema compagnia di assicurazioni S.p.a. che ha approvato la modifica apportata all'art. 2 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione della predetta variazione allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Systema compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Assago Milanofiori (Milano), con la modifica apportata all'articolo:

«Art. 2 *(Costituzione, sede, scopo e durata).* — Trasferimento della sede legale da Milano, via Copernico n. 38 ad Assago Milanofiori (Milano), Strada 6, Palazzo A 13».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A8633

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 20 settembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1982, n. 162, in particolare gli articoli 2 e 12;

Visto l'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 245, con il quale è stata istituita la Seconda Università degli studi di Napoli;

Visto l'art. 4 del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 25 marzo 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992 relativo all'allocazione delle strutture della Seconda Università di Napoli;

Visto il decreto rettorale n. 165 del 31 dicembre 1992;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa agli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 19 luglio 1995, recante modifiche all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico (tabella XLV/2);

Visto il decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 18 giugno 1996 con cui è stato emanato, ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto di autonomia di questa Università e successive modificazioni, in particolare l'art. 11, comma 4, che contempla l'emanazione di un regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che il predetto statuto non contiene gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per i quali questa Università rilascia titoli con valore legale giacché gli stessi saranno inseriti nel regolamento didattico di Ateneo;

Considerato che, nelle more dell'approvazione ed emanazione del sopracitato regolamento didattico di Ateneo, è necessario comunque procedere alle modificazioni di cui all'ordinamento didattico universitario;

Viste le proposte avanzate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, adunanza del 3 aprile 1998, del senato accademico adunanza del 30 novembre 1998 e del consiglio di amministrazione adunanza del 3 dicembre 1998;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la nota ministeriale prot. n. 1/98 del 16 giugno 1998 relativa a «Legge 15 maggio 1997, n. 127 - Autonomia didattica. Nota di indirizzo»;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 marzo 1999 e, in attesa del riordino generale delle scuole di specializzazione;

Vista la nota ministeriale - Dipartimento autonomia universitaria e studenti - Ufficio I, prot. n. 498 del 10 aprile 1999;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

L'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in oncologia della Seconda Università degli studi di Napoli di cui al decreto rettorale 30 ottobre 1996 viene modificato come segue:

a) indirizzo di oncologia medica:

F. - *Area di oncologia medica.*

Settori: dopo il settore F18X viene aggiunto:

«F19A - Pediatria generale e specialistica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Caserta, 20 settembre 1999

p. *Il rettore:* ROSSIELLO

99A8728

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 ottobre 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0818
Yen giapponese	114,30
Dracma greca	329,28
Corona danese	7,4336
Corona svedese	8,8300
Sterlina	0,64740
Corona norvegese	8,3565
Corona ceca	36,893
Lira cipriota	0,57940
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,58
Zloty polacco	4,4578
Tallero sloveno	196,1099
Franco svizzero	1,5891
Dollaro canadese	1,6155
Dollaro australiano	1,6726
Dollaro neozelandese	2,1247
Rand sudafricano	6,6382

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A8862

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per l'anno 1998

Con decreto in data 31 dicembre 1997 è stata indicata nello zero virgola nove per cento l'aliquota da applicare nell'anno 1998 per l'aggiornamento delle misure unitarie dei canoni delle concessioni in corso di validità; tali misure aggiornate costituiscono altresì la base per il calcolo dei canoni per le concessioni da rilasciare o rinnovare nell'anno 1998.

99A8640

Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime per l'anno 1999

Con decreto in data 12 gennaio 1999 è stata indicata nello zero virgola sessantacinque per cento l'aliquota da applicare nell'anno 1999 per l'aggiornamento delle misure unitarie dei canoni delle concessioni in corso di validità; tali misure aggiornate costituiscono altresì la base per il calcolo dei canoni per le concessioni da rilasciare o rinnovare nell'anno 1999.

99A8639

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77